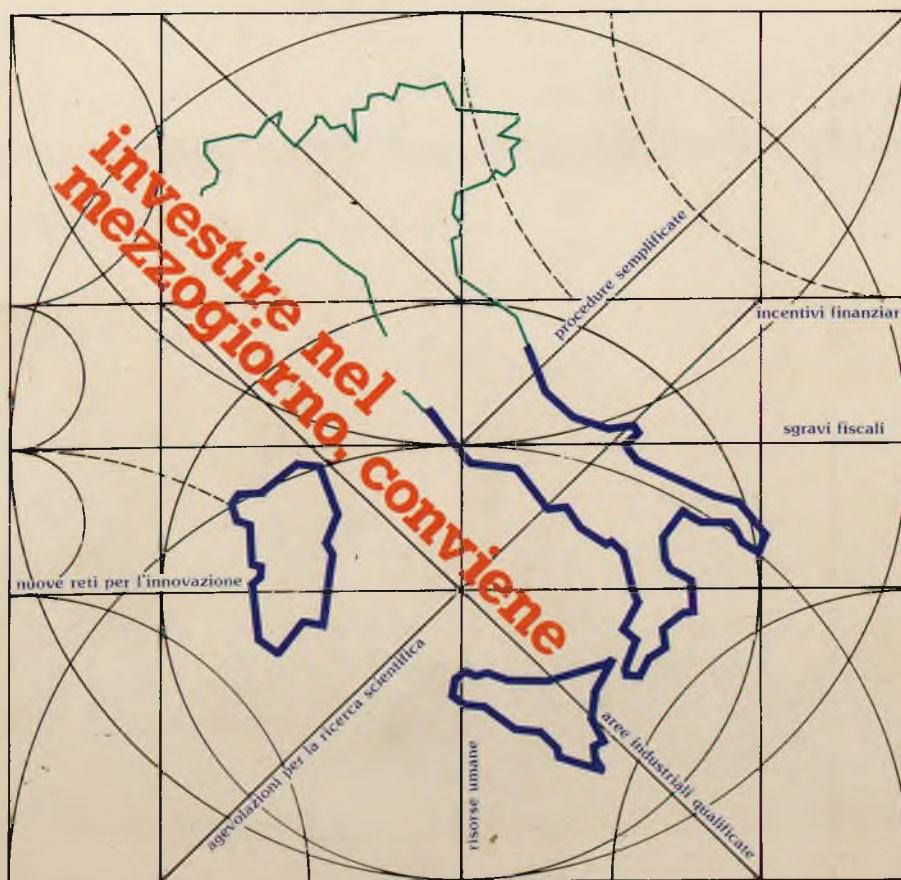
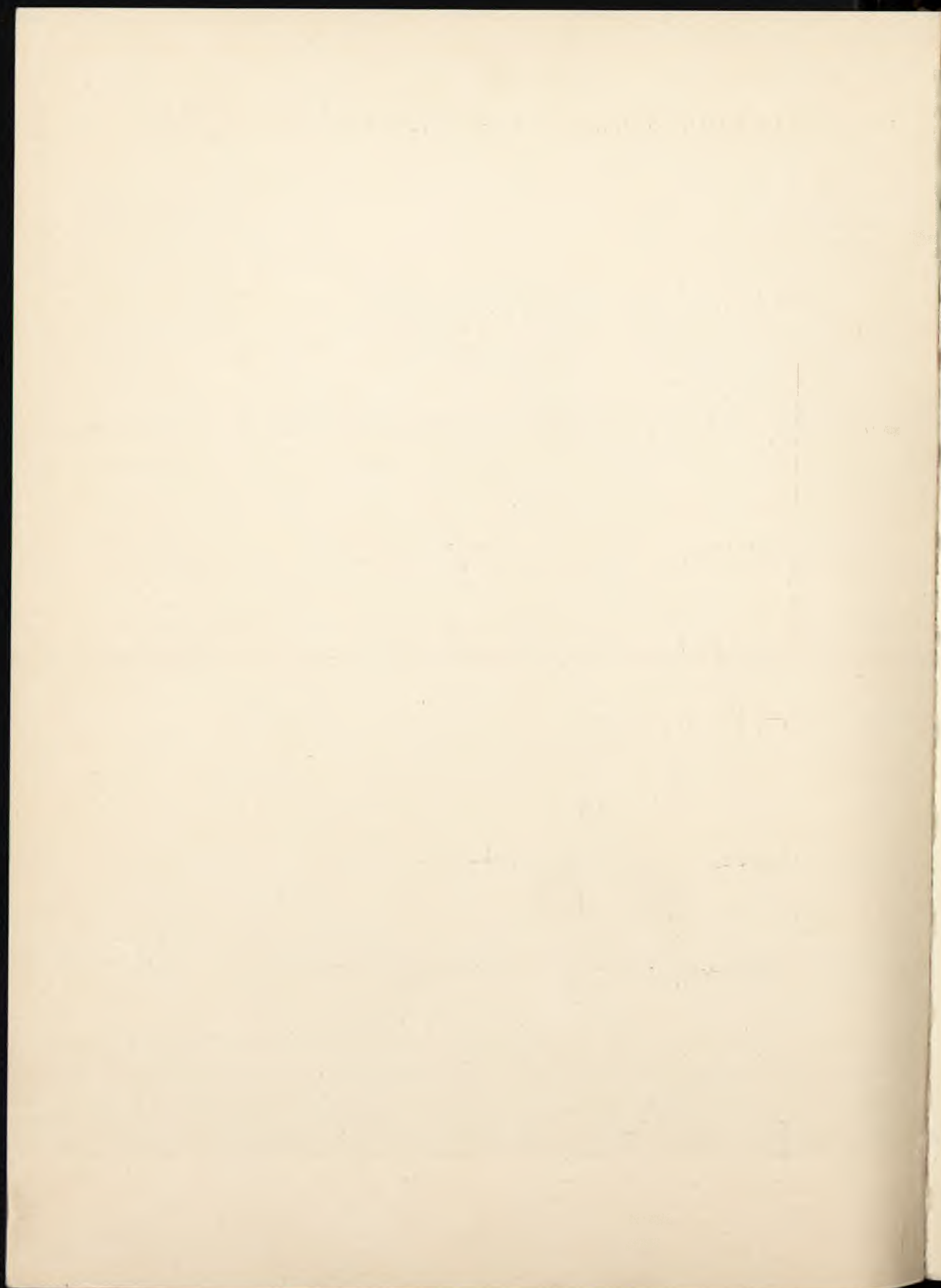


AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

GLI STRUMENTI LEGISLATIVI E PROGRAMMATICI





PROGRAMMA TRIENNALE
DI INTERVENTO 1985-87

Deduzione

GLI STRUMENTI LEGISLATIVI E PROGRAMMATICI DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

Edito da:

**AGENZIA PER LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO**

Ufficio Documentazione - Divisione Stampa e P.R.
P. Kennedy, 20 - 00144 Roma - Tel. 59911

Stampa:

Marchesi Grafiche Editoriali Spa - Luglio 1987
Via Fabbriche di Vallico 23 - Tel. 5220495-5237834 - Roma

Ed. Fabbri di Valico 53 - Tel. 2530482-2531824 - Roma
Grafiche [redacted] spa - Luglio 1991

P. Kennedy 50 - 00144 Roma - Tel. [redacted]
Ufficio Documentazione - Divisione Stampa e P.R.
DELLO SCAUDATO DEL MEZZOGIORNO
AGENZIA PER LA PROMOZIONE
Edito da:

DEL MEZZOGIORNO
STRABORDINARIO
DELL'INTERVENTO
E PROGRAMMATICI
LEGISLATIVI
GLI STRUMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTO 1985-87

Deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985

Il presente documento, che rappresenta il primo documento di programmazione triennale dell'intervento straordinario a favore dello sviluppo del Mezzogiorno, ha lo scopo di definire le linee generali dell'intervento straordinario e di stabilire le priorità di intervento. Il documento è stato elaborato dal CIPE, in collaborazione con il Ministero delle Regioni e delle Provincie Autonome, e con il contributo delle Regioni e delle Provincie Autonome interessate. Il documento è stato approvato dal CIPE il 10 luglio 1985.

Il documento ha lo scopo di definire le linee generali dell'intervento straordinario e di stabilire le priorità di intervento. Il documento è stato elaborato dal CIPE, in collaborazione con il Ministero delle Regioni e delle Provincie Autonome, e con il contributo delle Regioni e delle Provincie Autonome interessate. Il documento è stato approvato dal CIPE il 10 luglio 1985.

Il documento ha lo scopo di definire le linee generali dell'intervento straordinario e di stabilire le priorità di intervento. Il documento è stato elaborato dal CIPE, in collaborazione con il Ministero delle Regioni e delle Provincie Autonome, e con il contributo delle Regioni e delle Provincie Autonome interessate. Il documento è stato approvato dal CIPE il 10 luglio 1985.

Il documento ha lo scopo di definire le linee generali dell'intervento straordinario e di stabilire le priorità di intervento. Il documento è stato elaborato dal CIPE, in collaborazione con il Ministero delle Regioni e delle Provincie Autonome, e con il contributo delle Regioni e delle Provincie Autonome interessate. Il documento è stato approvato dal CIPE il 10 luglio 1985.

Il documento ha lo scopo di definire le linee generali dell'intervento straordinario e di stabilire le priorità di intervento. Il documento è stato elaborato dal CIPE, in collaborazione con il Ministero delle Regioni e delle Provincie Autonome, e con il contributo delle Regioni e delle Provincie Autonome interessate. Il documento è stato approvato dal CIPE il 10 luglio 1985.

Il documento ha lo scopo di definire le linee generali dell'intervento straordinario e di stabilire le priorità di intervento. Il documento è stato elaborato dal CIPE, in collaborazione con il Ministero delle Regioni e delle Provincie Autonome, e con il contributo delle Regioni e delle Provincie Autonome interessate. Il documento è stato approvato dal CIPE il 10 luglio 1985.

Il documento ha lo scopo di definire le linee generali dell'intervento straordinario e di stabilire le priorità di intervento. Il documento è stato elaborato dal CIPE, in collaborazione con il Ministero delle Regioni e delle Provincie Autonome, e con il contributo delle Regioni e delle Provincie Autonome interessate. Il documento è stato approvato dal CIPE il 10 luglio 1985.

PROGRAMMA TRIENNALE
DI INTERVENTO 1985-87

Deliberazione del CNR del 10 luglio 1985

PRESENTAZIONE

1. Un documento come questo, che voglia rilanciare con forza e con coerenza una logica di programmazione dell'intervento straordinario a favore dello sviluppo del Mezzogiorno, sconta difficoltà e resistenze di ordine politico, ma anche di tipo culturale. In realtà, come spesso accade, la lunga fase di un intervento straordinario senza programmazione ha determinato due atteggiamenti contraddittori: da una parte una continua, insistente e, spesso, rituale richiesta di «tornare a programmare» corredata dalla denuncia più o meno violenta della inadeguatezza dell'intervento; dall'altra una diffusa indisponibilità ad accettare nuove impostazioni, a mettere in discussione collaudati meccanismi, a realizzare nuovi strumenti di intervento.

Questo Programma, la cui principale innovazione è costituita dal coinvolgimento diretto delle Regioni, sul piano sostanziale delle proposte, non su quello burocratico-formale dei pareri, tende a spostare in avanti la discussione, spesso fortemente polarizzata, tra quanti ritengono che si debba ragionare di Mezzogiorno nel solco della tradizionale impostazione meridionalista (dall'unità concettuale della questione meridionale all'unità operativa dell'apparato di intervento), e quanti, al contrario, ritengono che la realtà economica e sociale delle regioni meridionali è ormai diversificata ed impone un rinnovamento radicale dell'approccio concettuale ed operativo dell'intervento finalizzato allo sviluppo del Sud, sfruttando le dinamiche ed i soggetti nuovi che vanno via via emergendo.

Questa articolazione della discussione sul Mezzogiorno, se ha avuto l'effetto di tener vivo l'interesse per un argomento, che è stato per anni centrale nella cultura e nella politica italiana, ha al tempo stesso avuto l'effetto negativo di rendere incerti ed impotenti il pensiero e l'azione in favore del Sud: il pensiero si è arenato in tesi radicali contrapposte, spesso semplicistiche, comunque senza sbocchi concreti apprezzabili; l'azione si è appiattita sulla routine operativa, talvolta subendo pericolose regressioni verso impostazioni più vecchie, o circuiti usurati. Questa duplice impotenza si è peraltro intrecciata con questioni di carattere economico e politico più generali, determinando l'interruzione della Cassa e le difficoltà ad una revisione della legislazione.

Questo Programma si propone, quindi, l'obiettivo di superare sterili contrapposizioni e crescenti rischi di impotenza.

Proprio per questo esso ha l'ambizione di convincere: convincere l'opinione pubblica che di Mezzogiorno non può fare a meno di parlare; convincere le sedi di responsabilità politica dell'esigenza di fare scelte e di farle con la maggiore nettezza possibile; convincere le popolazioni e le istituzioni meridionali, che quel che si sceglie e si intende fare si regge sul sostegno della loro forza di spinta e di responsabilità e non discende dall'alto, senza alcun confronto con essi.

Proprio per questo, proprio per richiamare il «senso» di questa ritrovata centralità della questione dello sviluppo meridionale, per dare forza di convincimento alla nuova strategia che si intende delineare, il Programma si sofferma anche sull'analisi dei fenomeni in atto, delle potenzialità che il Mezzogiorno esprime, delle difficoltà imposte dalle caratteristiche dello sviluppo interno ed internazionale.

Per troppo tempo l'impegno meridionalistico è stato considerato prevalentemente come un impegno «morale» della collettività nazionale verso le aree meno fortunate, piuttosto che come una scelta politica; ed è inutile rinforzare solo gli appelli moralistici, quando

invece occorre convincere che il Mezzogiorno è problema politico che riguarda l'intera collettività nazionale.

Questa convinzione, questo rinnovato impegno politico costituiscono la premessa necessaria all'affermarsi delle due condizioni che appaiono essenziali per rendere efficace ed incisiva la politica per il Sud: la crescita dei soggetti meridionali verso i quali progressivamente, ma concretamente, si sposta l'asse dell'intervento straordinario e la coerenza dell'intera politica nazionale (grande spazio è dedicato nel Programma alle questioni del coordinamento).

D'altra parte i vincoli interni ed internazionali suggeriscono la necessità di superare una logica di «rincorsa» del Mezzogiorno rispetto al Centro Nord e di privilegiare una strategia di massima integrazione rispetto al sempre più rapido processo di internazionalizzazione del sistema economico.

II. Per questi motivi il Programma Triennale compie scelte precise e le sollecita a tutte le sedi politiche istituzionali. Il Mezzogiorno non permette più un approccio generico, né permette di sbagliare o di continuare su canali di azione di tipo tradizionale.

Occorre fare scelte nette, individuare azioni capaci di stimolare la vitalità positiva del Sud e di isolare le possibili degenerazioni di stampo patologico.

Tuttavia scambiare questa esigenza con la necessità di un Programma redatto raccogliendo acriticamente elenchi di opere, sarebbe un grave errore politico; in questo Programma non vi sono elenchi di opere ma azioni organiche individuate nei contenuti, nei soggetti, nella copertura finanziaria.

Queste azioni organiche sono tutte indirizzate all'obiettivo dell'incremento dell'occupazione, soprattutto quella giovanile, che si va configurando come la più rilevante questione sociale nazionale.

Le diverse azioni organiche, così come sono specificate nella seconda parte di questo documento (e riassunte nella Delibera CIPE di approvazione del Programma) assumono alcuni criteri fondamentali:

- esaltare il ruolo delle risorse intellettuali, scientifiche e tecniche presenti nel Mezzogiorno, individuando forme di maggiore integrazione col sistema produttivo nella direzione della ricerca, della formazione, dell'innovazione tecnologica;
- sviluppare e rinforzare l'azione di incentivazione e sostegno dell'industrializzazione, che rappresenta uno dei processi in cui la vitalità del Mezzogiorno potrà incanalarsi in una logica di integrazione a pieno titolo nella cultura industriale moderna;
- valorizzare le opportunità offerte dall'agricoltura meridionale, accentuando i processi di industrializzazione e di commercializzazione e promuovendo un «ambiente» favorevole allo sviluppo di attività economiche a monte (agroindustria) ed a valle (agroalimentare) dell'agricoltura;
- razionalizzare la gestione del processo di terziarizzazione (sia del tipo avanzato che tradizionale), perché assomigli sempre più ai criteri della diffusione imprenditoriale, con una attenzione particolare alle straordinarie potenzialità del comparto turistico;
- integrare i vari sottosistemi presenti nel Mezzogiorno (sistemi urbani, grandi direttrici di penetrazione dello sviluppo, sistema di servizi reali a scala territoriale, ecc.) attraverso un impegno preciso nei grandi servizi a rete (energetica, di metanizzazione, di telecomunicazione, creditizia, dei trasporti, della formazione, ecc.);
- realizzare un impegno eccezionale nelle aree e nelle fasce sociali marginali, perché siano inserite nei processi produttivi.

Queste scelte, come è evidente, sono particolarmente «mirate» perché, come si è detto, oggi non è necessario un approccio omnicomprensivo, ma un approccio fatto di indirizzi

precisi e conseguenti al ruolo che il Mezzogiorno va via via assumendo nella realtà economica, politica, culturale del nostro Paese. Le scelte, in altre parole, non vanno fatte in base ad una completezza vera o presunta, ma in base alla consistenza delle loro motivazioni e radici. Diminuisce la omnicomprensività, ma si accresce la carica strategica e l'impegno delle forze politiche ed istituzionali chiamate ad attuare tali scelte.

III. Il filo che unisce le opzioni sopra indicate è quello di convincere i meridionali, popolo e istituzioni, che esse sono sostenute dalla loro forza di spinta e di responsabilità, e non sono calate dall'alto, magari senza confronto e senza dialogo. Tali scelte, infatti, non fanno riferimento ad una astratta nuova soggettualità meridionale («lo sviluppo del Mezzogiorno fatto dai meridionali»), ma ad una gamma di tematiche e di responsabilità che comprimono via via la presenza dello Stato (spesso strumentalizzata, e patologicamente, negli ultimi anni) e via via allargano la presenza dei soggetti locali, imprenditori e istituzioni. Fare meno opere pubbliche e più industrializzazione diffusa; fare più reti di integrazione fra diversi interessi, zone, sedi di azione; concentrare gli sforzi in alcune aree (e quindi su alcune responsabilità locali); promuovere e sostenere una terzalizzazione più simile alla imprenditorialità economica che alle opere pubbliche o alla burocratizzazione; coinvolgere le aree e le fasce di marginalità nei processi di movimento in atto; sono tutte scelte, queste, non solo radicate nel rifiuto della reificazione del Mezzogiorno ma anche implicitamente e fortemente radicate nella assunzione di responsabilità, iniziativa e potere dei soggetti meridionali. A partire dalle Università, cui il Programma assegna grandi spazi di proposta e di iniziativa, al sistema delle autonomie locali, dagli imprenditori alle categorie ed alle professioni, dalle istituzioni creditizie alle diverse forze sociali.

In questo senso, come si potrà vedere nella lettura del documento, il presente Programma diventa la base per un «camminare insieme», Stato e soggetti meridionali sulla strada dello sviluppo: non a caso i singoli capitoli ripercorrono le scelte di una lunga prospettiva esplicitate in questa introduzione; non a caso per la specificazione dei contenuti e degli strumenti hanno partecipato, con impegno, molti soggetti meridionali e soprattutto le Regioni.

Proprio sulle proposte delle Regioni meridionali è stato costruito questo Programma Triennale, così come è previsto dalla Legge 651 e, soprattutto, come richiesto dalla necessità di dare nuovo spazio e nuovo «peso» alla esperienza regionalista meridionale. Ed infatti il Programma Triennale si muove nella linea di una rivitalizzazione del sistema delle autonomie locali individuando con gradualità ma con decisione gli strumenti, perché questo processo si acceleri e si consolidi, al di là di possibili strumentalizzazioni. È un momento del processo di evoluzione della cultura e della legislazione sul Mezzogiorno, che tuttavia segna una tappa importante: la Legge 651 dell'1.12.83, la Legge 775 dell'1.9.84 (che assicura la continuità dell'intervento straordinario), il disegno di legge per la riforma organica dell'intervento all'esame del Parlamento. Questo stesso Programma risente di questa situazione di evoluzione e per certi versi ne costituisce momento di qualificazione e di avanzamento.

Anche per questo motivo ha acquisito le caratteristiche di un «Programma quadro» che troverà piena concretizzazione nelle fasi immediatamente successive da realizzare, in sintonia con le Regioni, mediante i piani di attuazione e la definizione del quadro legislativo. Con esso la politica meridionalista supera l'angusto spazio in cui l'aveva costretta un periodo, che appariva perfino imm modificabile, di proroghe, che escludevano di fatto qualsiasi sforzo complessivo di programmazione.

Il recupero di questa tensione programmatica va interpretato anche come momento di

arricchimento del lavoro di programmazione necessario al nostro sistema economico. Una programmazione, secondo lo spirito della 468, non più considerata come una astratta prospettazione di obiettivi, ma come un processo continuato e complesso di scelte capaci di favorire il raggiungimento di determinati risultati e di determinare coordinamento ed integrazione fra le diverse politiche settoriali, nel quadro delle risorse finanziarie preordinate.

L'aggiornamento annuale del Programma Triennale è quindi in relazione a questa necessaria opera di raccordo e di programmazione generale.

L'intervento straordinario da elemento divenuto marginale della politica nazionale si pone oggi l'obiettivo ambizioso di stimolare, e di provocare, l'intervento ordinario ad una maggiore coerenza rispetto alle esigenze ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Occorre, tra l'altro, rinnovare profondamente il ruolo delle Partecipazioni Statali. Si tratta di leggere in modo nuovo, più avanzato e più moderno, le esigenze di sviluppo dell'area meridionale. C'è bisogno nel Mezzogiorno di diffondere tecnologie ed innovazione, di preparare quadri dirigenti, di rafforzare la ricerca, di realizzare e di gestire nuove reti infrastrutturali, di consolidare modelli di gestione. Una prima linea di azione può riguardare la promozione della piccola e media imprenditoria meridionale, cui le grandi aziende possono offrire trasferimenti di tecnologie onde accrescere il grado di integrazione con il cosiddetto indotto. La connotazione meridionalistica delle PP.SS. non può essere un dato eventuale, ma l'elemento caratterizzante il loro ruolo. Non è escluso che debba essere diversamente articolata la composizione del sistema, non in termini talvolta poco comprensibili di strategia di questo o quel settore, ma nella definizione di una «funzione» strategica.

Considerando chiusa la fase dell'intervento sostitutivo, la politica meridionalista deve assumere il tono di una sfida all'intervento ordinario, centrale e periferico: è una nuova fase complessa e difficile, ma ricca di potenzialità e di speranze, soprattutto se si guarda alla grande forza che possono esprimere i soggetti meridionali. Ed è la constatazione realista di queste nuove soggettualità a dettare le linee dell'intervento, rivolto soprattutto all'espansione dell'apparato produttivo e quindi al sostegno delle spinte autopropulsive allo sviluppo.

Resta comunque alla base di questa nuova fase la consapevolezza che la svolta della politica meridionalistica sarà possibile solo se sostenuta da una maggiore sensibilità dell'intera politica nazionale e da una maggiore coerenza dei comportamenti delle forze sociali rispetto ad una «questione meridionale», certamente mutata, ma tuttora centrale nello sviluppo del Paese.

La efficacia del Programma dipende certamente anche dalla definizione dell'impianto legislativo dell'intervento straordinario, ma dipende soprattutto dalle capacità dei soggetti meridionali di rispondere alla sfida che i tempi impongono al Mezzogiorno; alla miriade dei soggetti pubblici e privati, alle istituzioni, alle forze politiche e sociali, spetta raccogliere questa sfida in un ritrovato gusto di protagonismo e nella volontà di un definitivo superamento di una antica dipendenza.

SALVERINO DE VITO
Ministro per gli Interventi Straordinari
nel Mezzogiorno

DELIBERAZIONE CIPE DEL 10 LUGLIO 1985

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica:

- vista la legge 1° dicembre 1983 n. 651, che detta disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce contenuti, criteri, vincoli e procedure per la formazione e l'approvazione del Programma triennale e che dispone lo stanziamento di 15.040 miliardi per assicurare la continuità degli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il triennio 1984-1986, successivamente ridotto a 15.000 miliardi dalla legge 27/12/1983 n. 730 che ha destinato 40 miliardi alla Regione Calabria;
- visto il d.d.l. n. 2857 Camera che assegna all'intervento straordinario per il Mezzogiorno per il triennio 1985-1987, 17.100 miliardi di lire;
- vista la delibera CIPE del 2 maggio 1985 di approvazione dei programmi triennali di sviluppo di cui alla legge 18 aprile 1984 n. 80, relativi alle Regioni Campania e Basilicata, con cui è stata disposta l'anticipata assegnazione alle citate Regioni rispettivamente di 537 miliardi e di 210 miliardi a valere sui fondi destinati alle Regioni del Mezzogiorno per i programmi regionali di sviluppo e di 297 miliardi alla Regione Campania a valere su future assegnazioni;
- vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1984 con cui è stato approvato il Piano concernente i completamenti e i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno ed è stata attribuita una prima assegnazione finanziaria di 5.550 miliardi di cui 5.000 a valere sulle risorse stabilite dalla citata legge n. 651;
- considerato che alle disponibilità dell'intervento straordinario andrà ad aggiungersi nel triennio 1985-1987 l'acquisizione di risorse finanziarie dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, stimate nel complesso delle attività finanziabili dal Fondo predetto in 3.000 miliardi di lire nell'arco del triennio ed in ragione di 1.000 miliardi annui;
- considerato che l'impiego delle risorse di cui al d.d.l. 2857 Camera è subordinato alla sua definitiva approvazione;
- considerato che sulle risorse di cui alla citata legge n. 651, già utilizzate per l'ammontare di 5.000 miliardi con la delibera del CIPE del 20 dicembre 1984, è opportuno disporre una seconda assegnazione al Piano dei completamenti di cui al D.L. 18 settembre 1984 n. 581, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1984 n. 775, per un importo di 4.800 miliardi di lire, cui vanno aggiunti 500 miliardi a valere sulle disponibilità assegnate all'intervento straordinario nel Mezzogiorno dal d.d.l. n. 2857 Camera e quindi per un complesso di 5.300 miliardi. Per le finalità di cui al Programma triennale risultano ancora disponibili 5.200 miliardi di lire, fermo restando che ad ulteriori esigenze per il Piano dei completamenti si provvederà a valere sulle nuove assegnazioni finanziarie;
- considerato che ai sensi dell'art. 2, quarto comma della citata legge n. 651 il CIPE, nell'approvare il programma adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali,

regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle Partecipazioni Statali e degli altri enti pubblici interessati, nonché con gli interventi finanziati dalle Comunità Europee;

— considerato che per consentire che tale azione propositiva si configuri come idonea a conseguire gli obiettivi del Programma triennale è altresì necessario che l'intervento straordinario e, più in generale, l'intervento pubblico possa dotarsi di una apposita metodologia di analisi e di proposta nonché della struttura tecnica atta a gestirla;

— vista la proposta di Programma triennale trasmessa dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 13/GAB del 28 gennaio 1985;

— visti i pareri del Comitato dei Rappresentanti delle Regioni Meridionali espressi nelle sedute del 12 febbraio, del 4 luglio e del 9 luglio 1985;

— sentita la Commissione Bicamerale per il Mezzogiorno che si è espressa con il parere reso nella seduta del 28 marzo 1985;

— viste le integrazioni trasmesse dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota del 15 giugno 1985;

— udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

delibera

A) – Programma triennale di intervento 1985-1987

È approvato il Programma triennale per il Mezzogiorno 1985-1987 di cui alla premessa che viene a far parte integrante della presente delibera.

Il Programma, il cui obiettivo di fondo è la crescita dei livelli occupazionali, propone una strategia di sviluppo autocentrato e integrato, mirato ai seguenti obiettivi di medio e lungo periodo:

a) stimolare la crescita di forze sociali e culturali endogene al Mezzogiorno, capaci di alimentare uno sviluppo coerente con gli orientamenti delle economie avanzate e con le tendenze del mercato internazionale;

b) ammodernare gli apparati della Pubblica Amministrazione locale e dei servizi per conseguire una crescita delle capacità organizzative, progettuali ed imprenditoriali esistenti e per raggiungere nuovi equilibri tra interesse pubblico e le forze del mercato nella gestione dei servizi;

c) valorizzare il capitale fisso sociale esistente, anche attraverso una larga diffusione di qualificati modelli gestionali;

d) accrescere la competitività delle industrie di trasformazione esistenti, privilegiando interventi di tipo orizzontale che creino «un ambiente idoneo all'impresa», e potenziando i fattori che contribuiscono all'efficacia e alla modernizzazione dei processi di produzione;

e) valorizzare le opportunità offerte dall'agricoltura meridionale, accentuando i processi di industrializzazione e di commercializzazione e promuovendo «un ambiente» favorevole allo sviluppo di attività economiche a monte (agro-industria) ed a valle (agro-alimentare) dell'agricoltura;

f) promuovere lo sviluppo delle nuove tecnologie che si collocano all'interno dei grandi programmi nazionali ed europei (energetica, nuovi materiali, micro-elettronica, telecomunicazioni, informatica) per il loro carattere di rivitalizzazione delle industrie tradizionali e di stimolazione di nuove attività economiche;

g) utilizzare le nuove tecnologie per il riassetto dei sistemi territoriali e delle aree urbane e per la valorizzazione delle aree interne, anche al fine di potenziare e qualificare la capacità turistica del Mezzogiorno.

Le azioni organiche che il programma triennale propone per la graduale attuazione degli obiettivi predetti si ispirano ai seguenti criteri:

1) Assicurare la congruenza degli interventi rispetto agli obiettivi di crescita dell'occupazione e dell'equilibrio negli scambi commerciali.

In questa attività assumono priorità:

- azioni mirate ad incentivare la «sinergia intersettoriale» e la considerazione dell'esistente con le tecnologie motrici della crescita, accordi e «joint-ventures» commerciali, industriali, scientifiche, tecnologiche, tra operatori interni all'area meridionale e soggetti nazionali ed esteri;
- azioni che incidono sulla competitività e la produttività del sistema economico meridionale.

2) Migliorare le condizioni di lavoro, la qualità dell'ambiente e della vita, lo sviluppo di nuovi servizi per la popolazione, dando priorità agli interventi mirati ad accelerare il processo di:

- qualificazione del sistema formativo di base, della formazione professionale, della formazione permanente extra-scolastica, anche con reti e sistemi tecnologici avanzati, che implicino il coinvolgimento di un vasto numero di operatori amministrativi, sociali e scientifici;
- sostegno allo sviluppo dell'industria dell'informazione;
- potenziamento, ristrutturazione e miglioramento della rete dei servizi sociali e di comunicazione delle aree urbane;
- innesco di opportunità, strumenti ed iniziative per la valorizzazione economico-sociale delle aree interne.

3) Accelerare e sostenere il protagonismo dei soggetti meridionali sul piano tecnologico, industriale ed economico; assumono priorità gli interventi mirati allo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e di attività economiche ad esse associate, dove la dinamica di sviluppo è rapida, anche se i mercati corrispondenti sono ancora limitati. Le azioni organiche individuate dal Programma triennale mirate a qualificare i fattori dello sviluppo sono:

1. Sviluppo e qualificazione di aree attrezzate di sviluppo industriale

1.1 attrezzatura aree industriali

1.2 completamenti

1.3 manutenzione straordinaria

1.4 gestione impianti

2. Sostegno all'innovazione

2.1 offerta formativa-qualificata

2.2 offerta scientifico-tecnologica

2.3 sperimentazione del programma Tecnopolis

2.4 sviluppo di reti telematiche

2.5 sviluppo servizi multimediali

2.6 commercializzazione

2.7 energie alternative

3. Sviluppo e qualificazione di moderne forme di gestione delle infrastrutture

3.1 costituzione di nuclei territoriali regionali per la gestione delle opere infrastrutturali

3.2 sperimentazione di modelli per la gestione di opere infrastrutturali

4. Razionalizzazione e sviluppo della risorsa idrica ad uso civile, industriale ed agricolo

- 4.1 sistema idrico Tronto e compensori irrigui alimentati
- 4.2 sistema idrico Pontino e compensori irrigui alimentati
- 4.3 sistema idrico Liri-Garigliano e compensori irrigui alimentati
- 4.4 sistema idrico Velino e compensori irrigui alimentati
- 4.5 sistema idrico Abruzzo Nord e compensori irrigui alimentati
- 4.6 sistema idrico Abruzzo Sud e compensori irrigui alimentati
- 4.7 sistema idrico Biferno e compensori irrigui alimentati
- 4.8 sistema idrico Volturno e compensori irrigui alimentati
- 4.9 sistema idrico Sele e compensori irrigui alimentati
- 4.10 sistema idrico Jonico Sinni e compensori irrigui alimentati
- 4.11 sistema idrico Ofanto Basilicata e compensori irrigui alimentati
- 4.12 sistema idrico Basento Bradano e minori e compensori irrigui alimentati
- 4.13 sistema idrico Fortore e compensori irrigui alimentati
- 4.14 sistema idrico Ofanto Pugliese e compensori irrigui alimentati
- 4.15 sistema idrico Calabria Nord e compensori irrigui alimentati
- 4.16 sistema idrico Calabria centrale e compensori irrigui alimentati
- 4.17 sistema idrico Calabria meridionale e compensori irrigui alimentati
- 4.18 sistema idrico Sicilia nord-occidentale e compensori irrigui alimentati
- 4.19 sistema idrico Sicilia occidentale e compensori irrigui alimentati
- 4.20 sistema idrico Sicilia centro-meridionale e compensori irrigui alimentati
- 4.21 sistema idrico Sicilia nord-orientale e compensori irrigui alimentati
- 4.22 sistema idrico Sicilia centro-orientale e compensori irrigui alimentati
- 4.23 sistema idrico Sicilia sud-orientale e compensori irrigui alimentati
- 4.24 sistema idrico Sicilia isole minori
- 4.25 sistema idrico Sardegna meridionale e compensori irrigui alimentati
- 4.26 sistema idrico Sardegna sud-occidentale e compensori irrigui alimentati
- 4.27 sistema idrico Sardegna nord-occidentale e compensori irrigui alimentati
- 4.28 sistema idrico Sardegna centro-orientale e compensori irrigui alimentati
- 4.29 sistema idrico Sardegna nord-orientale e compensori irrigui alimentati

5. Disinquinamento area napoletana

6. Riqualificazione dei tessuti urbani e rivitalizzazione delle zone interne

- 6.1 completamento studi di fattibilità aree metropolitane
- 6.2 sostegno tecnico-progettuale alla definizione dei programmi socio-economici delle Comunità montane
- 6.3 interventi per lo sviluppo delle aree interne
- 6.4 costituzione rete laboratori socio-tecnici per lo sviluppo delle aree interne
- 6.5 costituzione due centri di ricerca per la riqualificazione delle città meridionali e il recupero delle aree interne.

Il programma prevede inoltre azioni organiche rivolte al sostegno di settori produttivi nei seguenti comparti:

- allevamenti zootecnici
- coltivazioni tipiche meridionali
- forestazione produttiva
- offerta turistica

Il Programma prevede altresì interventi per l'incentivazione finanziaria delle attività produttive, per le iniziative industriali sostitutive, per i servizi reali, l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica.

Il Programma triennale individua nei programmi di attuazione il secondo momento di programmazione, e stabilisce altresì procedure, soggetti istituzionali e competenze per definire e rendere operativi i programmi stessi. Attraverso i programmi di attuazione sono individuati i singoli interventi e i soggetti responsabili della loro attuazione e le procedure per attivare i poteri sostitutivi.

Le risorse destinabili per l'attuazione del suddetto programma sono valutate complessivamente in 20.000 miliardi, di cui 5.200 miliardi a valere sull'apporto di cui alla predetta legge n. 651 del 1983, cui si aggiungeranno quelle provenienti dal FESR.

Le predette risorse in relazione alla loro effettiva disponibilità sono assegnate secondo le seguenti percentuali:

1) 50% per l'espansione e l'ammodernamento dell'apparato produttivo, ai sensi dell'art. 1, lettera b, della legge n. 651 del 1983; da utilizzare per le azioni organiche individuate a tal fine nel Programma triennale e riepilogate nell'allegata tabella «1» che fa parte integrante della presente delibera;

2) 30% per il potenziamento e l'incremento della produttività delle situazioni di ritardo o svantaggio presenti nei territori regionali: territoriali, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n. 651 del 1983, da utilizzare per le azioni organiche individuate a tale fine nel Programma triennale e riepilogate nell'allegata tabella «1»;

3) 20% per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ai sensi del settimo comma dell'art. 2 della legge n. 651 del 1983, comprensivo delle quote già assegnate con delibera CIPE del 2 maggio 1985, secondo la seguente ripartizione percentuale che tiene conto delle situazioni di ritardo o svantaggio presenti nei territori regionali.

Regioni

Ripartizione proposta

Toscana	0,1
Marche	0,4
Lazio	2,9
Abruzzo	6,9
Molise	5,4
Campania	18,1
Puglia	15,0
Basilicata	9,0
Calabria	12,8
Sicilia	17,8
Sardegna	11,6
	100,0

I parametri sopra indicati vanno applicati alla ripartizione dei 4.000 miliardi dopo

aver detratto 50 miliardi da destinare, una tantum, alla Regione Calabria.

Alla erogazione delle predette risorse si provvede, in coerenza con il disposto del predetto comma, in relazione a progetti approvati.

4) Una quota non inferiore al 5% sulle risorse indicate ai precedenti nn. 1) e 2) sarà utilizzata per la promozione di nuova occupazione e la creazione di poli di informazione superiore, ai sensi dell'art. 1, lettera c), della legge n. 651 del 1983, per le azioni organiche di carattere intersettoriale volte alla formazione tecnica e professionale per i servizi destinati alla produzione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente, individuate nel Programma triennale e richiamate nell'allegata tabella «1».

Nell'utilizzo delle risorse destinate alle azioni organiche di sviluppo saranno considerate le esigenze di armonioso sviluppo dei territori delle Regioni, con riguardo anche ai vincoli di priorità per le regioni e le aree particolarmente svantaggiate.

Alla eventuale revisione delle assegnazioni tra le singole azioni organiche, si potrà provvedere con apposite disposizioni del Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno entro un'area di variabilità del 20%.

L'utilizzazione delle risorse acquisibili dal FESR nonché quella delle risorse di cui al disegno di legge n. 2857 Camera, rimane subordinata per le prime, all'accertamento formale delle risorse utilizzabili dagli organismi dell'intervento straordinario e, per le seconde, all'approvazione del provvedimento stesso.

B) – Misure per il coordinamento

a) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, garantisce la massima rispondenza delle misure proponibili al CIPE ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quarto comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651 con le indicazioni e gli obiettivi del Programma triennale. A tal fine è delegato a concordare preliminarmente con le singole Amministrazioni ed Enti una idonea metodologia di rappresentazione dei piani e programmi settoriali, necessaria per evidenziare e conseguentemente verificare l'impatto sul Mezzogiorno sia dei piani e programmi settoriali sia delle politiche generali e plurisetoriali, alla luce delle indicazioni di priorità operativa individuata nel Programma triennale.

Tale valutazione dell'impatto, oltre che agli aspetti connessi alla ripartizione territoriale della spesa pubblica avrà riguardo particolarmente:

- all'obiettivo della crescita dell'occupazione, specie giovanile;
- all'espansione delle attività produttive;
- all'elevazione dei livelli di efficienza gestionale delle imprese e della pubblica amministrazione;
- all'internazionalizzazione del sistema produttivo, con specifico riferimento all'espansione delle esportazioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvarrà di tali valutazioni come base strumentale, oltre che per quanto espressamente previsto dalla legge n. 651, art. 2 commi 4 e 10 – in termini di misure correttive o modificative e di indicazioni atte ad assicurare la coerenza della politica finanziaria – anche per fornire uno specifico supporto conoscitivo e propositivo in materia di effetti sul Mezzogiorno delle varie misure di politica economica in occasione della predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica.

b) Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per l'espletamento delle funzioni propositive in materia di coordinamento dell'intervento ordinario-centrale, regionale e locale con l'intervento straordinario presso il Ministero per il Bilancio e la Programmazione Economica saranno costituiti appositi gruppi di lavoro con il

supporto tecnico di personale delle Amministrazioni interessate, con il compito di effettuare la sopraindicata attività di valutazione dell'impatto sul Mezzogiorno degli interventi ordinari e delle politiche generali, plurisetoriali e settoriali, i cui risultati saranno messi a disposizione anche del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sulla base di tale valutazione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno perverrà ad individuare le possibili misure correttive e gli opportuni aggiustamenti di cui proporrà al CIPE, d'intesa con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, l'adozione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 1/12/1983, n. 651. Le Amministrazioni centrali statali, gli enti pubblici e gli enti di gestione delle partecipazioni statali comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministro per il Bilancio e la Programmazione Economica e al Ministro del Tesoro lo stato di attuazione degli interventi svolti nei territori meridionali in relazione ai relativi programmi.

c) Il necessario coordinamento tra gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e gli interventi finanziati dalle Comunità Europee sarà effettuato in analogia a quello con gli interventi nazionali. A tal fine il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvarrà anche delle articolazioni funzionali e degli indirizzi operativi specificatamente indicati al paragrafo 5.5. del Programma triennale, punti da a) a d).

C) – Piano dei completamenti

Sono destinati al Piano dei completamenti complessivamente 5.300 miliardi, di cui 4.800 miliardi a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 e già disponibili per l'impegno.

Tenuto conto che le incentivazioni alle attività produttive formano oggetto di intervento del Piano triennale, le risorse sopra indicate sono destinate al finanziamento dei completamenti delle opere pubbliche, ivi comprese le attività di liquidazione.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede ad effettuare la ulteriore ripartizione di tali somme.

D) – Attuazione

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla attuazione della presente delibera.

**Tabella 1 – QUADRO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE**

	(miliardi)
A) Assegnazione al Piano dei completamenti a valere sugli stanziamenti della legge 651/83 (Delibere CIPE 20 dicembre 1984 e 19 giugno 1985)	5.000
B) Ulteriore assegnazione al Piano dei completamenti (opere pubbliche, ivi comprese spese di funzionamento e contributo alla SVIMEZ) di cui 4.800 miliardi a valere sulla legge 651/83	5.300
C) Fiscalizzazione degli oneri sociali (L. 155/1985) fabbisogno al 30/5/85 (1)	1.800
TOTALE	12.100
D) Disponibilità residue di cui:	20.000 (2)
1. Espansione ed ammodernamento dell'apparato produttivo (art. 1, lett. b), legge 651) (50% risorse programmabili)	10.000 (3)
1.1. Agricoltura (ivi comprese opere irrigue e incentivi)	(2.500)
1.2. Industria (ivi compresi gli incentivi e le infrastrutture industriali)	(3.500)
1.3. Turismo	(1.000)
1.4. Servizi reali alla produzione	(1.000)
1.5. Sostegno all'innovazione tecnologica	(2.000)
2. Potenziamento e incremento della dotazione infrastrutturale e valorizzazione delle risorse territoriali (art. 1, lett. a), legge 651) (30% risorse programmabili)	6.000 (3)
2.1. Utilizzazione e gestione delle infrastrutture	(500)
2.2. I sistemi idrici ed il disinquinamento delle acque	(3.000)
2.3. Tutela e valorizzazione del territorio (razionalizzazione sistemi urbani e sviluppo aree interne)	(2.500)
3. Promozione di nuova occupazione e creazione di poli di formazione superiore (art. 1, lett. c), legge 651)	Non meno del 5% delle dotazioni imputate alle voci 1) e 2)
3.1 Formazione tecnica e professionale per i servizi reali destinati alla protezione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente	
4. Progetti regionali di sviluppo (20% delle risorse programmabili)	4.000 (4)

Il Presidente delegato: Romita

(1) Ulteriori fabbisogni non ancora quantificabili potranno verificarsi in conseguenza di nuove proroghe degli sgravi contributivi.

(2) Di cui 5.200 a valere sulla legge 651, già disponibili per l'impegno.

(3) Comprese spese di funzionamento.

(4) Comprensivi delle anticipazioni deliberate dal CIPE (2/5/85) a favore delle zone terremotate delle Regioni Campania e Basilicata.

DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

Legge 1° marzo 1986, n. 64

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 61
del 14 marzo 1986

TITOLO I

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

ART. 1

*(Intervento straordinario,
programma triennale per lo sviluppo
del Mezzogiorno e piani annuali
di attuazione)*

1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

Note all'art. 1, comma 1

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. L'art. 1 di detto testo unico così recita:

«Art. 1. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola (a).

(a) In base all'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, i territori meridionali agevolati comprendono le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ed inoltre:

nel Lazio:

- le province di Frosinone e Latina;
- i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina (Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Gorga, Labico, Lanuvio, Montelanico, Nettuno, Pomezia, Valmontone; in parte: Albano Laziale, Colferro, Gavignano, Genzano, Lariano, Roma, Segni, Velletri);
- i comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale (Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Fiamignano, Leonessa, Micigliano, Pescorocchiano, Petrella Scalo, Posta, Vazia);

nelle Marche:

- i comuni della provincia di Ascoli Piceno inclusi nel comprensorio di bonifica del Tronto (Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montegallo, Montepandone Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli, Venarotta; in parte: S. Benedetto del Tronto);

in Toscana:

- le isole d'Elba, del Giglio e di Capraia.

NOTE

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammmodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla 20

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

Il testo dell'art. 1 della legge n. 651/1983 (*Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) è il seguente:

«Art. 1 - L'intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, soprattutto giovanile.

In particolare, l'intervento straordinario prevede:

- a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;
- b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;
- c) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali».

Nota all'art. 1, comma 3:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 651/1983 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente) è il seguente:

«Art. 2 - Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, approva, per il periodo 1984-1986 il programma triennale di intervento, con priorità alle azioni di maggiore rilievo a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla formulazione del programma di cui al comma precedente sulla base delle proposte delle regioni interessate dalla presente legge, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c), le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del citato testo unico.

Il programma disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione del programma stesso e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti medesimi, stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formula altresì i criteri per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44, primo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonché con gli interventi finanziati dalle Comunità europee.

Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al comma precedente.

Per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione del programma triennale.

Il programma triennale determina la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale quota, che non può essere inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo, è ripartita fra le regioni interessate, con le modalità indicate al secondo comma dell'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in relazione a progetti approvati.

Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma precedente le risorse destinate alla realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed analogamente quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali, alle regioni a statuto speciale.

Il programma triennale individua altresì le attività non più di competenza dell'intervento straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione.

Al fine di assicurare la coerenza della politica finanziaria dello Stato e delle regioni meridionali con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base del programma triennale, le proprie indicazioni per l'elaborazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale, del disegno di legge finanziaria nonché delle programmazioni di settore disciplinate da leggi di spesa pluriennale.

Il CIPE, entro il 15 settembre, adotta su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'aggiornamento annuale del programma triennale, nonché le conseguenti misure di coordinamento, nel quadro degli adempimenti di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

Il testo dell'art. 1 della legge n. 651/1983 è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Il decreto-legge n. 581/1984, reca norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite*, l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: «dalla presente legge», sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche».

Il testo dell'art. 44 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 44 - Gli interventi delle Regioni finanziati ai sensi del successivo comma si attuano mediante:

a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate dal progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;

b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'art. 45 riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;

c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi.

Al finanziamento di tali interventi si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'art. 24, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui all'art. 8, nonché con il fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui al precedente art. 43.

Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerità di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonché delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi anzidetti, le Regioni interessate hanno facoltà di avvalersi delle procedure riguardanti l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, previste all'art. 135, e, per quanto applicabili, agli articoli 136, 137 e 138, commi primo, terzo, quinto, sesto e settimo, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilità regionale».

Nota all'art. 1, commi 4 e 5:

Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge n. 651/1983 è riportato nelle note all'art. 1, comma 3.

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

- a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;
- b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;
- c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;
- d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo

piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Coordinamento degli interventi)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonché le proposte per l'aggiornamento del programma triennale.

3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva compe-

Nota all'art. 2, comma 3:

La legge n. 468/1978 riforma alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

tenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro dei tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.

5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.

6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

7. All'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno».

Nota all'art. 2, comma 4:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 651/1983 è riportato nella nota all'art. 1, comma 3.

Nota all'art. 2, comma 7:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 468/1978 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 2, comma 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 (*Bilancio pluriennale*). – Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza e copre un periodo di almeno tre anni e comunque non superiore al quinquennio.

Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, osservata la procedura per la partecipazione delle regioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, quale risulta modificato dall'art. 34 della presente legge.

Esso viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione.

Nel bilancio pluriennale viene indicata, per ciascuna categoria di entrata e per ciascuna categoria e sezione di spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. Le sezioni di spesa dovranno es-

questo di attuazione le regioni, mentre per la parte finanziaria i progetti sono giunti o di interesse nazionale, o di interesse statale, anche ad ordinare l'autonomia, e gli enti pubblici sono intransigenti al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, si ripropone ancora una volta l'istituzione di un dipartimento per il Mezzogiorno.

2. Il termine di riferimento per la ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno.

Il bilancio pluriennale, tenuto conto degli impegni relativi al settore pubblico allargato, fissa il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati.

Il bilancio pluriennale indica altresì il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati.

Il saldo netto da finanziare costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese del conto capitale previste dalla legislazione di spesa a carico degli esercizi finanziari considerati dal bilancio pluriennale. Per le nuove o maggiori spese di parte corrente o per rimborso di prestiti, invece, la relativa copertura finanziaria deve rinvenirsi, sulla base della legislazione vigente, esclusivamente nel miglioramento della previsione per i primi due titoli delle entrate rispetto a quella relativa alle spese di parte corrente.

Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese ivi contemplate, ed è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale».

ART. 3.

(Dipartimento per il Mezzogiorno)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.

2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio

dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti.

ART. 4.

(Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno)

1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo articolo 6.

2. L'Agenzia, con personalità giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale così come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 1, ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.

3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:

- a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo articolo 6, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;
- b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai sensi della presente legge e in conformità alle direttive previste dal programma triennale;

c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.

4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

5. Alla gestione dell'Agenzia è preposto un apposito Comitato composto dal presidente e da 7 componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per la nomina del presidente è richiesto il parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica 3 anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente, sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.

7. Il bilancio dell'Agenzia è formulato con i criteri e le modalità fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio è sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto

Nota all'art. 4, comma 5:

La legge n. 14/1978 reca norma per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal Comitato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

ART. 5.

(Completamenti, trasferimenti e liquidazioni)

1. Presso l'Agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia.

2. All'inizio dell'attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;

Nota all'art. 5, commi 1 e 2:

Il decreto-legge n. 581/1984 reca norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi.

Nota all'art. 5, comma 5:

Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/1970 (*Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario*) è il seguente:

«Art. 8 (*Partecipazione al gettito di imposte erariali*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione

sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di

concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna regione.

Art. 9. (*Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

ART. 6.

(Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno)

1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni – anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno – per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

- a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;
- b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;
- c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

- a) la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

d) la società ITALTRADE ha per oggetto attività di commercializzazione;

e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

l) favorire, con la partecipazione dei

consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

r) promuovere e favorire, anche me-

diante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente articolo 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi.

ART. 7.

(Accordo di programma)

1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestio-

ne, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2., e dall'ar-

Nota all'art. 7, comma 3:

Il testo dell'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/1975) è il seguente:

«La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi».

Nota all'art. 7, comma 5:

L'art. 20 del regio decreto legislativo n. 455/1946 (*Approvazione dello statuto della regione siciliana*), è il seguente:

Art. 20. — Il presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2, 19 comma 1, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale

articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

ART. 8.

(Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito)

Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale.

ed al Governo dello Stato.

L'art. 47 della legge costituzionale n. 3/1948 (*Statuto speciale per la Sardegna*) è il seguente:

«Art. 47. - Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione».

TITOLO II

DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E NORME FINANZIARIE

ART. 9.

(Incentivi finanziari per le attività produttive)

1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;
- b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;
- c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;
- d) favorire l'occupazione.

2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:

- a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;

Nota all'art. 9, comma 1:

Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 9, comma 2:

La legge n. 308/1982 reca norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;

c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme del presente Titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:

a) ai settori produttivi agevolabili;

b) ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;

c) all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;

d) alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;

e) all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflattore degli investimenti lordi riportati nella «Relazione generale sulla situazione economica del paese».

4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63 e i contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.

Nota all'art. 9, comma 4:

Il testo degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91, e dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63. (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali). — Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.

Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire (v. però art. 9, comma 8, della legge qui pubblicata) di investimenti

Art. 69. (*Contributi in conto capitale*). — Per la realiz-

zazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

- a) *fino a 7 miliardi: 40 per cento;*
- b) *sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;*
- c) *per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.*

Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo.

In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, e il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente. La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso. L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, è imputato sugli importi di cui all'art. 24. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite conven-

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

7. Gli scaglioni di investimenti di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono così modificati:

- a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;
- b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;
- c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

8. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

zioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle Regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le Regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico.

Nota all'art. 9, comma 7:

Il testo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Nota all'art. 9, comma 8:

Il testo dell'art. 63 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

- a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;
- b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

10. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito *pro capite*.

11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppres-

Nota all'art. 9, comma 10:

Il testo dell'art. 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Nota all'art. 9, comma 11:

Il testo dell'art. 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Il testo dell'art. 72 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'art. 1 della legge 22 gennaio 1980, n. 10, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 72. (*Procedure per l'ammissibilità alle agevolazioni*). - L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a due miliardi di lire e fino all'importo di 30 miliardi di lire, l'ammissione al credito agevolato e, ove richiesto, al contributo di cui all'art. 69, è subordinata all'accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPI, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il ter-

mine fissato dal decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 73, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, anche per la valutazione delle infrastrutture di uso collettivo necessarie, nonché della documentazione inviata, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, dagli Istituti di credito.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità, nel quale sono indicati, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonché gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dalle disposizioni della presente rubrica, anche agli Istituti di credito e agli interessati.

Le determinazioni assunte nel parere di conformità sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate. Il parere di conformità ha validità di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi.

Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno».

Il testo coordinato dell'art. 3 del decreto-legge n. 156/1976 (*Provvedimenti urgenti in favore dell'industria e dell'artigianato*) è il seguente:

«Art. 3 - Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del CIPE. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.

La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il CIPE, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del CIPE sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25% dell'ammontare dell'investi-

12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico.

mento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal CIPE o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma».

Note all'art. 9, comma 12:

Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 389/1982 (*Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno*), limitatamente alla parte che si riferisce all'anticipazione di contributi in conto capitale (commi sesto, settimo, ottavo e nono) è il seguente:

«La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'art. 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla base della istruttoria definitiva degli istituti di credito, ad anticipare, nella misura del 50 per cento, il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire, localizzate nelle aree - colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate dai rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti dai processi di ristrutturazione - indicate dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci e i trenta miliardi di lire, l'anticipazione di cui al precedente comma è corrisposta fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino al 25 per cento per la parte eccedente tale importo di dieci miliardi.

L'anticipazione è concessa a richiesta dell'impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione della iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell'investimento fisso ammesso, accertato da una specifica perizia giurata.

Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo».

Il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 70. (*Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca*). - Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capi-

mento. Al verificarsi di tali fatti, il Ministro per il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro delle Finanze, può disporre la concessione del contributo di cui al comma 4 del presente articolo.

Nota all'art. 9, comma 13:

Il testo dell'art. 7 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno v. nella nota all'art. 9, comma 21. Per il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno v. nelle note all'art. 9, comma 12.

13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della

tale di cui al precedente art. 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:

a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;

b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.

Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro».

Nota all'art. 9, comma 13:

Per il testo dell'art. 83, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno v. nella nota all'art. 9, comma 21.

Per il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno v. nelle note all'art. 9, comma 12.

Nota all'art. 9, comma 14:

Il testo degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste dal precedente comma per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità finanziarie da impiegare ai sensi dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.

16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

Nota all'art. 9, comma 15:

Il testo dell'art. 33 della legge n. 949/1952 (*Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione*), come modificato dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è il seguente:

«Art. 33. (*Credito all'artigianato*) – La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammmodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860».

17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

19. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

20. All'articolo 11 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole: «per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti», sono sostituite, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: «per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti».

Nota all'art. 9, comma 20:

Il testo dell'art. 11 del decreto-legge n. 23/1979 (*Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale*), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 11. - Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere concesso, limitatamente agli investimenti fissi avviati a realizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal precedente art. 2, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

I comitati interministeriali previsti dalle leggi di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sciolti».

21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all'articolo 83 del citato testo unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Nota all'art. 9, comma 21:

Il testo dell'art. 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 83. (*Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriale*). — La società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, costituita dalla Società finanziaria meridionale di cui all'articolo seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base dei criteri e modalità fissati dal CIPI.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo comma, è autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale di cui all'art. 69 e dei contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato, ai sensi dell'art. 63.

Il relativo onere grava per la parte corrispondente al contributo in conto capitale sullo stanziamento di cui all'art. 24 e per la parte corrispondente al contributo in conto interessi sulle disponibilità del Fondo Nazionale per il credito agevolato destinate ai territori di cui all'art. 1, previste dall'art. 68.

L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente è determinato ad un tasso di attuazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto.

La società locatrice di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.

Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Società finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purché essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici esercizi e d'imposta di registro.

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto all'imposta fissa di registro di L. 5.000.

22. A valere sul fondo previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli, 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni.

I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS nonché gli istituti regionali per il credito a medio termine, previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di cui al primo comma e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale».

Note all'art. 9, comma 22:

La legge n. 517/1975 reca disposizioni in materia di credito agevolato al commercio. L'art. 6 della medesima legge istituisce il fondo per il finanziamento delle agevolazioni recate dalla legge e detta norme relative alla gestione del fondo affidata ad un apposito comitato.

Il testo degli articoli 60 (come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni nella legge 29 marzo 1979, n. 91) e 61 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente (per il testo dell'art. 69 v. nella nota 9, comma 4):

«Art. 60. (*Incentivi per la ristrutturazione e riconversione industriale*). — La percentuale massima complessiva dei mutui agevolati, dei contributi sugli interessi nonché dei contributi pluriennali, previsti rispettivamente dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata al 70 per cento del costo globale previsto dai progetti sia di ristrutturazione sia di riconversione realizzati nei territori di cui all'art. 1. Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonché per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'art. 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'art. 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.

Le imprese di cui al decimo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorché i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico.

Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superio-

ART. 10.
(Agevolazioni concernenti l'emissione
di prestiti obbligazionari)

re a 30 miliardi le quali realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti, sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge predetta a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'art. 1.

Tra i progetti di riconversione ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi anche i progetti diretti a sostituire gli impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'art. 1».

«Art. 61. (*Determinazione dei tassi agevolati*). — Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1, il contributo sugli interessi da corrispondersi per finanziamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti ridotto al 30 per cento del tasso di riferimento e il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma dell'art. 4, primo comma, lettera *a*) della legge stessa, è pari al 15 per cento del predetto tasso di riferimento.

51

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia.

ART. 11.

(Incentivi alle iniziative industriali sostitutive)

1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive – per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI – il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente.

ART. 12.

(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica)

1. Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'articolo 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

Nota all'art. 12, comma 1:

Per il testo dell'intero art. 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno v. nella nota all'art. 9, comma 21. Per il testo degli articoli 63 e 69 v. nella nota all'art. 9, comma 4. Il testo dell'art. 59 è il seguente:

«Art. 59 (*sgravio degli oneri sociali*). — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale alle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente Testo Unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, della legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoratori ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente

2. Nelle operazioni di mutuo a medio termine della provvista finanziaria dei propri stabilizzatori di cui si cominciano a prendere gli effetti, si applica un sgravio effettivo del 10 per cento del 1973-1974.

3. Il beneficiario del beneficio, nell'ambito del 1973-1974, è l'azienda che ha ottenuto il mutuo a medio termine della provvista finanziaria dei propri stabilizzatori di cui si cominciano a prendere gli effetti, si applica un sgravio effettivo del 10 per cento del 1973-1974.

4. Il beneficiario del beneficio, nell'ambito del 1973-1974, è l'azienda che ha ottenuto il mutuo a medio termine della provvista finanziaria dei propri stabilizzatori di cui si cominciano a prendere gli effetti, si applica un sgravio effettivo del 10 per cento del 1973-1974.

5. Il beneficiario del beneficio, nell'ambito del 1973-1974, è l'azienda che ha ottenuto il mutuo a medio termine della provvista finanziaria dei propri stabilizzatori di cui si cominciano a prendere gli effetti, si applica un sgravio effettivo del 10 per cento del 1973-1974.

6. Il beneficiario del beneficio, nell'ambito del 1973-1974, è l'azienda che ha ottenuto il mutuo a medio termine della provvista finanziaria dei propri stabilizzatori di cui si cominciano a prendere gli effetti, si applica un sgravio effettivo del 10 per cento del 1973-1974.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite mas-

articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute o per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

Le disposizioni dell'articolo soprariportato sono state via via prorogate. L'ultima proroga è stata disposta, fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1986, dall'art. 2 del D.L. 20 febbraio 1986, n. 34 (pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1986, serie gen.).

simo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo è elevato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno.

3. Alla concessione dei contributi si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.

4. È costituito, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agricole, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili

con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo.

7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali.

8. Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni.

9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 dello stesso testo unico.

10. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

Note all'art. 12, comma 7:

La legge n. 1089/1968 reca providenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato. La legge n. 46/1982 concerne gli interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale. La legge n. 652/1974 reca integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'art. 4 della legge n. 1089/1968, destinato alla ricerca applicata.

Nota all'art. 12, comma 8:

Il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approntato con D.P.R. n. 218/1978, è interamente riportato nelle note all'art. 9, comma 12.

Note all'art. 12, comma 9:

Il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è interamente riportato nelle note all'art. 9, comma 12. Il testo dell'art. 69 è interamente riportato nelle note all'art. 9, comma 4.

Note all'art. 12, comma 10:

Il testo degli articoli 14 e 15 della legge n. 46/1982 (*interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale*) è il seguente:

«Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria.

11. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 15. - Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16. Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi».

Note all'art. 12, comma 11:

Il testo dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 46/1982 (*interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale*) è il seguente:

«Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

12. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 9 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 13.

(Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie)

Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea è autorizzata, a favore delle regioni meridionali, la concessione, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 4, di contributi speciali sulla base di criteri e modalità fissati nel programma triennale di cui all'articolo 1.

ART. 14.

(Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali)

1. Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa, alle imprese

Nota all'art. 14, comma 1:

L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129,

Note all'art. 14, comma 3:

L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Il testo dell'art. 18 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), come modificato dall'art. 14 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, è il seguente:

«La detrazione prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze 29 ottobre 1974.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonché nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del «Fondo» di cui all'articolo 3, che verserà all'erario la relativa imposta secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e il bilancio e la programmazione economica».

Note all'art. 14, comma 4:

Il testo degli articoli 102, 121 e 129, secondo

secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, è elevato al 100 per cento.

comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 102 (*Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno*). — La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'articolo 1, è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

Per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centosettanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima».

«Art. 121 (*Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative agricole nel Mezzogiorno*). — La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese di cui all'art. 102, comma primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori di cui all'art. 1, è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e con le modalità indicate nello stesso art. 102 e fino al 31 dicembre 1980».

«Art. 129 (*Sgravio degli oneri sociali e agevolazioni fiscali per il turismo*), secondo comma — «Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 101 a 105

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IR-PEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

6. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 15.

(Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva)

1. È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

del presente testo unico si applicano anche agli alberghi ed alle altre iniziative di cui all'art. 128, e relative attrezzature – sempre che sussista una organizzazione tecnica degli impianti – nonché agli impianti di trasporto per mezzo di funi».

Note all'art. 14, comma 5:

Il testo dell'art. 105 (*Riduzione delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro*), primo comma del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 218/1978, è il seguente: «L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102».

Note all'art. 15, comma 2:

Il testo dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*), come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 683, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, è il seguente:

«Art. 66 (*Accantonamenti per i rischi su crediti*). – Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento.

3. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali.

4. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

5. La garanzia sussidiaria dello Stato, fino alla concorrenza del 70 per cento dei relativi crediti, è anche concessa alle imprese industriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che esportano beni di consumo e strumentali ovvero eseguono lavori all'estero nei casi in cui la mancata riscossione non sia imputabile alle imprese medesime e il rischio dell'operazione non sia in altro modo garantito, assicurato o assicurabile dalla SACE.

Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'art. 57 limitatamente alla parte non compensata degli accantonamenti. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso.

Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino al riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Gli accantonamenti per i rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio».

Note all'art. 15, commi 3 e 4:

Il testo dell'art. 20, primo comma, della legge n. 675/1977 (*Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore*), come modificato dall'art. 12-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 23, aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 1979, n. 91, è il seguente:

«È costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f), della presente legge».

Nota all'art. 15, comma 5:

Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

6. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo gravano sui fondi di cui alla presente legge.

ART. 16.

(Disposizioni riguardanti il personale)

1. Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'art. 16, comma 1:

Il testo dell'art. 9 del decreto legge n. 57/1982 (*Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*), come integrato dall'art. 5 del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, e dall'art. 84-bis della legge 14 maggio 1981, n. 219, aggiunto dall'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è il seguente:

«Art. 9. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti. (Il termine di validità delle disposizioni del presente comma è stato più volte prorogato).

Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'art. 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'art. 3, secondo comma, della medesima legge. I finanzia-

menti previsti all'art. 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980 n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.

Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sulla attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.

Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'art. 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 2.220 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce «Difesa del suolo».

2. Al momento della definizione della pianta organica dell'Agenzia di cui all'articolo 4, il personale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, nonché quello di cui al precedente comma 1, non utilizzato ai sensi del medesimo articolo 2-bis, è trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto articolo. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

Note all'art. 16, comma 2:

Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 581/1984, aggiunto dalla legge di conversione n. 775/1984 (*Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno*), è il seguente:

«Art. 2-bis - 1. Il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, in servizio al 31 luglio 1984, è collocato senza soluzione di continuità giuridica ed economica in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto per essere trasferito negli organismi dell'intervento straordinario anche per l'utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché delle amministrazioni dello Stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.

2. Il trasferimento agli organismi dell'intervento straordinario è disposto con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base di appositi criteri oggettivi definiti sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto delle richieste formulate dagli organismi stessi; il trasferimento alle amministrazioni dello Stato, agli enti autonomi territoriali e agli altri enti pubblici, su loro richiesta, è disposto - sentite le organizzazioni sindacali - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 17.
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'eser-

3. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera».

Note all'art. 17, comma 1:

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 approva il testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno. Taluni articoli del testo unico sono riportati nelle presenti note.

Il decreto-legge n. 581/1984, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 775/1984, detta norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'ultima delle disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980 è stata in realtà disposta fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 7 marzo 1986, n. 60 (la pubblicazione del testo coordinato è prevista nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1986).

L'art. 20, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è il seguente:

«Art. 20 (*Durata di attività*). — La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980».

La durata della Cassa per il Mezzogiorno è stata ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 1984 con i seguenti provvedimenti: decreto-legge n. 898/1980 non convertito in legge; decreto-legge n. 36/1981, convertito in legge, con modificazioni, nella legge n. 163/1981; decreto-legge n. 541/1981 non convertito in legge; decreto legge n. 679/1981 convertito in legge, con modificazioni, nella legge n. 13/1982; decreto-legge n. 389/1982 convertito nella legge n. 546/1982; legge n. 941/1982; decreto-legge n. 54/1983 non convertito in legge; legge n. 132/1983; legge n. 651/1983. Successivamente è stata istituita la gestione di liquidazione con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1984. Da ultimo il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 novembre 1984), ha istituito la gestione commissariale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Nota all'art. 17, comma 2:

Il testo unico richiamato è il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978.

cizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

4. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, che sono a tal fine abilitati alla provvista all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione dell'Agenzia stessa.

5. Sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, è concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. A partire dall'anno finanziario 1987, in appositi allegati agli stati di previsione

Note all'art. 17, comma 5:

Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 17, comma 6:

Il testo dell'art. 107 del testo unico delle leggi sugli

della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridica, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'articolo 107 del citato testo unico, nonché i capitoli di spesa per i quali è prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 è il seguente:

«Art. 107 (*Riserva di investimenti pubblici*). — Fino al 31 dicembre 1980, è riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.

Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1. Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.

Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.

Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1.

Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è riservata ai territori di cui

«Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di

conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno».

8. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonché l'illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

9. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonché nella gestione del Commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle Società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e comunque connessi alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla speciale disciplina prevista da tale articolo.

10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

Nota all'art. 17, comma 10:

Il testo dell'art. 170 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 170 (Contributi finanziari alla SVIMEZ). — Per la prosecuzione, nella nuova fase dell'intervento straordinario, dell'attività di studio e di ricerca della Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, e per assicurare la collaborazione dell'Associazione predetta agli organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi per il Mezzogiorno, è concesso alla Associazione predetta, per il quinquennio 1976-1980 un contributo annuale che, a modifica di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 392, e dall'art. 11, comma primo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è fissato nella misura di lire 600

11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi

milioni.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le disponibilità di cui all'art. 24 del presente testo unico».

Nota all'art. 17, commi 14 e 15:

Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico per una quota pari almeno al 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

16. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all'articolo 113, primo comma, del citato testo unico, è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

18. Contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge è soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.

19. Fino all'avvio dell'attività dell'Agenzia in conformità all'assetto organizzativo e funzionale conseguente alla ema-

Nota all'art. 17, comma 16:

Il testo dell'art. 113 (*Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane*), primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente: «Salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonché agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonché nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277».

Nota all'art. 17, comma 17:

Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 17, comma 18:

L'art. 11 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, istituiva una apposita segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, composta da personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché da esperti.

Nota all'art. 17, comma 19:

Il decreto-legge n. 581/1984, reca norme urgenti

nazione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 4 e per l'attuazione dell'articolo 5, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775.

ART. 18. (Disposizioni finanziarie)

1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziati ai sensi delle precedenti disposizioni legi-

per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Note all'art. 18, comma 1:

Il testo dell'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è riportato nelle note all'art. 12, comma 1.

Il testo dell'art. 4, primo comma, della legge n. 651/1983 (*Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) è il seguente:

«Per assicurare la continuità degli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato, per il triennio 1984-1986, l'ulteriore apporto di lire 15.040 miliardi – comprensivo della quota di cui al secondo comma dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 – in aggiunta alle somme già stanziati con precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché all'autorizzazione di lire 1.800 miliardi di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132».

Il decreto-legge n. 44/1985 detta norme per la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

slative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi straordinari nel Mezzogiorno» e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trienna-

le 1985-1988, allo stesso capitolo 9001 - IM - Interventi straordinari nel Mezzogiorno - all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi straordinari nel Mezzogiorno» e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trienna-

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporvi, per ogni anno, le somme corrispondenti al programma triennale approvato dal CIPE.

LEGGE STRAORDINARIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO

Nota all'art. 18, comma 3:

Il testo dell'art. 25 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 25 (Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti). - In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'art. 158».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

74

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 786,
CONCERNENTE MISURE STRAORDINARIE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO**

Legge 28 febbraio 1986, n. 44

testo del Decreto Legge 30.12.1985 n. 786,
coordinato con la legge di
conversione 28.2.1986 n. 44, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10
marzo 1986

le 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1988, ~~utilizzando~~ utilizzando gli accantonamenti «Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno» e «Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato

**CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI
DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 786,
CONCERNENTE MISURE STRAORDINARIE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO**

Legge 28 febbraio 1986, n. 44

Testo del Decreto Legge 30.12.1985 n. 786
coordinato con la legge di
conversione 28.2.1986 n. 44 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10
marzo 1986

Art. 1.

1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, *le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi*, aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

- a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;
- b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui

NOTE

Note all'art. 1 del decreto:

– Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

L'art. 1 di detto testo unico così dispone:

«Art. 1. (*Sfera territoriale di applicazione*). – Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

– Il D.L.C.P.S. n. 1577/1947, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, reca provvedimenti per la cooperazione. Si trascrivono, nell'ordine di citazione, i testi degli articoli 13 e 26 e del terzo comma dell'art. 23 di detto decreto:

«Art. 13. (*Riordinamento del registro prefettizio*). – Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritti:

- a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
- [*Seguiva la lettera b) soppressa dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127*].

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

Sezione cooperazione di consumo;

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno. *Per il terzo anno il contributo è concedibile sempreché dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative;*

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

1-bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato.

1-ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo articolo 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione ai soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

1-quater. Nelle società di cui al precedente comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della do-

Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista».

«Art. 26. [come modificato dall'art. 1 della legge di ratifica n. 302/1951] (*Requisiti mutualistici*). – Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati – a scopi di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative».

«Art. 23, terzo comma [come sostituito dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127]. – È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci».

– Il D.L. n. 561/1985 aveva lo stesso argomento del presente decreto.

La data della sua entrata in vigore era fissata dall'art. 2 per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (data di pubblicazione 24 ottobre 1985; data di entrata in vigore 25 ottobre 1985). Per effetto dell'art. 2 della legge di conversione del presente decreto (v. appresso) permane la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del predetto decreto.

– La legge n. 646/1982 reca disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, integrazioni delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica calamità*), 10 febbraio 1962, n. 57 (*Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori*) e 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro la mafia*); istituisce infine una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

– L'art. 1 del D.M. 18 gennaio 1986 proroga al 31 marzo 1986 il termine di cui al primo comma dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985) del seguente tenore:

«Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 q.li ovvero di peso complessivo superiore a 115 q.li».

manda di agevolazione.

2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Tali criteri e modalità tengono conto:

- a) dell'opportunità di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilità che comprovino le prospettive di mercato e l'economicità di gestione;
- b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561; o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle società;
- c) della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;
- d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
- e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;
- f) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;
- g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società a prevalente composizione femminile.

3. Nella valutazione dei progetti viene data priorità a quelli connessi all'introdu-

zione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche agricole, *alla produzione di beni sostitutivi di importazioni*, al risparmio energetico ed ai servizi alle imprese, tra i quali servizi di gestione contabile, ricerche e promozione di mercato, consulenza organizzativa, commercializzazione di prodotti agricoli, servizi di informatica.

4. Presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in settori prioritari, *con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione*, di promozione di attività di formazione, di proposta di ammissibilità alle agevolazioni.

5. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è composto da un esperto designato dal Ministro stesso con funzioni di presidente, da un esperto designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di vice presidente, nonché dai presidenti dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, o da loro delegati, *nonché da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale*.

6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del comitato, *previa deliberazione del co-*

mitato stesso, può stipulare convenzioni con Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati.

7. Il comitato, d'intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.

7-bis. Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente.

8. Le domande delle cooperative e delle società di cui al precedente comma 1 volte ad ottenere le agevolazioni finanziarie, dirette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono presentate agli organismi periferici all'uopo indicati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al Ministro medesimo, il quale delibera l'ammissibilità dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al precedente comma 4. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla loro economicità e produttività, il comitato si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da cinque esperti nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti.

9. Le domande sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio, che *esprime* entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

10-bis. Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l'autorità che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.

10-ter. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987.

11. Le disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 14 sono versate alla Cassa depositi e prestiti che istituisce apposita contabilità separata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto.

12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, può disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso.

14. All'onere di lire 120 miliardi derivante per l'anno 1985, dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo – ivi comprese le spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro – si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile», a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il triennio 1986-88.

14-bis. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 dicembre 1985.

(Il comma 2 è soppresso).

Nota all'art. 2 della legge (v. «N.B.»):

V. la terza nota all'art. 1 del decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

10. Fatta salve la disposizione dell'art. 12 della legge 12 settembre 1985, n. 561, la quale è autorizzata a varare provvedimenti per la realizzazione di opere di infrastruttura e di servizi alla popolazione, nonché per la gestione delle risorse finanziarie, il presente decreto è approvato dal Consiglio dei Ministri.

11. Il presente decreto è approvato dal Consiglio dei Ministri, con la partecipazione del Ministro delle Finanze, del Ministro dell'Economia e delle Attività produttive, del Ministro dell'Industria e del Commercio, del Ministro dell'Agricoltura, delle Foreste e delle Attività pastorali, del Ministro della Sanità, del Ministro della Pubblica Istruzione, del Ministro della Giustizia, del Ministro della Difesa, del Ministro delle Partecipazioni Statali, del Ministro delle Attività Regionali e del Ministro delle Attività Locali.

12. La disposizione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente decreto è autorizzata a varare provvedimenti per la gestione delle risorse finanziarie, nonché per la gestione delle risorse umane, materiali e strumentali.

13. Partecipano al presente decreto il Ministro delle Finanze, il Ministro dell'Economia e delle Attività produttive, il Ministro dell'Industria e del Commercio, il Ministro dell'Agricoltura, delle Foreste e delle Attività pastorali, il Ministro della Sanità, il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro della Giustizia, il Ministro della Difesa, il Ministro delle Partecipazioni Statali, il Ministro delle Attività Regionali e il Ministro delle Attività Locali.

N.B. - L'art. 2 della legge di conversione dispone quanto appresso: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561».

L'art. 3 della predetta legge dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

14. Il Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del Consiglio di cui al comma 4 del presente articolo, può disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso.

15. All'ordine di lire 120 miliardi, varie per l'anno 1985, dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, vi comprese le spese di funzionamento, sono compresi i relativi oneri, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, con il Ministro del Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del Tesoro, si provvede mediante l'iscrizione delle stanziamenti relativi al capitolo 6001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uso utilizzando l'acconto "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile", a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il triennio 1985-88.

16. Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo concernente l'ordinamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, l'autorizzazione di spesa relativa al presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 780 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente l'ordinamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

17. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO LEGGE 18 SETTEMBRE 1984, N. 581,
RECANTE NORME URGENTI PER LA PROSECUZIONE
DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO**

Legge 17 novembre 1984, n. 775

testo del Decreto Legge 18.8.1984, n. 581,
coordinato con la legge di
conversione 17.11.1984, n. 775,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323
del 23 novembre 1984

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO
RECANTE NORME URGENTI PER LA PROSECUZIONE
DEL DECRETO LEGGE 18 SETTEMBRE 1984, N. 581,
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI

Legge 17 novembre 1984, n. 775

del 23 novembre 1984
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 328
conversione 17.11.1984, n. 775,
coordinato con la legge di
testo del Decreto Legge 18.9.1984, n. 581.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del presente decreto. L'art. 2 della predetta legge dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.

1. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, cura gli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Cassa per il Mezzogiorno e presenta, entro il 31 ottobre 1984, al Ministro del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione degli interventi straordinari, con particolare riguardo alle opere pubbliche ed alle incentivazioni delle iniziative produttive in corso alla data del 31 luglio 1984, formulando indicazioni in ordine ai complessivi fabbisogni finanziari, con la precisazione degli eventuali interventi integrativi occorrenti per garantire la funzionalità delle opere medesime. *Il rapporto viene trasmesso dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.*

2. *Il CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo-*

giorno formulata sulla base del rapporto di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, approva un piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi compresi i collaudi, i pagamenti finali e il contenzioso.

2-bis. *Nel piano sono individuati i criteri per la realizzazione:*

- a) *delle opere in corso, al fine di garantire il completamento funzionale;*
- b) *delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati alla data del 31 luglio 1984;*
- c) *degli interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di incentivi industriali e agricoli, della definizione tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri già concessi, nonché dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e di quelli finanziati con prestiti esteri.*

2-ter. *Nel piano sono inoltre individuati:*

- a) *i soggetti che provvedono ai completamenti ed i soggetti destinatari dei trasferimenti delle opere anche ai fini della gestione e della manutenzione;*
- b) *i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del piano e degli altri interventi previsti dalla legge di conversione del presente decreto, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilità*

AVVERTENZA:

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di Grazia e Giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 19 settembre 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 17 novembre 1984, n. 775 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 17 novembre 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

finanziarie;

c) le modalità di esecuzione sulla base della legislazione vigente.

2-quater. Al finanziamento e alla realizzazione degli interventi e dei programmi approvati entro il 31 luglio 1984, non rientranti nelle precedenti lettere, insieme a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, si provvede in conformità di tale legge, delle disposizioni del presente decreto e della relativa legge di conversione e del programma triennale del Mezzogiorno da approvarsi entro il 31 gennaio 1985.

(Il comma 3 è soppresso).

4. Per lo svolgimento dei compiti affidati dalle norme vigenti e per provvedere, anche a favore delle regioni meridionali, agli adempimenti relativi a studi, ricerche e indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può avvalersi, per quanto necessario, dell'organizzazione della gestione commissariale nonché, mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti pubblici e privati.

(I comma 5 e 6 sono soppressi).

Art. 2.

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo, con legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° agosto 1984, fino al 31 ottobre 1985, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno. Per quanto non previsto dal presente decreto, come modificato dal-

88

la legge di conversione, si applicano le norme del testo unico medesimo e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali.

2. Con riferimento alle attività del commissario sono altresì prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17, 21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Ferme restando le disposizioni della legge 26 novembre 1975, n. 748, con gli adeguamenti recati dalle norme del presente decreto, per la realizzazione dei programmi speciali previsti in attuazione dei regolamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - fuori quota - provvedono, nei territori diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le competenti amministrazioni statali con i criteri e le modalità di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti del commissario di Governo per la cessata Cassa per il Mezzogiorno adottati in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 dell'8 agosto 1984, concernente soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, in servizio al 31 luglio 1984, è collocato senza soluzione

di continuità giuridica ed economica in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto per essere trasferito negli organismi dell'intervento straordinario anche per l'utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché delle amministrazioni dello Stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.

2. Il trasferimento agli organismi dell'intervento straordinario è disposto con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base di appositi criteri oggettivi definiti sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto delle richieste formulate dagli organismi stessi; il trasferimento alle amministrazioni dello Stato, agli enti autonomi territoriali e agli altri enti pubblici, su loro richiesta, è disposto — sentite le organizzazioni sindacali — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.

3. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

Art. 2. (*)

Gli interventi e le attività previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, sono realizzati in via temporanea da un commissario governativo, sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,

che le esercita in conformità dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il commissario governativo è affiancato da un comitato tecnico-amministrativo, da lui presieduto, composto da sette membri, scelti tra esperti in materia giuridica, economica e finanziaria.

Il commissario governativo ed il comitato tecnico-amministrativo sono nominati con le modalità previste dall'art. 14 del predetto testo unico, e successive modificazioni.

La Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno prevista dall'articolo 4 del citato testo unico, esprime parere sulla nomina del commissario governativo e di ciascun membro del comitato tecnico-amministrativo di cui ai commi precedenti, secondo le procedure di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 gennaio 1978, numero 14.

Il collegio dei revisori, nominato ai sensi dell'articolo 17 del medesimo testo unico, resta in carica, nella attuale composizione, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e i suoi componenti sono collocati fuori ruolo.

Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza, il commissario governativo si avvale delle strutture e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno. Ai fini della esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, da parte del commissario governativo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può impartire specifiche direttive intese, tra l'altro, ad accelerare i tempi di esecuzione delle opere, il contenimento

(*) La legge di conversione porta le seguenti norme negli artt. 2 e 3.

dei relativi costi, a promuovere la partecipazione di imprese riunite in applicazione degli articoli, 20, 21, 22, 23 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni, nonché ad assicurare il funzionale passaggio delle opere ai soggetti destinatari ai fini della manutenzione e gestione.

Alla concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali ed agricole il commissario governativo provvede sulla base dell'istruttoria degli istituti di credito ed in conformità dei criteri e delle modalità previste dalla legislazione vigente.

Il commissario governativo provvede altresì all'espletamento di tutte le attribuzioni, previste dalla legislazione vigente, di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno nei confronti degli enti collegati di cui all'articolo 39 del testo unico medesimo e della Italtrade, nonché all'esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e di altri programmi speciali comunitari, che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

Il commissario governativo al termine dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, presenta il rendiconto al Ministro del tesoro che con proprio decreto dichiara chiusa a tutti gli effetti la liquidazione stessa con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza il commissario governativo si avvale delle disposizioni del più volte ricordato testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali nonché delle disposizioni contenute nella presente legge.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento

delle attribuzioni di competenza del commissario governativo, compresi quelli occorrenti per fornire l'assistenza tecnica e i contributi finanziari, per un periodo non superiore ad un biennio, agli enti destinatari ai quali debbono essere trasferite le opere della gestione commissariale, gravano sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilità finanziarie. A valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della citata legge n. 651, è concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) un contributo finanziario di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per l'anno 1985.

Il commissario governativo, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il finanziamento di iniziative di sua competenza, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del commissario medesimo.

Art. 3.

Il commissario governativo nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ.

Fino all'insediamento del commissario governativo, il commissario liquidatore, nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, esercita i poteri di gestio-

ne provvisoria dell'intervento straordinario, già di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. Entro i quindici giorni successivi all'inse-

diamento del commissario governativo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, trasferisce al commissario governativo tutti gli atti relativi all'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Legge 1° dicembre 1983, n. 387

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243
del 1° dicembre 1983

DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Legge 1° dicembre 1983, n. 651

L'ordinamento straordinario della Sicilia nel
settore di cui all'articolo 1 del testo uni-
co della legge sugli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica il marzo 1970, n.
2176, è finalizzato al risanamento socio-
economico e allo sviluppo dei territori
insediati nel quadro dello sviluppo econo-
mico nazionale e al realizzare, mediante
interventi organici, strutturali e appunto
della volta più promozionale, al potenziamento
e allo sviluppo delle attività produttive,
della infrastruttura e dei servizi
sociali, al fine di garantire l'occupazione
della manodopera, soprattutto giovanile.
In particolare, l'intervento straordinario
prevede:

10. Interventi organici consistenti nella
realizzazione di opere pubbliche e di in-
frastruttura generale al servizio dello svi-
luppo come ad esempio: interventi di
viabilità e lavoro d'infrastruttura dei territori,
soprattutto della zona idrica, e di ricon-
figurazione del sistema urbano;

11. Interventi finalizzati allo sviluppo
delle attività produttive, nel complesso le
industriali e le attività promozionali
dell'attività economica, dirette a so-
llecitare l'utilizzazione delle risorse, an-
che naturali, storiche e artistiche, del-
l'area e i servizi sociali ad accrescere l'in-
tegrazione tecnologica e la produttività,
commercializzare e valorizzare la produ-
zione, assicurare la ricerca e la qualifi-
cazione;

12. Attività di assistenza tecnica e di
formazione del quadro, finalizzate agli
obiettivi della presente legge, con parti-

colato

Art. 2.
Finanziamento triennale

Il Consiglio d'amministrazione per la pro-
grammazione economica (CPE) su pro-
posta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, sentito il
Comitato parlamentare per il con-
trollo sugli interventi nel Mezzogiorno,
approva, per il periodo 1984-1986, il
programma triennale di interventi con
priorità alle azioni di maggiore rilievo
a favore delle regioni e delle aree partico-
larmemente svantaggiate.

Il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno propone alla formula-
zione del programma di cui al comma
precedente sulla base delle proposte
della regione interessata dalla presente
legge, sentito il Consiglio del Mezzogiorno
tutti della regioni coinvolte.

Il programma illustra le azioni organiche
di intervento, fornisce le norme di
realizzazione, i soggetti pubblici e privati
coinvoltati nell'attuazione del program-

publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 330
dell'1 dicembre 1983

Il presente programma triennale ha lo scopo di
individuare le iniziative da svolgere al singolo livello
e fornire altresì i criteri per la scelta e
per la attuazione degli interventi previsti nel pro-
gramma regionale di sviluppo d'area d'area
della legge 14, primo comma, lettera c), del
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica il marzo

DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO TRIENNALE
DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Legge 1 dicembre 1983, n. 851

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290
dell'1 dicembre 1983

Art. 1.

Contenuti dell'intervento straordinario

L'intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, soprattutto giovanile. In particolare, l'intervento straordinario prevede:

- a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;
- b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;
- c) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con parti-

colare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.

Art. 2.

Programma triennale

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, approva, per il periodo 1984-1986, il programma triennale di intervento, con priorità alle azioni di maggiore rilievo a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla formulazione del programma di cui al comma precedente sulla base delle proposte delle regioni interessate dalla presente legge, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

Il programma disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione del programma stesso e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti medesimi, stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formula altresì i criteri per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 14, primo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo

1978, n. 218.

Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonché con gli interventi finanziati dalle Comunità europee.

Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al comma precedente.

Per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione del programma triennale.

Il programma triennale determina la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale quota, che non può essere inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo, è ripartita fra le regioni interessate, con le modalità indicate al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in relazione a progetti approvati.

Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma precedente le risorse destinate alla realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed analogamente quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali, alle regioni a statuto speciale.

Il programma triennale individua altresì le attività non più di competenza dell'intervento straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione.

Al fine di assicurare la coerenza della politica finanziaria dello Stato e delle regioni meridionali con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo-

giorno, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base del programma triennale, le proprie indicazioni per l'elaborazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale, del disegno di legge finanziaria nonché delle programmazioni di settore disciplinate da leggi di spesa pluriennale.

Il CIPE, entro il 15 settembre, adotta su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'aggiornamento annuale del programma triennale, nonché le conseguenti misure di coordinamento nel quadro degli adempimenti di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 3.

Disciplina degli interventi

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 30 aprile 1983, n. 132, fino al 30 novembre 1983, sono ulteriormente prorogate fino al 31 luglio 1984, con eccezione dello sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del medesimo testo unico. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni di cui al comma precedente e dalle norme della presente legge.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

Per assicurare la continuità degli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato, per il triennio 1984-1986, l'ulteriore apporto di lire 15.040 miliardi - comprensivo della quota di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 – in aggiunta alle somme già stanziare con precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché all'autorizzazione di lire 1.800 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984-1988. La quota relativa all'anno 1984 è determinata in lire 1.660 miliardi. Alla modulazione della quota residua si provvede, per gli anni finanziari, dal 1985 al 1988, con la legge finanziaria.

All'onere di lire 1.660 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occor-

renti variazioni di bilancio.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di cui al primo comma.

Art. 5.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° dicembre 1983.

ADEMPIMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Decreto Legislativo 11 aprile 1945

Ministero
della Pubblica Istruzione n. 68
del 19 aprile 1945

PROVEDIMENTI ATTUALI

ADEMPIMENTI RELATIVI AI PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Decreto Ministeriale 11 aprile 1986

La disciplina organica dell'attuazione del programma triennale per lo sviluppo del mezzogiorno è contenuta nel decreto

11/77 in particolare, il comma 1 dell'art. 1 della citata legge, relativo ai criteri per la formazione dei piani annuali di attuazione mediante i quali si provvede alla realizzazione del programma triennale di cui è l'attuazione l'attuazione dei piani annuali di attuazione. Il comma 2 dell'art. 1 della citata legge, relativo ai criteri per la formazione dei piani annuali di attuazione, è stato modificato dal decreto 11/77 in particolare, il comma 1 dell'art. 1 della citata legge, relativo ai criteri per la formazione dei piani annuali di attuazione. Il comma 2 dell'art. 1 della citata legge, relativo ai criteri per la formazione dei piani annuali di attuazione, è stato modificato dal decreto 11/77 in particolare, il comma 1 dell'art. 1 della citata legge, relativo ai criteri per la formazione dei piani annuali di attuazione.

Il decreto 11/77 è costituito dal regolamento della legge triennale che si è approvato in data 11/77 del 7 aprile 1986.

Decreto

Art. 1

La legge triennale per lo sviluppo del mezzogiorno è attuata attraverso i piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del mezzogiorno. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato.

con gli obiettivi e le priorità fissate dal programma triennale per lo sviluppo del mezzogiorno. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato.

Al. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato.

Art. 2

Il presente decreto è approvato dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato.

1. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato.

2. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato.

3. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato.

pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1986

I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato. I piani annuali di attuazione sono formulati dal Ministero del Mezzogiorno e sono approvati dal Consiglio di Stato.

Tali piani annuali devono essere approvati dal Consiglio di Stato.

Opinione dell'opinione 11 spoglie 10/11

PROGRAMMA TRIENNALE PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
ADEMPIMENTI RELATIVI AI PRIMI ANNI DI ATTUAZIONE DEL

chickadee
as a winter bird
and often in the

**IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO**

VISTA la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTI in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della citata legge, relativo ai criteri per la formulazione dei piani annuali di attuazione mediante i quali si provvede alla realizzazione del programma triennale; il comma 7 concernente i contenuti dei piani annuali di attuazione; il comma 8 riguardante la formulazione del primo piano di attuazione e il comma 9 che attribuisce al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il compito di fissare con suo decreto, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, i termini e le modalità per gli adempimenti sopraindicati e le procedure sostitutive in caso di carenze delle proposte previste;

SENTITO il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali che si è espresso nella seduta del 7 aprile 1986;

DECRETA:

ART. 1.

Ai fini della formulazione dei piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 maggio di cia-

scun anno, le rispettive proposte al fine della eventuale, relativa inclusione nel piano annuale di attuazione.

Le proposte, che devono essere coerenti con gli obiettivi e le priorità fissati dal programma triennale e devono riferirsi alle attività e alle iniziative di cui all'art. 1, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, hanno ad oggetto:

- A) l'attività di studio, pianificazione e progettazione di interventi;
- B) interventi per i quali sussista la progettazione esecutiva o comunque la definizione a livello esecutivo.

ART. 2.

Relativamente alle proposte di cui alla lettera A) del precedente art. 1 possono essere inclusi nei piani di attuazione ai fini del relativo finanziamento:

- 1) studi e ricerche orientati alla configurazione di azioni programmatiche, di piani di sviluppo socio-economici, di piani territoriali e di connessi progetti preliminari o di pre-fattibilità di opere;
- 2) progetti di massima o di fattibilità di opere e interventi, e connessi studi, indagini ed accertamenti di campo;
- 3) progetti esecutivi di opere ed interventi e connessi studi, indagini ed accertamenti di campo.

La richiesta di finanziamento relativa ai progetti indicati al n. 2) deve essere corredata di norma dall'elaborato degli studi e ricerche di cui al n. 1), mentre quella relativa ai progetti indicati al n. 3) deve essere corredata di norma dagli elaborati progettuali di massima o di fattibilità di cui al n. 2).

Tali elaborati devono essere corredati da

tutti i pareri, consensi, approvazioni e autorizzazioni propri dello specifico livello di progettazione.

La proposta di inclusione nel piano deve essere corredata da un documento monografico dal quale, fra l'altro, risultino la correlazione alle azioni organiche previste dal programma triennale, la valutazione preliminare dei costi e benefici riferiti al contenuto del progetto, le modalità, le procedure e i criteri previsti per l'attuazione degli interventi di cui alla proposta, nonché i tempi previsti per la loro completa esecuzione.

La proposta anzidetta deve altresì essere accompagnata dalla individuazione del soggetto tenuto all'attuazione, dai riferimenti territoriali ed occupazionali, nonché dai riferimenti temporali che, recepiti nel piano, sono vincolanti per tutti gli adempimenti, compresi quelli attinenti ai compiti riservati all'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

ART. 3.

Relativamente alle proposte di cui alla lettera B) del precedente art. 1 ai fini dell'eventuale inserimento nel piano annuale di attuazione, sono ammissibili all'istruttoria interventi corredati da progetto esecutivo munito di tutti i prescritti pareri, consensi, approvazioni ed autorizzazioni. I progetti esecutivi, inoltre, devono essere coperti da polizza assicurativa contro i danni derivanti da errori, omissioni e negligenze del progettista.

L'inserimento nel piano annuale di attuazione di un progetto conferisce al soggetto che risulta designato alla realizzazione dello stesso, la relativa competenza amministrativa e la conseguente responsabilità primaria dell'esecuzione dell'intervento.

Pertanto tale soggetto, agendo nell'ambito delle norme che ne regolano e disciplinano l'attività e rispondendo ai propri organi di controllo, provvede, in partico-

lare, ad approvare in forma definitiva il progetto esecutivo, assumendone ogni responsabilità sotto il profilo tecnico, economico ed amministrativo; a stipulare contratti e convenzioni, ad effettuare appalti ed aggiudicazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; ad assumere ogni onere connesso alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, compresi quelli eventualmente derivanti da proprie omissioni e inadempienze e da contenzioso di qualunque tipo e natura; a predisporre e ad effettuare i necessari controlli e verifiche per accertare in modo continuo la regolarità dello svolgimento dei contratti, e infine ad approvare nei modi di legge i collaudi.

ART. 4.

Le proposte di inserimento nel piano annuale di attuazione relative all'esecuzione di opere e interventi devono essere corredate, oltre che dal progetto esecutivo, da una relazione monografica nella quale siano tra l'altro indicati:

- 1) il riferimento ai progetti generali - regionali, interregionali o di interesse nazionale - ai quali l'intervento proposto si riconduce, per la valutazione tecnica, economica e finanziaria dei costi e dei benefici;
- 2) la valutazione economica dei costi e benefici, nel caso in cui l'intervento proposto abbia esso stesso le caratteristiche di intervento organico e compiuto di cui siano autonomamente rilevabili i parametri economici;
- 3) i riferimenti al programma triennale;
- 4) l'inquadramento in un contesto progettuale compiuto, nel caso in cui l'intervento non sia suscettibile di produrre autonomi benefici, ma sia correlato ad altri interventi;
- 5) la dettagliata analisi dei costi e dei tempi preventivati;
- 6) la valutazione del fattore rischio connesso al livello di attendibilità del progetto ed il relativo calcolo dei proba-

bili imprevisti;

7) l'occupazione diretta ed indiretta connessa all'esecuzione dell'intervento, nonché quella indotta;

8) i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere in base alle leggi vigenti ed alle norme particolari che vincolano il soggetto esecutore;

9) i soggetti che dovranno curare la successiva gestione delle opere realizzate e che di norma si identificheranno negli stessi soggetti esecutori che beneficino dei finanziamenti.

ART. 5. *Definizione del piano*

L'istruttoria e la valutazione delle proposte avanzate, ai fini della formulazione del piano annuale, nei termini e con le modalità previsti nel presente decreto, sono effettuate dal Dipartimento per il Mezzogiorno di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche al fine della promozione, da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di ogni opportuna iniziativa di coordinamento e degli eventuali accordi di programma ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 7 della legge citata.

ART. 6.

In caso di carenza delle proposte ai fini della formulazione dei piani annuali di attuazione, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno individua le attività e le iniziative da includere nei piani annuali al fine di assicurare l'attuazione del programma triennale, avvalendosi allo scopo di organismi pubblici e privati.

ART. 7.

Ai fini della formulazione del primo piano

di attuazione i soggetti indicati nel precedente art. 1, comma primo, trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 28 maggio 1986, le rispettive proposte redatte secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.

In considerazione della brevità dei termini previsti dalla legge per la presentazione delle proposte di cui al comma precedente ed in via del tutto eccezionale, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in deroga alle disposizioni del presente decreto, può inserire nel primo piano di attuazione interventi per i quali sia previsto che i relativi progetti esecutivi possano essere corredati dei prescritti pareri, consensi, approvazioni, autorizzazioni e documentazioni varie entro il limite di centoventi giorni dalla data di approvazione del piano. Il Ministro si riserva di autorizzare l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla stipulazione della convenzione di esecuzione all'atto del perfezionamento della citata documentazione. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l'intervento si intenderà automaticamente revocato ed i mezzi finanziari per esso previsti saranno utilizzati nel successivo piano annuale di attuazione.

Per la formulazione del primo piano di attuazione, in assenza di proposte da parte dei soggetti indicati nel precedente art. 1, comma primo, alla data del 28 maggio 1986, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, definisce direttamente i relativi interventi in conformità del contenuto del programma triennale. Ai fini della formulazione del secondo piano di attuazione le relative proposte saranno presentate entro il 31 gennaio 1987.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

INCENTIVI AD IMPRESE MERIDIONALI FORNITRICI DI SERVIZI REALI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64

Deliberazione CIPI 8 maggio 1986

VISTO l'art. 12, comma 1, della legge 1° marzo 1986 n. 64, che ha modificato l'art. 10 della legge 18 marzo 1975 n. 30, concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la determinazione dei servizi destinati a sostegno delle attività produttive, al fine del riconoscimento alle imprese meridionali fornitrice di tali servizi delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1975 n. 245, o le alternative previste al medesimo art. 31, comma 11, dello stesso testo unico;

VISTO il programma triennale di interventi nel Mezzogiorno approvato dal CIPIS nel dicembre del 10 luglio 1985;

VISTA la proposta del Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno trasmessa con nota del 20 marzo 1986;

DELIBERA:

Sono ammissibili, ai termini previsti dal CIPIS al comma primo dell'art. 12 della legge n. 64 del 1986, i servizi forniti:

- a) servizi di consulenza ed organizzazione;
- b) servizi di consulenza tecnica;
- c) servizi reali delle società di revisione;
- d) patenti;
- e) servizi di informatica e computer;
- f) servizi di telecomunicazioni professionali;
- g) servizi di pubblica utilità e servizi di pubblica sicurezza;
- h) servizi di ingegneria e servizi di ingegneria;
- i) servizi di ingegneria e servizi di ingegneria e di ingegneria dell'edilizia e dell'edilizia.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, della quale sono allegati i regolamenti per l'attuazione del programma triennale, per la determinazione delle specifiche voci di spesa, per la determinazione delle aliquote delle agevolazioni - ai servizi forniti, le quali sono per il computo delle aliquote, ai sensi dell'art. 31, comma 11, dello stesso testo unico.

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 137
del 16 giugno 1986

del 16 giugno 1986
sulla Gazzetta Ufficiale n. 133
pubblicata

Deliberazione CIP 8 maggio 1985

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 1. MARZO 1986, N. 64
INCENTIVI AD IMPRESE MERIDIONALI FORNITRICI DI SERVIZI REALI

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

VISTO l'art. 12, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la determinazione dei servizi destinati a sostegno delle attività produttive, al fine del riconoscimento alle imprese meridionali fornitrici di tali servizi delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in alternativa quelle di cui all'art. 83, comma 11, dello stesso testo unico;

VISTO il programma triennale di interventi nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985;

VISTA la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmessa con nota del 23 marzo 1986;

DELIBERA:

Sono ammissibili, ai benefici agevolati di cui al primo comma dell'art. 12 della legge n. 64 del 1986 citato in premessa,

le iniziative promosse da imprese meridionali che forniscono servizi, rientranti nelle seguenti tipologie, destinati al sostegno delle attività produttive:

- a) servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica);
- b) servizi di consulenza tecnico-economica;
- c) servizi resi dalle società di revisione;
- d) pubblicità;
- e) servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale;
- f) servizi di telecomunicazione a valore aggiunto (non convenzionali);
- g) servizi agro-meteorologici e tecnici per l'agricoltura;
- h) servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informatica utile all'impresa.

Le direttive per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni medesime, per la determinazione delle specifiche voci di spesa agevolabili, saranno adottate dal CIPI al momento della definizione – ai sensi dell'art. 9 – delle misure per il coordinamento delle agevolazioni al settore industriale, e dal CIPE in sede di aggiornamento del programma triennale e della conseguente adozione del piano annuale di attuazione.

le iniziative promosse da imprese meri-
dionali che forniscono servizi, rientranti
nelle seguenti tipologie, destinati al so-
stegno delle attività produttive:

- a) servizi di consulenza ed organizza-
zione (gestione, sviluppo, marketing, di-
stribuzione e logistica);
- b) servizi di consulenza tecnico-
economica;
- c) servizi resi dalle società di revisione;
- d) pubblicità;
- e) servizi di informazione e connesse ser-
vizi di formazione;
- f) servizi di intermediazione a valore
aggiunto (non finanziari);
- g) servizi agro-forestali e tecnici
per l'agricoltura;
- h) servizi di intermediazione tecnologica e
di intermediazione dell'informatica utile
all'impresa.

Le direttive per l'individuazione dei sog-
getti beneficiari delle agevolazioni, i
requisiti per l'accesso alle agevolazioni
medesime per la determinazione delle
specifiche voci di spesa agevolabili, sa-
ranno adottate dal CIP al momento della
definizione - ai sensi dell'art. 9 - delle
misure per il coordinamento delle agevo-
lazioni al settore industriale e dal CIP
in sede di aggiornamento del programma
triennale e della conseguente adozione
del piano annuale di attuazione.

IL COMITATO INTERMINISTRIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

VISTO l'art. 12, comma 1, della legge 17-
marzo 1986, n. 44, che demanda al CIP,
su proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, la determi-
nazione dei servizi destinati a sostegno
delle attività produttive, al fine del rico-
noscimento alle imprese meridionali for-
nitrici di tali servizi delle agevolazioni
finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, o in alternativa quelle di
cui all'art. 83, comma 1, dello stesso
testo unico;

VISTO il programma triennale di inter-
venti nel Mezzogiorno approvato dal
CIP con delibera del 10 luglio 1985;

VISTA la proposta del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno
trasmissa con nota del 23 marzo 1986;

DELIBERA

Sono ammissibili ai benefici agevolati di
cui al primo comma dell'art. 12 della
legge n. 64 del 1986 citato in premessa,

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO

Decreto Ministeriale 3 luglio 1986

pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 255
del 3 novembre 1986

1938
Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 288

Decreto Ministeriale 3 luglio 1938

DELL'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

VISTO il decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

VISTE in particolare le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 10, del citato decreto legge n. 786, le quali stabiliscono che le agevolazioni finanziarie da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA

ART. 1.

(Progetti finanziabili)

Al fine di consentire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, i progetti per nuove

attività per le quali sussistano i seguenti requisiti:

1. predisposizione e presentazione da parte di cooperative o società di cui al successivo art. 2;
2. produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria; fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;
3. ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione in cooperative o società sia attraverso l'assunzione dei lavoratori dipendenti. A tal fine i soggetti indicati, nel caso di assunzione di lavoratori dipendenti, dovranno occupare, tra gli altri, anche lavoratori iscritti nella prima e seconda delle liste di collocamento ai sensi della legge 29/4/1949 n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono comunque temporaneamente esclusi i settori per la produzione di beni che risultino sospesi ai sensi della delibera CIPE 31 maggio 1977 e successive modificazioni.

Nella concessione delle agevolazioni viene data priorità ai progetti: a) indicati all'art. 1, comma 3, del citato decreto legge intendendosi come importazioni soltanto gli acquisti di merci provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità Economica Europea; b) relativi a produzione di beni e forniture di servizi che hanno fatto registrare un particolare sviluppo nel quadro generale dell'economia nazionale e che rilevano un significativo ritardo di presenza nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; c) relativi allo sfruttamento di beni o infrastrutture già esistenti o alla valorizzazione e allo sfruttamento di risorse e prodotti particolarmente disponibili nella zona di operatività del progetto; d) aventi un elevato indice di redditività assoluta; e) corredati da studi di fattibilità che comprovino le prospettive di mercato, l'economicità di gestione e le esperienze professionali dei soggetti partecipanti; f) ubicati nelle zone a più alto livello di disoccupazione; g) che, a parità di condizioni economiche e produttive, siano presentati da cooperative e società a prevalente composizione femminile; h) che prevedano l'ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione in cooperative o società, sia attraverso l'assunzione di lavoratori dipendenti secondo le indicazioni di cui al n. 3 del comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

(Soggetti beneficiari)

Possono beneficiare delle agevolazioni i progetti presentati dai soggetti per i quali sussistano i seguenti requisiti:

1. costituzione come società cooperativa, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, avente le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1 ter, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, ovvero in uno dei tipi di società previsti dal primo e secondo comma dell'art. 2249 del codice civile;

2. maggioranza assoluta, alla data della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, del numero dei partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore, nonché della relativa partecipazione finanziaria che dovrà permanere per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

3. sede legale, amministrativa ed operativa nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 3.

(Misura del contributo in conto capitale e del credito agevolato e spese ammissibili)

Il contributo in conto capitale sulle spese per l'impianto e per le attrezzature è concedibile nella misura del sessanta per cento per i progetti per i quali sussista la priorità prevista dal precedente articolo 1, comma terzo, lett. a); per gli altri progetti il contributo è concedibile nella misura del quaranta per cento elevabile di un ulteriore cinque per cento in presenza di ognuna delle priorità indicate alle successive lettere b), c), d), e), f), g) e h), fermo restando il limite massimo complessivo del sessanta per cento. Comunque il contributo in conto capitale è concedibile limitatamente ai primi cinque miliardi di investimento per le spese di impianto e per le attrezzature.

Il mutuo è concesso nella misura fissa del trenta per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature, ad un tasso di interesse pari al trenta per cento del tasso di riferimento.

Le voci di spesa, per l'impianto e le attrezzature, ammissibili al contributo e al mutuo, al netto dell'IVA, comprendono:

- spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato;
- oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia;
- opere murarie già eseguite o da eseguire, di allacciamento ed assimilate;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e acquisto di brevetti.

Limitatamente alla concessione del mutuo agevolato, tra le spese ammissibili è altresì compresa quella relativa all'acquisto del terreno.

Le spese relative alla realizzazione delle

opere murarie e assimilate sono ammissibili alle agevolazioni nel limite del 40 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite può essere elevato da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, in relazione alla particolarità del settore e della attività.

Per i progetti concernenti la produzione di beni nel settore dell'agricoltura le spese per l'acquisto del terreno sono ammissibili, oltre che al mutuo agevolato, anche al contributo in conto capitale.

Sono escluse da entrambe le agevolazioni le spese per la costruzione e per gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di immobili previsti in progetti relativi alla fornitura di servizi in qualsiasi settore ed a qualsiasi impresa.

Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime.

Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali e comunitarie.

ART. 4.

(Contributo per le spese di gestione)

Il contributo per le spese di gestione è concedibile, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

- spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
- spese per prestazioni di servizi ricevuti, ad esclusione dei canoni per affitto di aziende;
- interessi, sconti e altri oneri finanziari verso banche o altri sovventori, esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.

Nei casi in cui la domanda di ammissione alle agevolazioni sia stata presentata

da una cooperativa la misura del contributo è graduata come segue:

- per il primo anno

1. 75 per cento per i primi 500 milioni di spese ammissibili;
2. 50 per cento per gli ulteriori 500 milioni;
3. 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;

- per il secondo anno

1. 50 per cento per i primi 500 milioni di spese ammissibili;
2. 30 per cento per gli ulteriori 500 milioni;
3. 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;

- per il terzo anno

1. 25 per cento per il primo miliardo di spese ammissibili;
2. 15 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.

Nel caso in cui la domanda di ammissione alle agevolazioni sia stata presentata da una società la misura del contributo è graduata come segue:

- per il primo anno

1. 75 per cento per i primi 400 milioni di spese ammissibili;
2. 50 per cento per gli ulteriori 500 milioni;
3. 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;

- per il secondo anno

1. 50 per cento per i primi 350 milioni di spese ammissibili;
2. 30 per cento per gli ulteriori 650 milioni;
3. 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;

- per il terzo anno

1. 25 per cento per i primi 800 milioni di spese ammissibili;
2. 15 per cento per le spese eccedenti gli 800 milioni di lire.

Il contributo di cui ai precedenti due commi, che tiene conto delle difficoltà relative ai primi esercizi, per il terzo anno è concedibile sempreché dagli allegati alla domanda di ammissione alle agevolazioni prevista dall'art. 5 risulti che lo stesso è necessario per far sì che il

bilancio relativo a quell'anno sia il più vicino possibile al pareggio.

Comunque il contributo per la gestione concedibile non può superare l'importo complessivo di un miliardo per il primo anno, di 750 milioni per il secondo anno e di 500 milioni per il terzo anno.

La misura dell'anticipazione per il primo anno sul contributo per le spese di gestione non può superare il 40 per cento del contributo previsto.

ART. 5.

(Domanda di ammissione)

La domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta in duplice copia secondo il fac-simile di cui all'allegato al presente decreto, diretta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è presentata ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, competenti per territorio. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti in duplice copia:

1. estratto notarile dell'atto costitutivo della cooperativa o della società. Nella ipotesi di società semplice l'esistenza della stessa dovrà provarsi mediante atto notarile;

2. estratto notarile del libro soci; qualora prima della presentazione della domanda siano mutati i soci della cooperativa o della società, ovvero, ove tale libro non dovesse essere tenuto, dichiarazione resa da tutti i soci davanti ad un notaio o ad un pubblico ufficiale comprovante l'età dei soci che formano la maggioranza assoluta;

3. certificato attestante la residenza alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 ottobre 1985, n. 561 o a data anteriore, per i partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

4. certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa del soggetto è ubicata nei territori meridionali;

5. due copie del progetto che si intende realizzare con l'indicazione della relativa localizzazione, degli eventuali fabbisogni formativi e di qualificazione professionale, degli elementi che consentano di attribuire al progetto presentato uno o più dei caratteri di priorità previsti dall'art. 1, comma terzo, del presente decreto e dei livelli di occupazione aggiuntiva determinati dall'iniziativa.

A tal fine i progetti stessi indicheranno, distinti per qualifica, il numero dei lavoratori dipendenti che saranno assunti e la data presumibile di assunzione, specificando le assunzioni dei lavoratori dipendenti che saranno effettuate, ai sensi della legislazione vigente, secondo il criterio di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 1; 6. i conti patrimoniali ed i conti economici presuntivi relativi a ciascuno dei tre esercizi successivi a quello di ammissione alle agevolazioni tenendo conto delle agevolazioni richieste. Detti conti dovranno essere predisposti, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 bis del codice civile;

7. l'analisi dei flussi di cassa annuali prevedibili condotta sulla base dei conti di cui al numero precedente.

I soggetti di cui al comma 1 che ricevono la domanda, dopo aver accertato la regolarità e completezza della stessa e della relativa documentazione, la trasmettono al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile inviando l'altra copia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione competente per territorio per il prescritto parere.

ART. 6.

(Provvedimenti di ammissibilità alle agevolazioni)

Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile provvederà a darsi un regolamento interno di funzionamento.

Il Comitato, avvalendosi dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, della segreteria tecnica e dell'apposito nucleo di valutazione, formula al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, la proposta di ammissibilità alle agevolazioni dell'iniziativa indicando la misura delle agevolazioni stesse e dell'eventuale anticipazione sul contributo per le spese di gestione nonché l'ammontare degli investimenti ammissibili.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in base alla proposta del Comitato, delibera l'ammissibilità alle agevolazioni con proprio decreto contenente gli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, i termini per la realizzazione del progetto e gli elementi di cui al comma precedente.

Inoltre il provvedimento di ammissibilità stabilisce a carico dell'operatore l'obbligo di non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di inizio della attività, i macchinari e le attrezzature ammessi alle agevolazioni e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni stesse ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta.

Il provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni è comunicato da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al soggetto richiedente, alla Regione territorialmente competente e, per l'attuazione, alla Cassa depositi e prestiti.

Nell'ipotesi in cui il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non ritenga ammissibile alle agevolazioni il progetto proposto dal Comitato, lo rinvia al Comitato stesso, con l'indicazione delle motivazioni del diniego di ammissione, per un ulteriore definitivo esame, e delle eventuali modificazioni progettuali.

ART. 7

(Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni)

Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione, a favore dei soggetti beneficiari, del contributo in conto capitale, del mutuo agevolato e dei contributi per le spese di gestione.

Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, è quello vigente per il bimestre nel quale avviene la concessione.

La Cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, previo apposito nulla osta rilasciato dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile o dagli organismi periferici all'uopo da esso incaricati, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 6. Dopo ciascuna erogazione effettuata dalla Cassa depositi e prestiti, il predetto Comitato o gli organismi periferici provvedono a tempestivi accertamenti sulla destinazione delle somme erogate, subordinando ad essi il nulla osta per il pagamento del successivo stato di avanzamento.

Le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate alla acquisizione di idonee garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

L'accertamento sulla idoneità delle garanzie prestate, nonché sulla rispondenza degli atti presentati per l'erogazione delle agevolazioni, spetta al Comitato o agli organismi periferici incaricati.

Le erogazioni delle agevolazioni di cui al comma 3 vengono effettuate per stati di avanzamento in cinque soluzioni di cui quattro nelle misure fisse del 20 per cento la prima, 20 per cento la seconda,

25 per cento la terza e 25 per cento la quarta, imputando la spesa prioritariamente sul contributo in conto capitale e l'ultima a saldo, previa certificazione del predetto Comitato o degli organismi periferici che l'iniziativa sia completamente realizzata conformemente al progetto.

Il contributo per le spese di gestione è erogato semestralmente, sulla base del nulla osta del Comitato o degli organismi periferici, che attesti che tali spese sono state effettivamente sostenute e risultano documentate, anche mediante elenchi di fatture e di altri titoli di spesa per i quali un attestato notarile dichiara la conformità ai documenti originali.

L'erogazione dell'eventuale anticipazione prevista dal provvedimento di ammissibilità può essere richiesta dal beneficiario ad attività avviata, previa relativa attestazione del Comitato o dei predetti organismi periferici, senza necessità di acquisire alcuna ulteriore garanzia.

I mandati di pagamento della Cassa depositi e prestiti, su richiesta in carta semplice del beneficiario, possono essere estinti anche mediante accreditamento sul conto corrente postale o bancario indicato dal beneficiario medesimo.

Il mutuo è posto in ammortamento decennale dal primo gennaio successivo alla prima erogazione e il mutuatario provvede alla relativa restituzione in rate semestrali posticipate versandole, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in apposito conto corrente postale intestato alla «Cassa depositi e prestiti - imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno». Per i primi tre anni relativi al preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi.

In caso di ritardato versamento verrà applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per il mutuo relativo. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile dispone ispezioni e verifiche intese ad accertare

la permanenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed occupazionali, che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

Qualora dalle predette ispezioni e verifiche o comunque da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono più sussistenti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del Comitato, dispone la immediata revoca del finanziamento dei progetti.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente decreto il Comitato stipula apposite convenzioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.

ART. 8.

(Disposizioni transitorie)

Fino a quando il Comitato, d'intesa con le singole Regioni meridionali, non abbia provveduto a quanto stabilito nell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, il compito di ricevere le domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al Comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione, è svolto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio.

I soggetti che al 2 marzo 1986, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 44, avessero già presentato domanda di ammissione alle agevolazioni possono integrarla per tener conto delle modificazioni ed integrazioni recate dalla legge stessa e dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

AL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

ROMA

La sottoscritta Cooperativa
Società
costituita, ai sensi dell'articolo del Codice civile, in data ...
avendo per soci i soggetti indicati nell'atto costitutivo , avendo la
sede legale a
quella amministrativa a
e quella operativa a e intendendo
realizzare nel settore (2)
il nuovo progetto allegato,

C H I E D E

di essere ammessa alle agevolazioni previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.
A tal fine si allegano, in duplice copia, i documenti di cui all'articolo 5 del D.M. 3 luglio 1986.

Si richiede l'anticipazione per il primo anno sul contributo per le spese di
Non si gestione.

Si richiede l'assistenza tecnica nella fase di avvio dell'iniziativa con l'indi-
Non si cazione dei seguenti fabbisogni di formazione e di qualificazione profes-
sionale:
.....

Città, data

Il Rappresentante della Cooperativa
Società

(1) Trattasi della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5, comma 2, n. 2), del decreto ministeriale 3 luglio 1986.
(2) Indicare il settore con riferimento a quelli di cui all'art. 1, comma 1, n. 2), del decreto ministeriale 3 luglio 1986.

Il Comitato interministeriale per la Programmazione Economica

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 13°
DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64**

Deliberazione CIPE 16 luglio 1986

Esaminato

Per la concessione dei contributi di cui al comma 13° dell'art. 12 della legge n. 64 del 1° marzo 1986, sono adottati i seguenti criteri e modalità:

1. *Regime di ammissibilità*

Adottano ai contributi nella misura dell'80% dell'investimento, con costi ammontanti al comma 13° dell'art. 12, legge n. 64/86:

- i Consorzi e le Società consortili di natura pubblica o mista;
- i Consorzi e le Società consortili di natura privata, costituite con la finalità pubblica o di interesse pubblico;
- le Associazioni di ricerca, costituite per uno scopo di interesse pubblico, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, a condizione che siano riconosciute dall'Amministrazione pubblica;
- gli organismi di ricerca, di natura pubblica o privata, costituiti per uno scopo di interesse pubblico, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, a condizione che siano riconosciuti dall'Amministrazione pubblica.

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 184
del 9 agosto 1986

2. *Attività ammissibili*

Sono ammissibili le attività di ricerca e sviluppo, di natura pubblica o privata, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, a condizione che siano riconosciute dall'Amministrazione pubblica.

DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64
DEI CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 13.
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

Decreto del Presidente del Consiglio del 1° luglio 1986

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 184
del 9 agosto 1986

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica:

- VISTA la propria delibera del 20 luglio 1979, di approvazione del Progetto Speciale Ricerca Scientifica;
- VISTA la legge n. 651, del 1° dicembre 1983, artt. 1 e 2;
- VISTO il Programma triennale di intervento nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE, in data 10 luglio 1985;
- VISTO l'art. 12, 13° comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente i contributi ai Consorzi e alle Società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali;
- VISTE le proposte formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, contenute ed illustrate nel documento «Agevolazioni ai consorzi e società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali» (art. 12, comma 13°, legge n. 64/1986);
- UDITA la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

Per la concessione dei contributi di cui al comma 13° dell'art. 12 della legge n. 64 del 1° marzo 1986, sono approvati i seguenti criteri e modalità:

1. Soggetti beneficiari

Accedono ai contributi nella misura dell'80% dell'investimento, così come prescritto dal comma 13° dell'art. 12, legge n. 64/86:

- i Consorzi e le Società consortili di ricerca, costituiti da Enti pubblici;
- i Consorzi e le Società consortili di ricerca, a struttura mista, costituiti cioè da Enti pubblici e organismi privati;
- le Associazioni di ricerca, costituite da soli Enti pubblici o con partecipazione mista pubblico-privata, a condizione del riconoscimento della personalità giuridica;
- altri organismi di ricerca, ivi incluse le Società di ricerca costituite con partecipazione del fondo speciale IMI e quelle di cui all'art. 70 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, purché costituiti in Consorzi o Società consortili.

2. Attività agevolabili

Sono ammesse ai contributi:

- a) le iniziative per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti ed attrezzature;

b) le iniziative dirette alla realizzazione di progetti di ricerca finalizzati all'espansione e qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno.

Le azioni ammesse ai contributi di cui alla lettera a) riguardano l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti ed attrezzature di Centri, Sezioni, Laboratori di ricerca ed in particolar modo gli impianti tecnologici specializzati e le strumentazioni dei laboratori e dei servizi tecnici ad essi connessi, a rapida obsolescenza tecnologica, ivi incluse le eventuali opere murarie, qualora siano strettamente funzionali all'adeguamento e all'ammodernamento.

A tale contributo si può accedere a condizione che sia stato conseguito l'ammortamento tecnico-finanziario degli impianti ed attrezzature di cui sia richiesto l'ammodernamento o l'adeguamento.

Per gli impianti ed attrezzature agevolate, vige l'obbligo a carico dei soggetti beneficiari del vincolo di loro destinazione ad attività di ricerca nelle strutture ubicate nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, per cui fu concesso il contributo.

La durata di tale vincolo di destinazione verrà specificata nei singoli provvedimenti di concessione del contributo, tenuto conto dei tempi di obsolescenza tecnologica degli impianti ed attrezzature agevolate, nonché di ogni altra condizione in quella sede da definirsi.

Le iniziative dirette alla realizzazione di progetti di ricerca di cui alla lettera b), possono prevedere anche azioni per la formazione scientifica e professionale del personale. I progetti che prevedono la formazione di personale sono prioritari.

Le agevolazioni di cui sopra possono tra loro coesistere, riguardando azioni diverse d'investimento.

La forma di contributo nella spesa ha il carattere di contributo a fondo perduto: tuttavia, nel caso in cui il Soggetto agevolato interrompa il piano di investimenti o il progetto di ricerca, per cause diverse da fondati motivi tecnici, dovrà rimborsare le somme fino ad allora percepite, secondo modalità da stabilirsi di volta in volta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui in seguito.

Ove la causa dell'interruzione sia imputabile al Soggetto beneficiario delle agevolazioni, oltre al rimborso delle somme percepite, lo stesso dovrà liquidare gli interessi a tasso legale su dette somme.

3. Obiettivi tematici

Gli obiettivi tematici tendenti allo sviluppo di settori ad economia avanzata o di settori strategici per lo sviluppo del Mezzogiorno, sono i seguenti:

- tecnologie alimentari;
- acquacoltura;
- fonti rinnovabili di energia e risparmio energetico;
- nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e loro applicazione all'industria manifatturiera;
- biotecnologia;
- biomedicina;
- tecnologie di nuovi materiali;
- pianificazione urbana ed habitat moderno;
- tecnologie spaziali per la gestione del territorio e per i moderni sistemi di telecomunicazione;

- robotica avanzata;
- nuove tecnologie applicate alla formazione di base e alla formazione professionale.

4. *Comitato tecnico-scientifico*

Presso il Dipartimento per il Mezzogiorno, di cui all'art. 3 della legge n. 64/1986, è costituito un Comitato tecnico-scientifico.

Nelle more della istituzione di detto Dipartimento, il Comitato tecnico-scientifico opera nell'ambito dell'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Comitato, nominato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Ministro per la Ricerca scientifica e tecnologica, è composto da rappresentanti designati dal Ministro per il Mezzogiorno, dal Ministro per la ricerca scientifica, dal Ministro dell'Agricoltura, dal Ministro del bilancio, dal Ministro dell'industria e da quello delle partecipazioni statali ed è presieduto dallo stesso Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

5. *Modalità per la concessione dei contributi*

Le domande di ammissione alle agevolazioni dovranno pervenire al Ministro per il Mezzogiorno e al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il Mezzogiorno emana il provvedimento di ammissibilità al contributo richiesto, sulla base del parere del Comitato tecnico-scientifico.

Il Ministro per il Mezzogiorno fisserà con proprio decreto le procedure relative alla concessione dei contributi, alla loro erogazione e ai termini temporali della procedura.

6. *Indicatori di ammissibilità*

Per le valutazioni delle iniziative per l'adeguamento, l'ammodernamento funzionale degli impianti ed attrezzature, da ammettere a contributo, si terrà conto in particolare:

- della rilevanza tecnologica dell'iniziativa, in relazione alla situazione e prospettive del mercato, considerando preferenziali quei settori di attività con un mercato in via di formazione, suscettibile di rapida evoluzione;
- della capacità di integrazione degli impianti e delle attrezzature in programmi di ricerca o di sviluppo tecnologico, promossi ed in compartecipazione con imprese industriali, enti pubblici ed economici, organismi di ricerca;
- dell'interesse internazionale delle iniziative di ricerca o di sviluppo tecnologico, da cui risulti una compartecipazione straniera, sia pure come sovvenzione finanziaria pro-quota;
- dei programmi mirati alla costituzione di uffici di *liaisons* Ricerca-Industria, o Centri di innovazione per promuovere l'innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale nelle piccole/medie industrie, nonché di laboratori di certificazione ed omologazione di prodotti *hardware* e *software*.

Per le valutazioni dei progetti di ricerca da ammettere a contributo, si terrà conto delle iniziative:

- inseribili e/o raccordabili con le tematiche dei Progetti finalizzati del CNR, con i programmi nazionali di ricerca di cui alla L. n. 46/1982 e con i programmi di ricerca della Comunità Europea e che abbiano rilevanza per la crescita del sistema scientifico e tecnologico del Mezzogiorno;
- promosse e sviluppate come *joint-ventures* industriali, scientifiche e tecnologiche, tra operatori interni all'area meridionale, grandi industrie nazionali, organismi di ricerca, enti pubblici ed enti pubblici economici;
- comprensive di azioni volte alla promozione di formazione di ricercatori e tecnici;
- promosse e sviluppate, in progetti di cooperazione internazionale, tra organi ed enti sia nazionali che esteri, in particolare qualificazione tecnico-scientifica.

7. *Coordinamento tra agevolazioni di fonte finanziaria diversa*

Le agevolazioni di cui ai punti che precedono non sono cumulabili per iniziative aventi stesso oggetto e finalità, con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali e/o fondi internazionali o comunitari.

8. *Relazione annuale*

Al termine di ogni esercizio finanziario il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette al CIPE ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, una relazione tecnico-finanziaria relativa alle agevolazioni concesse ai sensi del citato art. 12, 13° comma della legge n. 64/1986.

9. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno cura l'applicazione della presente delibera e detta le opportune disposizioni e direttive per l'attuazione dei criteri e per le eventuali integrazioni che si rendessero indispensabili, al fine di garantire nel tempo i necessari adeguamenti operativi.

DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PREVISTE DALLA LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64 A FAVORE DELLE ATTIVITÀ LOCALIZZATE NEI TERRITORI MERIDIONALI

Deliberazione CIPI 16 luglio 1986

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 192
del 20 agosto 1986

- inseribili e/o raccordabili con le tematiche dei Progetti finalizzati del CNR, con i programmi nazionali di ricerca di cui alla L. n. 441/1982 e con i programmi di ricerca della Comunità Europea e che abbiano rilevanza per la crescita del sistema scientifico e tecnologico del Mezzogiorno;
- promosse e sviluppate come *joint-ventures* industriali, scientifiche e tecnologiche, tra operatori interni all'area meridionale, grandi industrie nazionali, organismi di ricerca, enti pubblici ed enti pubblici economici;
- comprensive di azioni volte alla formazione di ricercatori e tecnici;
- promosse e sviluppate in collaborazione con organismi internazionali, tra organi ed enti sia nazionali che esteri in attività di cooperazione internazionale.

DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PREVISTE DALLA LEGGE 7 MARZO 1986, N. 64 A FAVORE DELLE ATTIVITÀ LOCALIZZATE NEI TERRITORI MERIDIONALI

Le iniziative di cui al presente articolo sono ammissibili per iniziative svolte in favore della ricerca scientifica e tecnologica, della formazione di ricercatori e tecnici, della promozione e sviluppo di attività industriali, scientifiche e tecnologiche, della promozione e sviluppo di attività di cooperazione internazionale, della promozione e sviluppo di attività di cooperazione tra enti pubblici ed enti pubblici economici, della promozione e sviluppo di attività di cooperazione tra enti pubblici ed enti pubblici economici, della promozione e sviluppo di attività di cooperazione tra enti pubblici ed enti pubblici economici.

Deliberazione CIP 12 luglio 1986

8. Relazione annua

Al termine di ogni esercizio finanziario il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, una relazione tecnico-finanziaria relativa alle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 64/1986.

9. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno cura l'applicazione della presente delibera e adotta le opportune disposizioni e direttive per l'attuazione dei criteri e per le iniziative che si rendessero indispensabili, al fine di garantire nel tempo i necessari interventi operativi.

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 192
del 20 agosto 1986

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

VISTA la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO l'art. 62 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, che demanda al CIPI la definizione delle direttive, criteri, modalità e procedure per la concessione del credito agevolato e del contributo in conto capitale;

VISTI gli articoli 63 e 69 del citato Testo Unico, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/86;

VISTO il Programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985;

VISTO l'art. 9, comma 4, della legge n. 64/86 che demanda al CIPI, in attuazione del Programma triennale, l'indicazione dei vari settori produttivi da ammettere al finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 e al contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del Testo Unico n. 218/78;

VISTO l'art. 9, comma 5, della legge n. 64/86 che estende le predette agevolazioni anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione;

VISTO l'art. 9, comma 10, della legge n. 64/86 che demanda al CIPI, su proposta

del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'articolazione e la graduazione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del Testo Unico n. 218/78;

VISTE le delibere del CIPI del 5 dicembre 1979; 11 dicembre 1980; 27 febbraio 1981, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1980, n. 23 del 24 gennaio 1981 e n. 108 del 18 aprile 1981, con le quali sono state individuate le aree particolarmente depresse del Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 69 del Testo Unico n. 218/78;

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare l'elenco dei settori e comparti produttivi ammissibili alle agevolazioni finanziarie, nonché di quelli sospesi ed esclusi dall'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del Testo Unico n. 218/78 di cui alla delibera CIPE del 31 maggio 1977 e delibere CIPI del 21 settembre 1978 e del 16 novembre 1978;

TENUTO conto dell'opportunità di ridefinire i settori e comparti produttivi cui riconoscere l'aumento di 1/5 del contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 69, comma 4, del Testo Unico n. 218/78;

UDITA la relazione del Ministro per il Mezzogiorno;

DELIBERA:

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 9

della legge n. 64/86 e dagli articoli 63 e 69 del Testo Unico n. 218/78 si intende per attività produttiva l'organizzazione e combinazione economica dei mezzi di produzione per ottenere semilavorati, beni strumentali, beni per il consumo finale e servizi come individuati nella presente delibera.

2. Alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del Testo Unico del 6 marzo 1978 n. 218, così come modificati dall'art. 9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/86, possono essere ammesse le iniziative per la costruzione l'ampliamento, l'ammodernamento, la riattivazione, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi nei settori estrattivo e manifatturiero – come definiti nella classificazione ISTAT delle attività economiche del 1981 – nonché:

- a) impianti zootecnici con caratteristiche industriali: allevamento di bovini esclusi i bufalini (012.1), suini (012.2), pollame (012.3), altri volatili e conigli (comprese le aziende di allevamento di selvaggina) (012.5), animali da pelliccia (012.7), selezione e moltiplicazione della specie (013), allevamenti di pesci e molluschi bivalvi in acque marine e lagunari (031.2), allevamenti anche presso aziende agricole di pesci in acque dolci (032.2);
- b) attività connesse con l'agricoltura purché svolte con caratteristiche industriali: conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti simili (041.4; 042.6) e surgelazione dei prodotti alimentari (043.7);
- c) industria dell'estrazione e agglomerazione di combustibili solidi (11);
- d) cokerie (escluse quelle annesse a stabilimenti siderurgici) (12);
- e) depurazione e pretrattamento del gas naturale per l'impiego nell'industria petrolchimica;
- f) magazzini frigoriferi per conto terzi (773.2);
- g) prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche; plastiche ingegneristiche; compositi avanzati; materiali per l'elettronica e ceramiche fini;

- h) prodotti intermedi chimici non contenenti fosforo per detergenti sintetici;
- i) additivi altottannici per benzine senza piombo;
- l) intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l'industria;
- m) estrazione con annessa distillazione di roccia asphaltica e scisti bituminosi (133);
- n) rigenerazione oli minerali usati (140.2);
- o) industria dei combustibili nucleari (15);
- p) estrazione di petrolio e gas naturali da rifiuti solidi urbani, industriali e biomassa;
- q) produzione di energia elettrica (nei limiti di potenza di cui alla legge n. 308/82) e/o calore da fonte eolica, solare, da rifiuti solidi urbani ed industriali, da biomassa e tramite vapore da miscela acqua-carbone o con caldaia a letto fluido, nonché da recupero nei processi industriali e da fonte idrica;
- r) impianti di trattamento di aria e acqua per uso industriale;
- s) impianti di riciclaggio e recupero in genere purché finalizzati all'ottenimento di prodotti immediatamente utilizzabili (di consumo, semilavorati, energia);
- t) impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali dal fondo marino;
- u) impianti per la produzione di software per il mercato;
- v) robotica;
- z) installazione, manutenzione e riparazione di impianti produttivi;
- aa) produzione di audiovisivi, nonché impianti per ricezione, amplificazione, diffusione, elaborazione e trattamento di segnali e dati da e per lo spazio;
- ab) fertilizzanti a lento rilascio, idrosolubili e fogliari;
- ac) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomunicazione e affini.

3. Per le iniziative di cui al punto precedente il contributo in conto capitale è concesso nelle seguenti misure percen-

tuali e secondo gli scaglioni di investimenti di cui all'art. 9 comma 7 della legge n. 64/86:

40%: investimenti fino a 7 miliardi;

30%: sulla quota di investimenti eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi;

15%: per la quota di investimenti eccedente i 30 miliardi.

È altresì concesso il finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del Testo Unico n. 218/78, così come modificato dal comma 8 dell'art. 9 della legge 64/86, nelle seguenti misure percentuali:

30%: investimenti fino a 7 miliardi;

40%: sulla quota di investimenti eccedente i 7 miliardi;

40%: sulla quota di scorte di materie prime e semilavorate determinate fino alla misura massima del 40% degli investimenti ammissibili.

Il tasso di interesse, ai sensi del comma 9, art. 9 della legge n. 64/86, è pari al 36% del tasso di riferimento per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire e del 60% per quelle superiori a 30 miliardi di lire.

4. È sospesa l'ammissibilità ai benefici anzidetti per le iniziative di costruzione di nuovi impianti, ampliamento e riattivazione di impianti preesistenti relative ai settori e comparti produttivi di seguito indicati:

a) fabbricazione tubi di acciaio (222);
b) trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, profilatura a freddo di acciaio (223);

c) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco (231.1);

d) cave di marna da cemento (231.5);

e) produzione di cemento e di agglomerante cementizio (242.1);

f) fabbricazione di prodotti in amianto cemento (243.1);

g) produzione di articoli in amianto (244);

h) produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici e loro derivati esclusi i polimeri destinati ad uso non tessile (251.2);

i) produzione di materie plastiche, resine sintetiche ed elastomeri, esclusa la produzione di colle sintetiche (adesivi e sigillanti) (251.3);

l) produzione di fertilizzanti e di relativi prodotti azotati di base, esclusa la produzione di concimi misti organici (251.4);

m) produzione di emulsione di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale, esclusa la produzione di materiali isolanti ed impermeabilizzanti in materie plastiche e bitume per l'edilizia (251.5);

n) industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche (26);

o) fonderie di metalli ferrosi (getti di ghisa e acciaio) (311.1);

p) costruzione di materiale rotabile a scartamento normale e a scartamento ridotto per servizio pubblico (362);

q) produzione di olii di semi e di frutti oleosi limitatamente alla spremitura di semi e frutti oleosi, all'estrazione di olio di semi con solvente (411.3);

r) industria della lavorazione delle granaglie (416);

s) industria delle paste alimentari limitatamente ai nuovi impianti (417);

t) industria dei prodotti alimentari per zootecnia (422);

u) produzione e raffinazione dello zucchero (420), fatti salvi i programmi di risanamento/ristrutturazione del settore approvati ai sensi della legge n. 700/83;

v) metallurgia non ferrosa limitatamente alle produzioni primarie che comportino un alto fabbisogno diretto di importazioni e/o un elevato consumo di energia rispetto al valore della produzione, salvo le iniziative che presentino una diretta capacità di valorizzazione delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in cui risultino integrate con iniziative a valle;

z) produzione della carta e del cartone, salvo la produzione delle paste meccaniche di legno, semichimiche di legno, chimiche di legno (cellulosa per cartiere), paste prodotte con materiale non legnoso (471).

Le iniziative di riconversione sono ammissibili sempreché i relativi progetti siano diretti ad introdurre produzioni appar-

tenenti a comparti non sospesi.

Le iniziative di ammodernamento – così come definite nella delibera del CIP del 2 maggio 1985 – sono ammissibili a condizione che i relativi interventi non comportino un aumento di capacità produttiva superiore al limite massimo del 5% della capacità produttiva preesistente. Lo stesso limite si applica anche alle iniziative di ristrutturazione intese come progetti diretti alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti.

5. Sono escluse dall'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie le iniziative nei settori estrattivo e manifatturiero riguardanti i seguenti comparti:

- a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del Trattato CEEA;
- b) produzione di calcestruzzo fresco - centrali di betonaggio (243.4);
- c) riparazione di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali, di telecomunicazioni), di apparecchi e componenti elettronici, di impianti radiofonici, televisivi, di diffusione e di amplificazione sonora (348.3).

6. Per i settori e comparti produttivi di seguito indicati, è aumentato di 1/5 il contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del Testo Unico n. 218/78:

- a) rigenerazione olii minerali usati (140.2);
- b) produzione di mole e di altri corpi abrasivi applicati (246);
- c) produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime di origine vegetale solo quando viene impiegato un processo biotecnologico (251.7);
- d) produzione di prodotti farmaceutici (257);
- e) produzione di sapone e detergenti sintetici nonché di altri prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria (258);
- f) seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli (313);
- g) costruzione ed installazione di caldaie e serbatoi limitatamente alla sola

attività di costruzione (315);

h) costruzione di utensili ed articoli finiti in metallo (escluso il materiale elettrico) (316);

i) industria della costruzione e dell'installazione di macchine e di materiale meccanico limitatamente alla sola attività di costruzione (32);

l) industria della costruzione, installazione e riparazione di macchine per ufficio; di macchine e di impianti per l'elaborazione dei dati limitatamente alla sola attività di costruzione (33);

m) costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico (342);

n) costruzione di apparecchi elettromedicali (344.3) compresa la produzione di strumentazione biomedicale;

o) costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali (345.3);

p) costruzione di componenti elettronici (345.4), compresa elettronica digitale e dispositivi e prodotti elettronici;

q) costruzione e montaggio di autoveicoli (comprese le macchine da traino stradali) e costruzione dei relativi motori (351);

r) costruzione di carrozzerie e rimorchi (352);

s) costruzione di parti ed accessori per autoveicoli e rimorchi (353);

t) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomunicazioni e affini (non da classificazione ISTAT);

u) costruzione e riparazione di aerona- vi (364) comprese altre produzioni aerospaziali;

v) costruzione di altri mezzi di trasporto non altrove classificati (365);

w) industria della costruzione di strumenti e di apparecchi di precisione, medico-chirurgici, ottici ed affini, orologeria (37);

x) industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne (escluse macellerie e salumerie) (412);

y) industria dei prodotti amidacei (418);

z) produzione di estratti alimentari e prodotti affini (423.2);

aa) industria laniera, limitatamente alla tessitura della lana, pura o mista ad altre fibre;

ab) preparazione, filatura e operazioni sulla seta e sulle fibre chimiche assimilate, limitatamente alla lavorazione dei filati, cucirini di seta e misti, alla filatura con il sistema *schappe* di fibre tessili, chimiche in fiocco, alla torcitura di fili di fibre chimiche (artificiali e sintetiche), ed alle altre relative eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.1);

ac) tessitura della seta e delle fibre chimiche assimilate, limitatamente alla tessitura delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche, inclusi monofili, lamette e simili) ed alle altre relative eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.2);

ad) trasformazione della carta o del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone o ovatta di cellulosa (472);

ae) editoria, solo nel caso vengano utilizzati metodi elettronici (474);

af) produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e taglio delle pietre preziose (491);

ag) costruzione di giochi, giocattoli ed articoli sportivi (494);

ah) estrazione di petrolio e di gas naturale da rifiuti solidi urbani e industriali e da biomassa (non da classificazione ISTAT);

ai) riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche ed elastomeri (non da classificazione ISTAT);

al) impianti per la produzione di software per il mercato;

am) robotica avanzata (non da classificazione ISTAT);

an) produzione di fibre ottiche (non da classificazione ISTAT);

ao) prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche; plastiche ingegneristiche; compositi avanzati; materiali per l'elettronica e ceramiche fini (non da classificazione ISTAT);

ap) prodotti intermedi chimici non contenenti fosforo per detergenti sintetici

(non da classificazione ISTAT);

aq) additivi altotannici per benzine senza piombo (non da classificazione ISTAT);

ar) intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l'industria (non da classificazione ISTAT);

as) attività che impiegano la biotecnologia nel processo produttivo (non da classificazione ISTAT);

at) impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali dal fondo marino (non da classificazione ISTAT).

7. Lo strumento del leasing agevolato di impianti industriali, esteso anche agli impianti commerciali e di servizi (art. 9, comma 13), è riservato alle unità produttive che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire. Per quanto compatibili continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle delibere del CIPE del 31 maggio 1977 e del CIPI del 22 febbraio 1979.

Nel caso di leasing di soli macchinari le agevolazioni di cui all'art. 83 del Testo Unico n. 218/78 si applicano anche alle relative attrezzature ed apparecchiature, nonché agli impianti, sempreché non siano assimilabili alla categoria delle opere murarie e non superino comunque il limite di investimento di lire 700 milioni previsto dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1984.

Ai sensi dell'art. 9, comma 21, il leasing di solo macchinario si applica anche alla locazione di macchine, apparecchiature e attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e zootecnica e negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

8. I centri di ricerca scientifica e tecnologica in alternativa alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del Testo Unico n. 218/78 potranno avvalersi dello strumento della locazione finanziaria agevolata.

Ai centri di ricerca scientifica operanti nei settori e comparti da sviluppare prioritariamente è riconosciuta la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale di cui al comma 4 dell'art. 69 del Testo Unico n. 218/78.

È estesa (art. 9, comma 12) ai centri di ricerca scientifica la possibilità di usufruire dell'anticipazione del contributo in conto capitale nonché delle procedure accelerate di cui all'art. 1 del D.L. 30 giugno 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546. Il limite dei ricercatori, da occupare nei centri di ricerca è portato a quindici; il vincolo di destinazione degli immobili è ridotto a dieci anni.

Per quanto compatibili continuano ad applicarsi le direttive contenute nelle delibere del CIPE del 31 maggio 1977 e nel D.M. 1° agosto 1977.

9. Tenuto conto della delibera dell'8 maggio 1986 con la quale il CIPI ha indicato ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge n. 64/86, le tipologie dei servizi reali forniti da imprese meridionali a sostegno delle attività produttive, vengono individuate le seguenti categorie di servizi:

a) servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo marketing, distribuzione e logistica);
problematiche della gestione;
problematiche della ricerca e sviluppo;
problematiche della logistica e distribuzione;

problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;
problematiche dell'import-export;
problematiche economico-finanziarie;
problematiche del bilancio;
problematiche dell'organizzazione amministrativa-contabile;
problematiche del personale, compresa la formazione professionale;
problematiche dell'ufficio;
problematiche dell'elaborazione dei dati;
problematiche dell'energia;

b) servizi di consulenza tecnico-economica;

studi e pianificazione;
progettazione;
assistenza ad acquisti ed appalti;
servizi computerizzati;
assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici;

c) servizi resi dalle società di revisione: certificazioni di bilancio;
controlli limitati nel bilancio;

d) pubblicità:
campagne pubblicitarie;
consulenza;

e) servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale:
elaborazione dati;
software;

consulenza informatica;
formazione professionale;

f) servizi di telecomunicazione a valore aggiunto (non convenzionali);

g) servizi agro-meteorologici e tecnici per l'agricoltura, compresi i servizi di analisi qualitativa delle produzioni agro-alimentari;

h) servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile all'impresa:

nuove tecnologie e nuovi processi: assistenza alla introduzione/adattamento nelle attività esistenti;
sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento in relazione alle attività produttive;
centri di produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate.

Alle imprese che forniscono i servizi sopra indicati sono concesse le agevolazioni di cui al punto 3 della presente delibera ovvero in alternativa la locazione finanziaria agevolata di macchinari.

Per i servizi resi da imprese appartenenti alle tipologie e), f) e g), è riconosciuta la maggiorazione di 1/5 del contributo in conto capitale previsto dal quarto comma dell'art. 69 del Testo Unico n. 218/1978.

Possono ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla legge le iniziative promosse da persone fisiche e giuridi-

che residenti nel Mezzogiorno che avviano nuove società di servizi, le società extrameridionali che avviano joint-ventures o proprie filiali nei territori meridionali, le società di servizio che ampliano le dimensioni dell'azienda esistente ovvero aprono succursali in altre aree del Mezzogiorno, nonché consorzi o società consortili a capitale misto privato e pubblico.

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente numero, si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti per la concessione degli incentivi finanziari alle attività produttive.

10. Per le iniziative industriali per le quali all'entrata in vigore della legge n. 64/86 sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, può essere esercitata la facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana della presente delibera.

Per la concessione ed erogazione previste dall'art. 9 della legge 64/86 continua ad applicarsi la vigente normativa prevista dai decreti ministeriali del 28 giugno 1979, 10 novembre 1979, 31 marzo 1980, 6 agosto 1981, 23 giugno 1983, 14 aprile 1984 e 14 marzo 1985, dal D.L. 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, e, per quanto compatibili, dalle delibere del CIPE del 31 maggio 1977, del 16 novembre 1978, del 2 maggio 1985.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo in conto capitale, previsto dall'art. 69 comma 5 del Testo Unico n. 218/78, si continua a far riferimento all'elenco dei comuni di cui alle delibere CIPI del 5 dicembre 1979, del 11 dicembre 1980 e del 27 febbraio 1981, con le quali sono state delimitate le «aree particolarmente depresse» del Mezzogiorno.

Gli operatori interessati possono pre-

sentare le domande di agevolazione utilizzando gli attuali moduli di richiesta e indirizzandoli alla gestione commissariale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed agli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale. Sulla base della presente delibera e della normativa sopra richiamata gli istituti di credito avviano e definiscono l'istruttoria e la trasmettono alla gestione commissariale. Si intendono prorogate le convenzioni attualmente vigenti, a suo tempo stipulate tra la cessata Cassa per il Mezzogiorno e gli Istituti di credito sopra indicati, opportunamente integrate al fine di consentire, fin d'ora, la massima snellezza e rapidità all'erogazione delle agevolazioni finanziarie. Le assegnazioni di fondi agli istituti di credito devono essere effettuate soltanto in relazione alle rispettive esigenze di erogazione.

Ai fini delle nuove convenzioni, da stipularsi con gli istituti di credito, il piano annuale di attuazione definisce criteri, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie.

In sede di piano annuale di attuazione, sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili nelle aree meridionali, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito pro-capite, delle proposte delle regioni meridionali, si procede, altresì, all'articolazione e graduazione delle agevolazioni finanziarie a livello territoriale.

Tale articolazione e graduazione deve, in ogni caso, tener conto delle indicazioni formulate in proposito dalla CEE secondo le quali alle situazioni di maggior sviluppo devono corrispondere aiuti di minore intensità.

Al fine del più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nazionali o internazionali, nella realizzazione delle azioni integrate previste dal Programma triennale per il riequilibrio tecnologico e produttivo del Mezzogiorno, il piano an-

nale di attuazione definisce forme e modalità per la contrattazione program-

mata che assicurino tempestività e unitarietà all'intervento.

14 E 17 DELLA LEGGE
Circolare del Ministero delle

Finanze n. 30 del 28 luglio 1986

publicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 203
del 2 settembre 1986

Circolare del Ministero delle Finanze n. 23 del 18 luglio 1959

14 E 15 DELLA LEGGE 1. MARZO 1958, N. 64
NORMATIVE SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI AGLI AGRICOLI

del 3 de mayo de 1900
en la Corte de Justicia de la Nación
Buenos Aires

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale delle Imposte Dirette
Circolare n. 30
Divisione XI
Prot. n. 11/837

Roma, 28 luglio 1986

OGGETTO: Legge 1° marzo 1986, n. 64,
concernente «Disciplina organica dell'in-
tervento straordinario nel Mezzogiorno».

Alle Intendenze di Finanza
Loro Sedi
Agli Ispettorati Compartimentali delle Im-
poste Dirette
Loro Sedi
Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Di-
rette
Loro Sedi
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette
di
Roma e Milano
e, p.c.:
Alla Direzione Generale degli Affari Ge-
nerali e del Personale
Servizio Ispettivo
Sede
Alla Direzione Generale delle Tasse e
delle Imposte Indirette sugli Affari
Sede
Alla Direzione Generale del Catasto e
dei Servizi Tecnici Erariali
Roma
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Roma
Al Servizio Centrale degli Ispettori Tribu-
tari
Roma

La legge 1° marzo 1986, n. 64, pubblica-
ta nel Supplemento Ordinario della Gaz-
zetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986,
ha stabilito la nuova disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzo-
giorno.

La legge è entrata in vigore il 29 marzo
1986 (quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione) e trova
applicazione nei territori meridionali di
cui all'articolo 1 del Testo Unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ap-
provato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Del provvedimento interessano in parti-
colare l'imposizione diretta gli articoli 14
– Riduzione dei contributi agricoli unifi-
cati e *agevolazioni fiscali* – e 17 – Dispo-
sizioni fiscali e transitorie – sui quali si
richiama l'attenzione degli uffici in indi-
rizzo.

Innanzitutto si reputa opportuno eviden-
ziare che la nuova legge, con il citato
art. 17, ha confermato le disposizioni del
Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, proro-
gandole fino al 31 dicembre 1993.

Dette disposizioni erano state più volte
prorogate e da ultimo, con il decreto-
legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito
con la legge 7 marzo 1986, n. 60, fino
alla data di entrata in vigore della nuova
disciplina dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno.

Dal collegamento delle disposizioni del
D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito
nella legge 7 marzo 1986, n. 60, e della
legge 1° marzo 1986, n. 64, discende
che le disposizioni agevolative recate da
quest'ultima trovano applicazione dal 29
marzo 1986, mentre fino al 28 marzo si
applica la disciplina agevolativa previ-
gente.

L'art. 14 introduce modificazioni e integrazioni intese a potenziare l'efficacia degli interventi nei territori agevolati.

Il quarto comma di detto articolo stabilisce l'esenzione totale dall'imposta locale sui redditi degli utili dichiarati e reinvestiti nelle iniziative industriali di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, mentre il limite stabilito per l'applicazione della esenzione in via provvisoria è stato elevato dal 50 al 100 per cento. L'art. 102 del Testo Unico n. 218 – applicabile fino al 28 marzo 1986 – stabiliva l'esenzione dall'imposta locale sui redditi per la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili a norma dell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori che avessero optato per tale regime, direttamente impiegati nella costruzione, ampliamento e riattivazione di impianti industriali, con esclusione dei redditi fondiari.

L'art. 121 del medesimo Testo Unico – anch'esso applicabile fino al 28 marzo 1986 – stabiliva a sua volta l'esenzione dall'imposta locale sui redditi per la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese di cui innanzi, direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori meridionali, con esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e con le modalità indicate dall'anzidetto art. 102.

L'art. 129, secondo comma – ugualmente in vigore fino al 28 marzo 1986 – dal canto suo prevedeva, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta locale sui redditi per la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali indicate nel ricordato art. 102, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento e riattivazione di alberghi e di altre iniziative alberghiere, quali pensioni, locande, autostelli, ostelli per la gioventù, rifugi

montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, impianti termali, case per ferie e relative attrezzature – sempre in presenza di una organizzazione tecnica degli impianti – nonché nella costruzione, ampliamento e riattivazione di impianti di trasporto per mezzo di funi. Dal 29 marzo, la parte degli utili dichiarati ammessa all'esenzione nella misura del 70 o del 50 per cento, secondo i casi, viene elevata al 100 per cento. Fermo restando il termine di scadenza al 31 dicembre 1993, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 64/1986, occorre chiarire la decorrenza della nuova disciplina. A tal fine si ritiene occorra rifarsi al concetto di «utili dichiarati», contenuto nelle disposizioni del più volte ricordato Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218.

In proposito, si ricorda che l'art. 102 del Testo Unico anzidetto, del quale costituisce un completamento il quarto comma dell'art. 14 della nuova legge, la cui interpretazione ed applicazione non può da quello prescindere, fa riferimento agli «utili dichiarati». Conseguentemente si deve ritenere che le nuove misure dell'agevolazione previste dal quarto comma dell'articolo 14, con riferimento alle nuove iniziative industriali di cui agli artt. 102, 121 e 129 – secondo comma – del Testo Unico n. 218/1978, spettino con riguardo agli utili dichiarati dopo la entrata in vigore della nuova legge e pertanto anche agli utili relativi agli esercizi chiusi entro il 28 marzo 1986 per i quali la dichiarazione dei redditi è regolarmente presentata posteriormente alla data stessa.

Detto criterio, oltre ad essere in armonia con la dizione letterale delle ricordate disposizioni, ben risponde alle finalità della nuova legge, la quale tende ad incoraggiare al massimo gli investimenti in nuove iniziative ritenute idonee allo sviluppo del Mezzogiorno.

Ai fini della concessione dell'esenzione degli utili reinvestiti sono confermati, anche per effetto della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 17 della nuova legge, tutti i requisiti soggettivi ed

oggettivi nonchè le modalità ed i termini fissati dalla legislazione previgente.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, come già accennato, sono destinatari della agevolazione le società, gli enti e le imprese commerciali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, nonchè le imprese che pur non avendone l'obbligo abbiano optato per tale regime di contabilità.

Nessuna discriminazione è stabilita per quanto concerne la sede o il domicilio fiscale delle imprese che intendono reinvestire gli utili dichiarati. Pertanto dell'esenzione possono beneficiare anche i soggetti che, pur avendo sede o domicilio fiscale fuori dei territori meridionali di cui all'articolo 1 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, reinvestono i loro utili in detti territori.

L'esenzione riguarda il reddito tassabile dichiarato ai fini dell'imposta locale sui redditi, con esclusione dei redditi fondiari.

Per quanto concerne i requisiti oggettivi, le modalità ed i termini, restano ferme le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 102 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218 ed al riguardo si confermano le istruzioni ed i chiarimenti impartiti in relazione alla precedente legislazione compresi quelli della circolare n. 351000 del 14 giugno 1958 diramata sulla norma dell'art. 34 della legge 29 luglio 1957, numero 634, che ha introdotto per la prima volta il beneficio dell'esenzione degli utili reinvestiti e che costituisce il precedente legislativo dell'art. 102 anzidetto.

Si richiamano, altresì, le disposizioni del D.M. 14 dicembre 1965 concernenti modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno.

Il quinto comma dell'art. 14 stabilisce che «per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione a metà dell'IRPEG di cui all'art. 105, primo comma, del

citato Testo Unico, è sostituita dall'esenzione decennale totale».

La disposizione introduce due sostanziali innovazioni delle quali una riguarda la misura della agevolazione l'altra i soggetti beneficiari di essa.

Per quanto concerne la misura dell'agevolazione si rileva che la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dal primo comma dell'art. 105 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, diventa esenzione totale, fermo restando la durata, decennale, del beneficio.

Per quanto attiene ai soggetti beneficiari si osserva che mentre l'art. 105 del Testo Unico stabilisce al primo comma che «l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che *si costituiscono* in forma societaria *nei territori indicati all'art. 1* per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi...», il quinto comma dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986 n. 64 stabilisce l'esenzione totale dall'IRPEG per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali...». Nessun accenno è fatto, in detto art. 14, alla sede di costituzione delle imprese.

Ne consegue che il beneficio dell'esenzione totale dall'IRPEG previsto dal quinto comma dell'art. 14 spetta alle imprese che si costituiscono, a far tempo dal 29 marzo, in qualsiasi sede e quindi non necessariamente nei soli territori meridionali come in precedenza stabilito.

Data la dizione letterale dell'art. 14 della nuova legge, che considera destinatari dell'esenzione decennale totale dall'IRPEG «le imprese che si costituiscono», le imprese costituite prima dell'entrata in vigore della nuova legge possono fruire soltanto della riduzione a metà prevista dalla legislazione precedente.

Il carattere innovativo della norma dell'art. 14 esclude che essa possa avere effetto retroattivo e consentire alle imprese già costituite, che godano della riduzione a metà dell'imposta, di essere

ammesse all'esenzione totale per il restante periodo del decennio.

Le imprese che intendono beneficiare dell'esenzione devono costituirsi, sotto forma di società, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel territorio meridionale.

È questa una condizione posta dallo stesso articolo 14 che deve risultare espressamente dagli atti costitutivi ed essere tassativamente osservata. Gli Uffici distrettuali dovranno, pertanto, accertarsi dell'esistenza di tale presupposto e negare l'esenzione qualora negli atti costitutivi delle società richiedenti non risulti la predetta finalità.

Per l'ammissione all'esenzione occorre, ovviamente, l'effettiva realizzazione dell'iniziativa produttiva.

Non possono godere dell'esenzione le società che realizzano soltanto iniziative commerciali.

La concessione dell'esenzione è subordinata, quindi, alla condizione che le società si siano costituite con lo specifico scopo di realizzare nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno.

Ciò non significa, comunque, che le società interessate non possano esercitare anche fuori dei territori meridionali altre attività. L'esenzione, ove ciò si verifichi, dovrà essere limitata ai redditi della nuova iniziativa produttiva realizzata nel Mezzogiorno.

All'uopo si ricorda che la legge 29 marzo 1979, n. 91, di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 23, recante modificazioni e integrazioni alla disciplina delle agevolazioni nel settore industriale, aggiunse, all'art. 5 del decreto-legge anzidetto, una disposizione così formulata:

«L'agevolazione di cui agli artt. 26, terzo comma, 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 105, primo comma, del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si intende applicabile anche alle società che,

avendo realizzato nei territori indicati nuove iniziative produttive, esercitano, anche fuori dei territori medesimi, altre attività. In tal caso l'agevolazione si applica limitatamente alla parte di reddito derivante dalle iniziative produttive».

Il richiamo fatto dalla ricordata norma al primo comma dell'art. 105 del Testo Unico di 1978, n. 218, al quale fa riferimento il quinto comma dell'art. 14 della nuova legge, fa sì che la disposizione della legge 29 marzo 1979, n. 91, sia ancora attuale e si renda applicabile anche per le ipotesi riferentisi alle imprese che si costituiscono dalla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Un'ultima considerazione si rende necessaria per quanto concerne la data da cui comincia a decorrere l'esenzione di cui al quinto comma dell'art. 14.

La disposizione di detto quinto comma va, come dianzi ricordato, correlata alla norma del primo comma dell'art. 105 del Testo Unico del 1978, il quale stabilisce che l'agevolazione da essa prevista spetta alle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori meridionali per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, «per dieci anni dalla loro costituzione...».

Conseguentemente l'esenzione stabilita dal quinto comma dell'art. 14, non può che decorrere dalla data di costituzione delle società ammesse al beneficio.

La legge 1° marzo 1986, n. 64 non ha apportato alcuna modifica alla disposizione recata dall'art. 101 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, che, com'è noto, stabilisce l'esenzione decennale dall'ILOR per i redditi industriali prodotti dagli stabilimenti tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori meridionali, nonché per i redditi derivanti dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati già esistenti.

La suddetta disposizione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1993, essendo

stata prorogata sino alla suddetta data, al pari delle altre disposizioni agevolative sopra ricordate, in forza dell'art. 17 - primo comma - della nuova legge n. 64 del 1° marzo 1986.

Le Intendenze di Finanza e gli Ispettorati Compartimentali delle Imposte Dirette sono pregati di accusare ricevuta della presente a questo Ministero; gli Uffici Distrettuali alle rispettive Intendenze.

AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 12,
2° COMMA DELLA LEGGE 1° MARZO 1986 N. 64,
PER I SERVIZI REALI IN AGRICOLTURA

Comunicazione C.M. 21 luglio 1986

Ministero delle Finanze
Ufficio di Segreteria
00186 Roma

**AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 12,
2° COMMA DELLA LEGGE 1° MARZO 1986 N. 64,
PER I SERVIZI REALI IN AGRICOLTURA**

Deliberazione CIPE 31 luglio 1986

Dal 1986:

Sono ammissibili al contributo di cui al comma 2° dell'art. 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64 — oltre ai servizi reali già ammessi nella delibera del CIPR del 16 luglio 1980 quando erano applicabili alle imprese agricole associate — le seguenti tipologie di attività di supporto all'agricoltura:

1) Servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica);

a) operazioni per la penetrazione di prodotti agro-alimentari e di materie prime;

b) uso di container e casse negli stabilimenti e/o nei stabilimenti contigui con un trattamento antiossidante di sicurezza;

c) operazioni ad uso collettivo di stabilimenti per la raccolta delle olive e dei prodotti correlati, olii, infusi e simili, per la lotta alle malattie delle olive, stoccaggio e gestione di olio nei stabilimenti e per la trasformazione;

d) fornitura di materiale vegetale di semenza e di materiale di semenza di sementi e colture di nuova introduzione, per la gestione di olii e prodotti;

e) fornitura di prodotti di prima e seconda lavorazione, ufficialmente riconosciuti per la qualità: bovini, latticini, uova, prodotti di carne, prodotti;

f) attività della contabilità, al netto del contributo comunitario per la gestione di aziende agricole;

g) controllo di qualità e rilascio certificazione di garanzia, operati da società specializzate italiane ed estere, anche nell'effettuazione dell'importazione estera.

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 199
del 28 agosto 1986

AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 12,
2. COMMA DELLA LEGGE 1° MARZO 1986 N. 64,
PER I SERVIZI REALI IN AGRICOLTURA

Decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1986

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 199
del 28 agosto 1986

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica:

- VISTO l'art. 12 comma 2° della legge 1° marzo 1986, n. 64, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'indicazione delle attività di supporto all'agricoltura per l'acquisizione delle quali è riconosciuto un contributo del 70% (e del 75% se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno) per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata;
- VISTE le delibere del CIPI dell'8 maggio e del 16 luglio 1986, con le quali sono stati determinati, ai sensi dell'art. 12, comma 1d, i servizi reali destinati al sostegno delle attività produttive;
- VISTO il Programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985;
- VISTA la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmessa con nota del 23 luglio 1986;
- UDITA la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA:

Sono ammissibili al contributo di cui al comma 2° dell'art. 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64 — oltre ai servizi reali già individuati nella delibera del CIPI del 16 luglio 1986 quando siano applicabili alle imprese agricole associate — le seguenti tipologie di attività di supporto all'agricoltura:

- 1) Servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica):
 - a) operazioni per la penetrazione di prodotti agro-alimentari e di materie prime;
 - b) uso di containers e casse mobili climatizzati e/o ad atmosfera controllata e/o con trattamento antiparassitario in itinere;
 - c) prestazioni ad uso collettivo di macchinario per la raccolta delle olive e dei prodotti cerealicoli, orticoli, frutticoli e viticoli; per la lotta alle malattie delle piante, attrezzature e gestione di lotta alle epizozie; attrezzature e gestione per la fecondazione artificiale e per il trasferimento di ovuli fecondati;
 - d) fornitura di materiale vegetale ufficialmente approvato per la riproduzione di specie e cultivar di nuova introduzione, geneticamente stabili e garantiti da virosi e malattie;
 - e) fornitura di riproduttori di prima e seconda generazione, ufficialmente approvati per le specie: bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, equini;
 - f) tenuta della contabilità, al netto del contributo comunitario per la contabilità di aziende agricole;
 - g) controllo di qualità e relativa certificazione di garanzia, operati da società specializzate italiane ed estere, anche nell'interesse dell'importatore estero.

- 2) Servizi di pubblicità:
 - a) campagne di pubblicità per i prodotti agro-alimentari e per materie agricole.
- 3) Servizi di informazione e connessi servizi di formazione professionale:
 - a) informazioni in tempo reale sull'andamento dei mercati e delle borse merci dei prodotti agricoli e derivati in centri italiani e della Comunità europea;
 - b) informatica scientifica, tecnica ed economica;
 - c) corsi di formazione, anche a distanza, nel quadro della divulgazione per l'innovazione in agricoltura;

Possono ottenere il contributo le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata:

- a) cooperative di primo grado e loro consorzi;
- b) associazioni di produttori e loro unioni riconosciute, limitatamente ai servizi svolti in base alle competenze di legge;
- c) società di fatto tra coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli a titolo principale, aventi per oggetto la gestione di servizi in comune a favore delle relative imprese;
- d) società a responsabilità limitata e società per azioni, quando i soci siano più di cinque e comunque non legati da vincoli di parentela, o quando le società siano costituite con la partecipazione di enti di sviluppo agricolo regionali o di società finanziarie a prevalente capitale pubblico.

**MODALITÀ RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI CONCERNENTI L'EMISSIONE
DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DESTINATI AL FINANZIAMENTO
DI ATTIVA PRODUTTIVE E DI INFRASTRUTTURE NEL MEZZOGIORNO,
AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 1.3.1986, N. 64**

Decreto del Ministro del Tesoro del 27 giugno 1986

pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 182
del 7 agosto 1986

- 2) Servizi di pubblicità:
 - a) campagne di pubblicità per i prodotti agro-alimentari e per materie agricole
- 3) Servizi di informazione e connessi servizi di formazione professionale:
 - a) informazioni in tempo reale sull'andamento dei mercati e delle borse merci dei prodotti agricoli e derivati in centri italiani e nella Comunità europea;
 - b) informatica scientifica, tecnica ed economica;
 - c) corsi di formazione, anche a distanza, nel quadro della direttiva per l'innovazione in agricoltura;

MODALITÀ RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI CONCERNENTI L'EROGAZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI INFRASTRUTTURE NEL SETTORE AGRICOLO

Al sensi dell'art. 10 della Legge 1.11.1986 n. 30, le agevolazioni relative alle agevolazioni concernenti l'erogazione di prestiti obbligazionari destinati al finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel settore agricolo sono disciplinate dal presente regolamento.

Le agevolazioni relative alle agevolazioni concernenti l'erogazione di prestiti obbligazionari destinati al finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel settore agricolo sono disciplinate dal presente regolamento.

Le agevolazioni relative alle agevolazioni concernenti l'erogazione di prestiti obbligazionari destinati al finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel settore agricolo sono disciplinate dal presente regolamento.

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'art. 10, primo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale prevede che per i prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, comprese le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro può concedere un contributo, a decorrere dalla effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica» e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato;

VISTO il terzo comma dell'art. 10 sopra citato, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, emana le direttive concernenti le modalità di attuazione dello stesso articolo;

CONSIDERATO che, per il combinato disposto del primo e del secondo comma del ripetuto art. 10, il contributo viene accordato agli istituti e alle sezioni di credito in vista di una corrispondente riduzione del tasso di interesse a carico dei mutuatari;

CONSIDERATO altresì che il contributo è dovuto a decorrere dalla data di effettiva erogazione dei finanziamenti per cui è necessariamente legato al debito capitale del mutuatario;

RITENUTA l'opportunità per il Tesoro di disporre di uno strumento atto a regolare il flusso delle agevolazioni finanziarie da concedere;

CONSIDERATO che occorre procedere alla emanazione delle direttive predette; VISTO l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni;

DECRETA

ART. 1.

Gli istituti e le sezioni di credito a medio termine abilitati ad operare nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che intendano procedere alla erogazione di mutui per i finanziamenti di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64, devono inoltrare apposita istanza al Ministero del tesoro, indicando l'ammontare delle operazioni già deliberate da finanziare, nonché le caratteristiche delle correlative emissioni obbligazionarie.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro fissa la misura del contributo.

Il contributo, ove accordato nella misura massima consentita, è pari alla differenza fra:

- a) l'ammontare della rata del piano di ammortamento del finanziamento calcolata al tasso sopportato dagli istituti per la provvista dei fondi;
- b) l'ammontare della rata del piano di ammortamento calcolata al tasso di inflazione previsto dalla «Relazione previ-

sionale e programmatica» per l'anno di emissione del prestito obbligazionario. In relazione alla destinazione e all'importo dei finanziamenti, la misura del contributo, con apposito provvedimento, potrà essere ridotta indicando un tasso più elevato per il calcolo del piano di ammortamento di cui al punto b) del precedente comma.

ART. 3.

Gli istituti e le sezioni di credito speciale di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno ridurre l'ammontare della rata del piano di ammortamento del mutuo - calcolata ad un tasso di interesse pari a quello sostenuto per la provvista dei fondi maggiorato di una commissione onnicomprensiva non superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1976, n. 902, per l'anno in cui viene stipulato il contratto - di un importo pari al contributo di cui al precedente art. 2.

ART. 4.

Ai fini dell'erogazione del contributo, gli istituti e le sezioni di credito speciale, per ciascuna operazione di finanziamento, dovranno trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XII, copia del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento, indicando il costo effettivo della provvista, la data delle erogazioni, nonché il contributo dovuto calcolato sulla base dei tassi fissati dal Ministero del tesoro.

Il contributo è liquidato a ciascuno istituto, in concomitanza con le scadenze previste dal piano di rimborso delle obbligazioni, a decorrere dalla data di erogazione dei finanziamenti e, salvo i casi di estinzione anticipata, per tutta la durata dei medesimi.

ART. 5.

I finanziamenti di cui al presente decreto sono ammissibili a contributo nei limiti di agevolazione di cui all'art. 63, comma 6, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e devono essere destinati alla realizzazione di infrastrutture e di investimenti fissi, nonché alla formazione di scorte di materie prime e semilavorati nel limite massimo del 40% di detti investimenti.

Le operazioni di finanziamento effettuate con provvista riveniente dai prestiti obbligazionari, di cui al presente decreto, non potranno avere durata superiore a dodici anni per le opere di infrastrutture e a dieci anni negli altri casi, compreso un periodo di preammortamento fino a un massimo, rispettivamente, di tre e di due anni.

ART. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto, anche relativamente ai casi di cessazione del contributo, si applicano le disposizioni contenute nel citato testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

**PROCEDURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE ED ALLA EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI AI CONSORZI E ALLE SOCIETÀ CONSORTILI DI RICERCA
UBICATI NEI TERRITORI MERIDIONALI**

Decreto Ministeriale del 9 ottobre 1986

pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 54
del 6 marzo 1987

sionale e programmatica» per l'anno di emanazione del prestito. In relazione alla destinazione e all'importo dei finanziamenti, la misura del contributo, con apposito provvedimento, potrà essere ridotta indicando un tasso più elevato per il calcolo del piano di ammortamento di cui al punto b) del comma.

Il contributo è liquidato a ciascuno istituto, in concomitanza con le scadenze previste dal piano di ammortamento delle obbligazioni, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento. A salvo i casi di esenzione anticipata, per tutta la durata del medesimo.

PROCEDURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE ED ALLA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI CONSORZI E ALLE SOCIETÀ CONSORZIALI DI RICERCA

Il contributo è liquidato a ciascuno istituto, in concomitanza con le scadenze previste dal piano di ammortamento delle obbligazioni, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento. A salvo i casi di esenzione anticipata, per tutta la durata del medesimo.

Il contributo è liquidato a ciascuno istituto, in concomitanza con le scadenze previste dal piano di ammortamento delle obbligazioni, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento. A salvo i casi di esenzione anticipata, per tutta la durata del medesimo.

Il contributo è liquidato a ciascuno istituto, in concomitanza con le scadenze previste dal piano di ammortamento delle obbligazioni, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento. A salvo i casi di esenzione anticipata, per tutta la durata del medesimo.

Il contributo è liquidato a ciascuno istituto, in concomitanza con le scadenze previste dal piano di ammortamento delle obbligazioni, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento. A salvo i casi di esenzione anticipata, per tutta la durata del medesimo.

Al fine dell'erogazione del contributo, gli enti e le istituzioni di credito speciale, che hanno la gestione di finanziamenti, devono trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione generale del tesoro, l'originale e tre copie del contratto di mutuo, con allegato piano di ammortamento, rogato dal notaio pubblico della provincia, in cui sono indicati, nonché le condizioni, le modalità e le scadenze di pagamento, nonché il nome e l'indirizzo del beneficiario.

Al fine dell'erogazione del contributo, gli enti e le istituzioni di credito speciale, che hanno la gestione di finanziamenti, devono trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione generale del tesoro, l'originale e tre copie del contratto di mutuo, con allegato piano di ammortamento, rogato dal notaio pubblico della provincia, in cui sono indicati, nonché le condizioni, le modalità e le scadenze di pagamento, nonché il nome e l'indirizzo del beneficiario.

Al fine dell'erogazione del contributo, gli enti e le istituzioni di credito speciale, che hanno la gestione di finanziamenti, devono trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione generale del tesoro, l'originale e tre copie del contratto di mutuo, con allegato piano di ammortamento, rogato dal notaio pubblico della provincia, in cui sono indicati, nonché le condizioni, le modalità e le scadenze di pagamento, nonché il nome e l'indirizzo del beneficiario.

Al fine dell'erogazione del contributo, gli enti e le istituzioni di credito speciale, che hanno la gestione di finanziamenti, devono trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione generale del tesoro, l'originale e tre copie del contratto di mutuo, con allegato piano di ammortamento, rogato dal notaio pubblico della provincia, in cui sono indicati, nonché le condizioni, le modalità e le scadenze di pagamento, nonché il nome e l'indirizzo del beneficiario.

**IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO**

VISTI gli articoli 1 e 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651;

VISTO l'art. 12, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente i contributi ai consorzi e alle società consortili di ricerca, ubicati nei territori meridionali;

VISTO il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985;

VISTA la delibera del CIPE del 16 luglio 1986, con la quale si dà mandato al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di fissare con decreto le procedure relative alla concessione di contributi, alla loro erogazione e ai termini temporali della procedura;

DECRETA

ART. 1.

Presentazione della domanda

Le domande presentate dai soggetti beneficiari devono essere compilate su moduli-tipo e relativi allegati predisposti a cura del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in relazione allo specifico programma oggetto della richiesta.

Le domande contenenti tutti gli elementi richiesti nel modulo e negli allegati vengono inoltrate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il Mezzogiorno, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, trasmette le richieste al comitato tec-

nico-scientifico di cui al punto 4 della delibera CIPE del 16 luglio 1986.

ART. 2.

Istruttoria della domanda

Il comitato tecnico-scientifico, entro il termine di novanta giorni, accertata la validità scientifica, tecnica, economica e amministrativa del programma sulla base delle indicazioni fornite nel modulo di domanda e negli allegati, verificata la rispondenza dell'iniziativa alle direttive del CIPE, esprime parere in ordine all'ammissibilità della iniziativa alle agevolazioni e alla congruità della spesa.

Sulla base di detto parere il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine di trenta giorni, emana il provvedimento di ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni ovvero rigetta la domanda di contributo.

Il comitato tecnico-scientifico può avvalersi di esperti per materia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Consiglio universitario nazionale, dall'Ente nazionale energia alternativa, dall'Istituto nazionale fisica nucleare, dall'Istituto superiore di sanità, dai Corpi tecnici della Difesa, dal Consiglio superiore delle poste, telecomunicazioni e dell'automazione e da altri enti pubblici di ricerca, nonché di specialisti e/o organismi specializzati nazionali ed internazionali.

ART. 3.

Provvedimento di ammissibilità

Nel provvedimento di ammissibilità sono indicati sia la misura del contributo rico-

nosciuta all'iniziativa sia gli impegni finanziari che l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno deve assumere a valere sui propri fondi.

Il provvedimento di ammissibilità stabilisce le modalità e le norme di controllo per seguire lo stato di realizzazione delle iniziative definendo le prescrizioni per lo svolgimento dei programmi, i tempi di attuazione e le eventuali sanzioni per inadempimenti del soggetto beneficiario.

Il provvedimento ministeriale prescrive infine gli obblighi circa la durata del vincolo di destinazione degli impianti e attrezzature agevolate tenuto conto dei tempi di obsolescenza tecnologica, nonché di ogni altra condizione da valutare in sede di istruttoria tecnica.

L'intera procedura per l'ammissibilità deve essere contenuta nel termine temporale di cinque mesi a partire dalla data di ricevimento della domanda fino alla data di sottoscrizione del provvedimento ministeriale.

Il provvedimento ministeriale è comunicato al soggetto beneficiario e all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che emette il provvedimento di concessione.

ART. 4.

Concessione ed erogazione del contributo

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione del provvedimento ministeriale, emette il provvedimento di concessione del contributo che contiene tra l'altro il capitolato dei patti e condizioni per l'erogazione. Il contributo viene erogato nella misura dell'80% del costo globale del progetto con le seguenti modalità:

una prima anticipazione pari al 50% del contributo ammesso entro trenta giorni dalla data di formalizzazione del provvedimento di concessione; tale anticipazione peraltro non potrà superare per l'importo l'80% del costo annuo ammesso del progetto e sarà subordinata al rila-

scio di polizze fidejussorie o di altre forme di garanzie da definirsi nei provvedimenti di concessione;

ulteriori anticipazioni verranno erogate secondo lo stato di avanzamento del progetto e rendicontazione delle somme spese sia per quanto riguarda la quota facente carico all'intervento straordinario sia la quota (20%) facente capo al beneficiario; le anticipazioni verranno erogate ove venga rendicontato almeno l'80% della anticipazione precedentemente percepita;

una rata di saldo pari al 10% del contributo stanziato verrà liquidata a positiva verifica dei risultati del progetto e della dimostrazione di spesa comprensiva delle aliquote facenti carico al beneficiario.

ART. 5.

Controlli

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede ad effettuare periodiche verifiche intese ad assicurare la destinazione degli impianti agevolati alle finalità per le quali le agevolazioni stesse sono concesse e il regolare svolgimento del progetto di ricerca.

Nel caso di infrazione agli obblighi riguardanti il vincolo di destinazione degli impianti e attrezzature agevolate per la durata indicata dal provvedimento di ammissione al contributo ovvero nel caso d'interruzione del piano di investimenti o del progetto di ricerca, si attiva la procedura di rimborso prevista dalla delibera CIPE indicata nelle premesse.

ART. 6.

Coordinamento

Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, per iniziative aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità, con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali.

**NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 17, QUINTO COMMA,
DELLA LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64,
CON IL QUALE È STATA CONCESSA LA GARANZIA DELLO STATO
PER IL RISCHIO DI CAMBIO**

Decreto del Ministro del Tesoro del 25 ottobre 1986

Disposta

ART. 1

Possono usufruire della garanzia dello Stato per il rischio di cambio, prevista dall'art. 17, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, i prestiti contratti all'estero da istituti di credito a media termine stabiliti ed operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti regionali di credito speciale, destinati al finanziamento di progetti di investimento in attività produttive, da eseguirsi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1975, n. 218, da parte di imprese localizzate nei territori medesimi.

pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 286
del 10 dicembre 1986

La garanzia medesima sarà concessa con decreto del Ministro del Tesoro e ri-

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'art. 17, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), con il quale è stata concessa la garanzia dello Stato per il rischio di cambio, limitatamente alle variazioni eccedenti il 5%, sui prestiti contrattati all'estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

CONSIDERATO che lo stesso art. 17 ha demandato al Ministro del tesoro di fissare, con proprio decreto, le modalità per la concessione e l'operatività della suddetta garanzia;

SENTITO il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DECRETA

ART. 1.

Possono usufruire della garanzia dello Stato per il rischio di cambio, prevista dall'art. 17, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, i prestiti contrattati all'estero da istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, destinati al finanziamento di progetti di investimento in attività produttive, da eseguirsi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da parte di imprese localizzate nei territori medesimi.

ART. 2.

Gli istituti di credito che intendano contrarre prestiti all'estero con la garanzia dello Stato di cui al citato art. 17 della legge n. 64/1986, dovranno far pervenire al Ministero del tesoro – Direzione generale del tesoro, apposita domanda in carta legale ed in duplice copia, intesa ad ottenere:

a) l'autorizzazione a stipulare ciascun prestito estero, in base alla legislazione vigente;

b) la garanzia dello Stato per il rischio di cambio, sullo stesso prestito, nel limite stabilito dalla disposizione di legge citata.

In detta domanda – che dovrà contenere l'impegno ad uniformarsi alle disposizioni del presente decreto – saranno precisate le condizioni e modalità del prestito da contrarre, la valuta (o le valute) estera in cui il medesimo sarà erogato, nonché il progetto (o i progetti) al cui finanziamento il prestito è destinato.

Alla domanda stessa sarà allegato l'estratto conforme della delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto di credito, riguardante la contrazione del prestito estero e la concessione del finanziamento corrispondente, gli schemi di contratto relativi alle due operazioni ed il piano finanziario del progetto.

Il rilascio della garanzia di cambio sarà subordinato all'accertamento delle condizioni stabilite dalla legge ed alla compatibilità con il «plafond» delle garanzie di cambio eventualmente vigente in ciascun anno.

La garanzia medesima sarà rilasciata con decreto del Ministro del tesoro e ri-

guarderà il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale, con esclusione di qualsiasi spesa e commissione. Tale decreto sarà trasmesso in copia all'Ufficio italiano dei cambi.

Gli istituti di credito comunicheranno tempestivamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, la data della stipula e quella dell'erogazione dei prestiti, e lo terranno informato su eventuali vicende non regolari dei prestiti esteri e dei finanziamenti corrispondenti. Su richiesta del Ministero, trasmetteranno copia conforme dei contratti stipulati.

ART. 3.

L'erogazione dei prestiti esteri di cui innanzi ed il pagamento delle relative rate di interessi e di capitale avranno luogo per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.).

Pertanto gli istituti di credito che abbiano stipulato detti prestiti:

1) cederanno le valute estere erogate all'U.I.C., che le negozierà contro lire, in base alle norme valutarie al momento vigenti, al cambio medio del giorno in cui gli perverrà l'offerta di cessione diminuito dello scarto nella misura vigente pro-tempore. L'offerta di cessione dovrà pervenire all'U.I.C. con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di negoziazione;

2) acquisteranno dall'U.I.C. le valute occorrenti per il pagamento, alle scadenze contrattuali, delle rate di interessi e di capitale.

L'acquisto avverrà al cambio medio ufficiale di due giorni antecedenti la data di regolamento, se tale cambio differisce al massimo del 5%, in più o in meno, rispetto a quello applicato in sede di negoziazione delle valute erogate; ove la diffe-

renza superi tale misura, l'acquisto avverrà al cambio applicato in sede di negoziazione delle valute erogate, a seconda dei casi maggiorato o diminuito del 5%. In ogni caso, il cambio di acquisto sarà maggiorato dello scarto a favore dell'U.I.C. nella misura vigente pro-tempore.

Le richieste di acquisto saranno avanzate all'U.I.C. a mezzo telex con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento nei confronti della banca estera e la negoziazione avverrà al cambio medio ufficiale valido due giorni lavorativi precedenti detta data di regolamento. Eventuali maggiori oneri dipendenti dal mancato rispetto di tali termini non sono coperti dalla garanzia di cambio.

L'U.I.C. provvederà a trasferire alle banche estere gli importi relativi alle rate di ammortamento, per interessi e capitale, con valuta del giorno di regolamento previsto dai contratti.

Le differenze in lire derivanti da variazioni dei cambi eccedenti la predetta misura del 5% saranno accreditate o addebitate all'apposito conto corrente da istituire a nome del Tesoro dello Stato presso l'U.I.C.

I rapporti fra il Tesoro e l'U.I.C., in relazione alla garanzia di cambio di cui innanzi, saranno disciplinati da apposita convenzione.

ART. 4.

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto faranno carico ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti negli anni successivi.

ISTITUZIONE DELL'ALBO SPECIALE DELLE SOCIETÀ CHE ESERCITANO LA LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA NEL MEZZOGIORNO

Decreto Ministeriale del 12 novembre 1986

Il D.M. 12/11/86, con il quale si istituisce l'Albo speciale delle società che esercitano la locazione finanziaria agevolata nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 216, relativo all'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali da parte delle società per azioni costituite dalla fusione finanziaria meridionale, WSTO I.r.l. 5, comma tredicesimo, della legge 17 marzo 1986, n. 54, il quale prevede che tale locazione finanziaria, da esercitarsi anche agli impianti commerciali e di servizi, nonché ai centri di ricerca di tali attività, va del piano industriale, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con la modalità fissata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. ATTESA la necessità di stabilire la modalità per l'iscrizione al predetto albo speciale.

DECRETO

Art. 1

È istituito, presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, l'albo speciale delle società che esercitano la locazione finanziaria di impianti industriali, commerciali e di servizi, nonché dei centri di ricerca di tali attività, va del piano industriale della legge sugli interventi

nel Mezzogiorno approvato con decreto

al 1° gennaio 1987, esclusa a almeno 21 milioni un capitale sociale interamente versato con riferimento a cinque miliardi di lire.

al 1° gennaio 1987 e il conto dei profitti e delle perdite risultanti da una attività di locazione finanziaria in corso dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1978, n. 130.

al 1° gennaio 1987 attività di locazione finanziaria di almeno due anni e dopo la cessazione di adeguati rapporti tecnici, economici e professionali.

Possono essere iscritte all'albo speciale anche le società prive del requisito di cui alla lettera a) del comma precedente, purché, a pena di decadenza dall'iscrizione all'albo, provvedano a sottoscrivere alle predette prescrizioni nei due esercizi sociali successivi a quello in cui sia data la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La perdita di uno dei requisiti di cui sopra comporta la decadenza dall'iscrizione nell'albo speciale.

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1987

La presente è cancellata e si restituisce allo Stato con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale della produzione industriale.

guardare il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale, con esclusione di qualsiasi spesa e commissione. Tale decreto sarà trasmesso in copia all'Ufficio italiano dei cambi.

Gli istituti di credito comunicheranno tempestivamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, la data della stipula e quella dell'erogazione dei prestiti, e lo terranno informato su even-

tuazioni che possano influire sulla loro esecuzione. Gli istituti di credito dovranno inoltre trasmettere copia conforme del contratto stipulato.

12 novembre 1982

L'erogazione dei prestiti esteri di cui innanzi ed il pagamento delle relative rate di interessi e di capitale saranno regolati per l'Italia dall'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.).

Particolare gli istituti di credito che dovranno provvedere al pagamento.

1) L'istituto di credito che eroga i prestiti all'U.I.C. che lo rappresenta dovrà, in ogni caso, versare al Ministero del tesoro, al momento della stipula, la somma di lire 100 milioni, a titolo di garanzia, e versare, successivamente, la somma di lire 100 milioni, a titolo di garanzia, per ogni rata di capitale e di interessi che dovrà essere pagata.

2) L'istituto di credito che eroga i prestiti all'U.I.C. che lo rappresenta dovrà, in ogni caso, versare al Ministero del tesoro, al momento della stipula, la somma di lire 100 milioni, a titolo di garanzia, e versare, successivamente, la somma di lire 100 milioni, a titolo di garanzia, per ogni rata di capitale e di interessi che dovrà essere pagata.

3) L'istituto di credito che eroga i prestiti all'U.I.C. che lo rappresenta dovrà, in ogni caso, versare al Ministero del tesoro, al momento della stipula, la somma di lire 100 milioni, a titolo di garanzia, e versare, successivamente, la somma di lire 100 milioni, a titolo di garanzia, per ogni rata di capitale e di interessi che dovrà essere pagata.

senza superare tale misura, l'acquisto avverrà al cambio applicato in sede di negoziazione delle valute erogate, a seconda dei casi maggiorato o diminuito del 5%. In ogni caso, il cambio di acquisto sarà maggiorato dello scarto a favore dell'U.I.C. nella misura vigente al tempo.

Le richieste di acquisto saranno avanzate all'U.I.C. a mezzo telex con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto.

Il contratto di acquisto sarà valido due giorni dopo la data di scadenza del contratto di acquisto. Gli istituti di credito dovranno, indipendentemente dal mandato di tali termini, non essere coperti dalla garanzia di cambio.

L'U.I.C. provvederà a trasferire alle banche italiane gli importi relativi alle rate di ammortamento, per interessi e capitale, con valute del giorno di regolamento previsto dal contratto.

Le differenze in lire derivanti da variazioni del cambio eccedenti la predetta misura del 5% saranno accreditate o addebitate all'apposito conto corrente da istituire presso il Tesoro dello Stato presso l'U.I.C.

I rapporti tra il Tesoro e l'U.I.C., in relazione alla gestione del cambio di cui innanzi, saranno disciplinati da apposita convenzione.

ART. 4

Gli oneri derivanti dall'acquisto delle valute del presente decreto faranno carico dell'istituto di credito da cui sono state emesse le valute, in base alla previsione della legge del 1974, e saranno per l'anno 1982 e per gli anni successivi.

**IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

VISTO l'art. 83, comma primo, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativo all'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali da parte della società per azioni costituita dalla Società finanziaria meridionale;

VISTO l'art. 9, comma tredicesimo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale prevede che tale locazione finanziaria, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi, nonché ai centri di ricerca di cui all'art. 70 del citato testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

ATTESA la necessità di stabilire le modalità per l'iscrizione al predetto albo speciale;

DECRETA

ART. 1.

È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'albo speciale delle società che esercitano la locazione finanziaria di impianti industriali, commerciali e di servizi, nonché dei centri di ricerca di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi

nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Nel predetto albo possono essere iscritte le società per azioni che:

a) svolgono in via esclusiva o almeno prevalente attività di locazione finanziaria;

b) abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a cinque miliardi di lire;

c) abbiano il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

d) esercitino l'attività di locazione finanziaria da almeno due anni e siano in possesso di adeguati requisiti tecnici, economici e professionali.

Possono essere iscritte all'albo speciale anche le società prive del requisito di cui alla lettera c) del comma precedente, purché, a pena di decadenza dell'iscrizione nell'albo, provvedano a conformarsi alla predetta prescrizione nei due esercizi sociali successivi a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La perdita di uno dei requisiti di cui sopra comporta la decadenza dell'iscrizione nell'albo speciale.

Le domande di iscrizione devono essere presentate in carta legale corredate dalla documentazione e secondo le modalità indicate nell'allegato A. che fa parte integrante del presente decreto.

Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni sono disposte con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale della produzione industriale.

ART. 2.

L'iscrizione all'albo speciale previsto dall'art. 1 costituisce titolo all'effettuazione delle operazioni di locazione finanziaria di macchinari di cui all'art. 83, comma undicesimo, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ALLEGATO A

Schema di domanda di iscrizione
all'albo speciale delle società
di locazione finanziaria

*Al Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
D.G.P.I. - Divisione III
00187 ROMA*

La società con sede legale in via ... nella persona del legale rappresentante chiede di essere iscritta nell'albo speciale delle società di locazione finanziaria di cui all'art. 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

La società dichiara di:
svolgere esclusivamente prevalentemente attività di locazione finanziaria;
avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a cinque miliardi di lire;

esercitare l'attività di locazione finanziaria dal

Allega alla presente istanza, in originale e copia:

- a) certificato di iscrizione nel registro delle ditte, rilasciato dalla competente camera di commercio;
- b) bilancio e conto profitti e perdite certificati da una società di revisione autorizzata, relativi all'ultimo esercizio scaduto;
- c) atto costitutivo e statuto vigente;
- d) attestato di vigenza rilasciato dal competente tribunale;
- e) relazione illustrativa dell'andamento gestionale, economico e tecnico dell'impresa;
- f) elenco dei partecipanti al capitale sociale e delle relative quote percentuali.

La società si impegna a comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione, anche dello statuto, e a far pervenire annualmente, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, la documentazione di cui alle lettere a), b), d), e) e f).

Data

Timbro della società locatrice

.....

Firma del legale rappresentate

.....

— VISTA la legge 1° marzo 1986, n. 54, che all'art. 1, comma 4, demanda al CIPE la individuazione delle aree particolarmente svantaggiate del mezzogiorno ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 54;

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE DEL MEZZOGIORNO AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64

— VISTO il programma triennale 1985-87 approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985 che definisce la programmazione fondamentale il diverso grado di sviluppo delle varie realtà territoriali del Mezzogiorno;

Deliberazione CIPE del 18 dicembre 1986

— VISTI gli indicatori statistici di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 54;

— CONSIDERATI gli elementi statistici disponibili relativi ai seguenti indicatori di sottosviluppo:

- a) livello relativo della forza-lavoro in cerca di occupazione e sua evoluzione;
- b) rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente e sua evoluzione;
- c) livello del reddito pro-capite e sua evoluzione;
- d) livello relativo dell'emigrazione nel più recente passato.

— CONSIDERATO che sulla base di dati elementi disponibili è stato determinato un indicatore sintetico di sottosviluppo per ciascuna provincia delle regioni del Mezzogiorno;

— CONSIDERATA l'opportunità che per la determinazione delle zone particolarmente svantaggiate si usasse una soglia unica che comprenda circa il 25% della popolazione meridionale;

— VISTA la proposta del Ministro per gli Interventi straordinari per il Mezzogiorno trasmessa con nota n. 224/G del 9 dicembre 1986;

— VISTO il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 26 novembre 1986;

— LONTA la relazione del Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera

di individuare quali aree particolarmente svantaggiate del Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 54, art. 1, comma 4, pubblicata

- 1) Benevento (CampANIA);
- 2) Potenza (BASILICATA);
- 3) Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria (CALABRIA);
- 4) Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani (SICILIA);
- 5) Nuoro e Oristano (SARDEGNA).

Con cadenza triennale le suddette amministrazioni potranno essere sottoposte ad aggiornamento qualora sussistano modificazioni negli elementi posti a base degli indicatori di sottosviluppo, come indicati in premessa, in conseguenza modifiche dell'attuale sistema di sottosviluppo per ciascuna provincia.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

- VISTA la legge 1° marzo 1986, n. 64, che all'art. 1, comma 4, demanda al CIPE la determinazione delle regioni ed aree particolarmente svantaggiate per le quali, a norma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, il programma triennale di intervento disciplina l'approvazione con priorità delle azioni di maggior rilievo a favore dei sopra detti ambiti territoriali;
- VISTO il programma triennale 1985-87 approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985 che definisce la problematica concernente il diverso grado di sviluppo delle varie realtà territoriali del Mezzogiorno;
- VISTI gli indicatori oggettivi di sottosviluppo definiti nello stesso art. 1, comma 4, della legge n. 64;
- CONSIDERATI gli elementi statistici disponibili riferibili ai seguenti indicatori di sottosviluppo:
 - a) livello relativo della forza-lavoro in cerca di occupazione e sua evoluzione;
 - b) rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente e sua evoluzione;
 - c) livello del reddito pro-capite e sua evoluzione;
 - d) livello relativo dell'emigrazione nel più recente passato;
- CONSIDERATO che sulla base di detti elementi disponibili è stato determinato un indicatore sintetico di sottosviluppo per ciascuna provincia delle regioni del Mezzogiorno;
- CONSIDERATA l'opportunità che per la determinazione delle zone particolarmente svantaggiate si assuma una soglia critica che comprenda circa il 25% della popolazione meridionale;
- VISTA la proposta del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno trasmessa con nota n. 224/G del 9 dicembre 1986;
- VISTO il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 28 novembre 1986;
- UDITA la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA

Sono individuate quali aree particolarmente svantaggiate del Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, art. 1, comma 4, le seguenti province:

- 1) Benevento (Campania);
- 2) Potenza (Basilicata);
- 3) Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria (Calabria);
- 4) Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani (Sicilia);
- 5) Nuoro e Oristano (Sardegna).

Con cadenza triennale le suddette determinazioni potranno essere verificate ed aggiornate qualora sostanziali modificazioni negli elementi posti a base degli indicatori di sottosviluppo, come indicati in premessa, implicassero modifiche nell'indicatore sintetico di sottosviluppo per ciascuna provincia.

187

Con cadenza triennale le suddette determinazioni potranno essere verificate ed aggiornate qualora sostanziali modificazioni negli elementi posti a base degli indicatori di sottosviluppo, come indicati in *proposta*, implicassero modifiche nell'indicatore sintetico di sottosviluppo per ciascuna provincia.

Sono individuate quali aree particolarmente svantaggiate del Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, art. 1, comma 4, le seguenti province:

- 1) Benevento (Campania);
- 2) Potenza (Basilicata);
- 3) Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria (Calabria);
- 4) Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani (Sicilia);
- 5) Nuoro e Oristano (Sardegna).

DELIBERA

— UDITA la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; so nella seduta del 28 novembre 1986;

— VISTO il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 9 dicembre 1986;

— VISTA la proposta del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno di popolazione meridionale;

— CONSIDERATA l'opportunità che per la determinazione delle zone particolarmente svantaggiate si assuma una soglia critica che comprenda circa il 25% della popolazione meridionale;

— CONSIDERATO che sulla base di detti elementi disponibili è stato determinato un indicatore sintetico di sottosviluppo per ciascuna provincia delle regioni del Mezzogiorno;

— CONSIDERATO che sulla base di detti elementi disponibili è stato determinato:

- a) livello relativo dell'emigrazione nel più recente passato;
- b) livello del reddito pro-capite e sua evoluzione;
- c) rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente e sua evoluzione;
- d) livello relativo della forza-lavoro in cerca di occupazione e sua evoluzione;

sottosviluppo;

— CONSIDERATI gli elementi statistici disponibili riferibili ai seguenti indicatori di

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

— VISTI gli indicatori oggettivi di sottosviluppo definiti nello stesso art. 1, comma 4, delle varie realtà territoriali del Mezzogiorno;

— VISTO il programma triennale 1985-87 approvato dal CIPF con delibera del 10 luglio 1985 che definisce la problematica concernente il diverso grado di sviluppo delle varie realtà territoriali del Mezzogiorno;

— VISTA la legge n. 64

del sopra detti ambiti territoriali;

— VISTO la legge 1° marzo 1986, n. 64, che all'art. 1, comma 4, demanda al CIPF la determinazione delle regioni ed aree particolarmente svantaggiate per le quali, a norma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, il programma triennale di intervento disciplina l'approvazione con priorità delle azioni di maggior rilievo a favore

Deliberazione CIRE del 20 dicembre 1986

VISTA la proposta di legge n. 100 del 22 gennaio 1988, presentata dal gruppo parlamentare di sinistra, concernente la istituzione di un ministero dell'Industria e del Commercio, e

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 33
del 10 febbraio 1987

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 33
del 10 febbraio 1987

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI SVILUPPO
DEL MEZZOGIORNO 1987-1989 AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64

Decreto del Presidente della Repubblica

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 33
del 10 febbraio 1987

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

— VISTA la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

— VISTO in particolare, l'art. 1, comma 3 della citata legge n. 64/1986 che detta disposizioni per l'aggiornamento annuale del programma triennale di sviluppo per il Mezzogiorno;

— VISTA la propria delibera del 10 luglio 1985 relativa alla approvazione del programma triennale di intervento 1985-87, alla determinazione di misure per il coordinamento e alla assegnazione di risorse finanziarie al piano dei completamenti;

— VISTA la proposta di aggiornamento del programma triennale al periodo 1987-89 formulata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 221/G del 4 dicembre 1986;

— VISTO il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 28 novembre 1986;

— SENTITA la Commissione bicamerale per il Mezzogiorno che si è espressa con il parere reso nella seduta del 16 dicembre 1986;

— CONSIDERATO che:

l'aggiornamento verifica, conferma ed integra l'impostazione programmatica del piano triennale per il Mezzogiorno 1985-87 in rapporto alle sue scelte fondamentali di strategia e di indirizzo, aggiorna l'arco di riferimento temporale al triennio 1987-89, integra il documento di programma già approvato dal CIPE il 10 luglio 1985 con le determinazioni di indirizzo, di criteri e di procedura di cui alla citata legge n. 64/1986 ed indica gli indirizzi di compatibilità del programma triennale per il Mezzogiorno 1987-89 con le scelte della politica economica nazionale; integra il quadro finanziario riferito alle risorse disponibili per la programmazione con gli elementi derivati dalla stessa legge n. 64/1986 nonché dagli altri atti normativi di natura legislativa ed amministrativa;

l'aggiornamento conferma la validità delle azioni organiche già individuate nel Programma 1985-87, nonché la scelta, nell'ambito degli interventi di sostegno per le attività produttive, a favore degli indirizzi più innovativi e qualificanti, dando priorità:

allo sviluppo dei settori industriali ad elevato livello tecnologico e ad alto valore aggiunto; all'innovazione, ed in particolare allo stimolo della sua diffusione, sia per quanto riguarda le innovazioni di processo che di prodotto; allo sviluppo del terziario superiore di supporto alle imprese e alla gestione dell'ambiente;

il programma definisce criteri e modalità per la concessione da parte dell'Agenzia di contributi speciali a favore delle regioni meridionali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie;

il programma indica i soggetti attuatori degli interventi e le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi, definisce i criteri

generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese.

— UDITA la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA

A) È approvato l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo 1987-89, di cui alla premessa.

Le risorse destinate all'attuazione del programma 1987-89 ammontanti, al netto delle risorse già assegnate e degli accantonamenti come dalla allegata tabella 1, complessivamente a 25.500 miliardi di lire, ivi compresi i contributi FESR, la cui utilizzazione è subordinata all'accertamento formale della loro attribuzione da parte degli organismi beneficiari, vengono ripartite come indicato nell'allegata tabella 2 che fa parte integrante della presente delibera e aggiorna l'assegnazione approvata dal CIPE il 10 luglio 1985.

Sono pertanto assegnati:

- 1) lire 13.960 miliardi per l'espansione e l'ammodernamento dell'apparato produttivo;
- 2) lire 10.140 miliardi per il potenziamento e incremento della dotazione infrastrutturale e valorizzazione delle risorse territoriali;
- 3) lire 1.400 miliardi per i conferimenti agli enti di promozione, ivi compreso il contributo SVIMEZ e le spese di funzionamento dell'Agenzia;
- 4) lire 6.000 miliardi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 1, comma terzo, della legge n. 64/1986. Le quote di spettanza delle singole regioni vengono determinate sulla base della seguente parametrizzazione comprensiva delle quote già assegnate con delibera CIPE 2 maggio 1985:

REGIONE	Ripartizione
Toscana	0,1
Marche	0,4
Lazio	2,9
Abruzzo	6,9
Molise	5,4
Campania	18,1
Puglia	15,0
Basilicata	9,0
Calabria	12,8
Sicilia	17,8
Sardegna	11,6
	100,0

da applicarsi sulla disponibilità al netto della somma di 50 miliardi già destinata con delibera CIPE 10 luglio 1985, *una tantum*, alla regione Calabria.

Alla utilizzazione delle predette risorse per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo si provvede con i criteri stabiliti nel programma.

B) L'attuazione del coordinamento poggia su due vincoli: la presentazione dei programmi di intervento articolati per regioni, dello stato di realizzazione degli stessi, delle proposte di aggiornamento del programma triennale, delle richieste di stanziamento nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle regioni meridionali nonché degli enti pubblici economici, entro i tempi previsti dall'art. 2 della legge n. 64/1986;

la valutazione, sulla base dell'attività preparatoria di appositi «gruppi di lavoro» costituiti con le amministrazioni e gli enti interessati, dell'impatto meridionalistico dei programmi, progetti ed azioni di tali soggetti, le risultanze di detta valutazione sono fornite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per lo svolgimento del compito di coordinamento a lui delegato. Le modalità di rappresentazione dei programmi e delle proposte delle amministrazioni e degli enti di cui sopra, considerate indispensabili per lo svolgimento di un corretto coordinamento di attività, sono specificate nel programma triennale per il Mezzogiorno.

C) Sono accantonati per l'ulteriore finanziamento del piano dei completamenti 6.050 miliardi di lire in aggiunta alle assegnazioni disposte con le delibere CIPE 20 dicembre 1984, 19 giugno 1985 e 10 luglio 1985.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all'attuazione della presente delibera.

TABELLA 1

QUADRO FINANZIARIO DELLE RISORSE

	Miliardi di lire
Stanziamento previsto nella legge organica n. 64/86	42.000
Accantonamento legge finanziaria 1987	10.000
Storno di cui alla legge n. 41/86, art. 16 a carico legge n. 651/83 ..	- 300
Totale	51.700
 Risorse totali	 + 51.170
Risorse già destinate	- 17.150
	34.550
 Utilizzi:	
Ulteriore assegnazione al piano dei completamenti	- 6.050
	28.500
Risorse disponibili	- 6.000
Programmi regionali di sviluppo	22.500
Risorse interne programmabili	+ 3.000
Risorse comunitarie acquisibili nel triennio 1987-89	25.500
Totale risorse destinate al Programma triennale	25.500

TABELLA 2

DESTINAZIONE DELLE RISORSE PROGRAMMABILI

Miliardi di lire

1. <i>Espansione ed ammodernamento dell'apparato produttivo . . .</i>	13.960
1.1. Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo	6.275
1.2. Turismo	1.500
1.3. Sostegno dell'innovazione:	
reti e servizi telematici	1.035
offerta scientifica e tecnologica	1.500
1.4. Aree attrezzate per attività produttive	1.500
1.5. Opere irrigue	1.250
1.6. Formazione	900
2. <i>Potenziamento ed incremento delle dotazioni infrastrutturali valorizzazione risorse territoriali</i>	10.140
2.1. Gestione infrastrutture	500
2.2. Sistemi idrici	1.630
2.3. Disinquinamento Golfo di Napoli	510
2.4. Sistemi urbani	2.500
2.5. Aree interne	5.000
3. <i>Conferimenti enti di promozione e SVIMEZ</i>	800
4. <i>Spese funzionamento Agenzia</i>	600
Totale generale	25.500

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

**APPROVAZIONE DEL PRIMO PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI SVILUPPO
DEL MEZZOGIORNO 1987-1989
AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64**

Deliberazione CIPE del 29 dicembre 1986

pubblicata sul supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 43
del 21 febbraio 1987

Disposta

È approvato il primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 che fa parte integrante della presente deliberazione.

TABELLA 2

DESTINAZIONE DELLE RISORSE PROGRAMMABILI

1. Espansione ed ammodernamento dell'attività produttiva	13.960
1.1. Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo	6.275
1.2. Turismo	1.500
2. Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali	10.140
2.1. Acquedotto	500
2.2. Sperimentazione	1.500
2.3. Disinquinamento Golfo di Napoli	510
2.4. Sistemi urbani	2.500
2.5. Altre	5.000
3. Conferimenti enti di promozione e SVIMEZ	800
4. Funzionamento Agenzia	600
Totale generale	25.500

pubblicata sul supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 43
del 21 febbraio 1987

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

- VISTA la legge 1° marzo 1986, n. 64 recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
- VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 6 e 8 della citata legge n. 64/86 i quali prevedono che alla realizzazione del programma triennale si provveda con piani annuali di attuazione formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base di progetti di sviluppo regionali trasmessi dalle Regioni, di progetti interregionali o d'interesse nazionale trasmessi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ed enti pubblici economici;
- VISTO il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 approvato con delibera CIPE del 29 dicembre 1986;
- VISTA la proposta del primo piano annuale di attuazione trasmessa dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 225/G del 19 dicembre 1986;
- VISTO il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 28 novembre 1986;
- CONSIDERATO che il piano annuale:
 - definisce analiticamente i diversi interventi articolati per azioni organiche, illustra i criteri attraverso i quali si è proceduto alla loro definizione e i criteri, le modalità e le procedure per l'esecuzione degli interventi medesimi;
 - stabilisce mezzi finanziari, criteri, modalità e procedure per le agevolazioni alle attività produttive nell'ambito dei provvedimenti definiti in questo settore in attuazione della legge n. 64/86;
 - definisce gli incentivi alle attività sostitutive nelle zone caratterizzate da crisi settoriali (art. 9, comma 3, lettera d) nonché l'articolazione e la graduazione delle agevolazioni industriali per settore e territorio (art. 9, comma 3, lettera c);
 - definisce i contenuti dei nuovi strumenti attuativi: l'accordo di programma e la contrattazione programmatica;
 - definisce i criteri per la formulazione dei programmi di attività degli enti di promozione e per il loro raccordo con gli interventi in corso mediante direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nell'ambito del programma triennale e del piano annuale;
 - indica gli interventi elegibili al Fondo europeo di sviluppo regionale e le priorità di accesso;
- UDITA la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA

È approvato il primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 che fa parte integrante della presente delibera.

Le risorse disponibili per le finalità del piano sono attribuite, con la presente delibera, per l'ammontare complessivo di 13.000 miliardi, secondo la ripartizione appresso indicata:

QUADRO FINANZIARIO PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE

Risorse attribuite con riferimento alle attività ed agli interventi previsti nel Piano annuale.

	Miliardi di lire
1. <i>Espansione ed ammodernamento dell'apparato produttivo</i>	
1.1. Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo	3.000
1.2. Turismo	—
1.3. Sostegno all'innovazione:	
studi, progettazioni ed opere per reti e servizi telematici ...	1.035
studi, progettazioni ed opere per potenziamento offerta scientifica e tecnologica	1.500
1.4. Studi, progettazioni ed opere per aree attrezzate di sviluppo industriale	1.500
1.5. Studi, progettazioni ed opere per aree irrigue	1.250
1.6. Progetti offerta formativa	900
2. <i>Potenziamento ed incremento delle dotazioni infrastrutturali – Valorizzazione risorse territoriali</i>	
2.1. Gestione infrastrutture	—
2.2. Studi, progetti ed opere sistemi idrici	1.630
2.3. Studi, progettazione ed opere per il disinquinamento area napoletana	510
2.4. Sistemi urbani:	
studi, progettazioni ed opere	1.000
2.5. Aree interne:	
sostegno tecnico-finanziario comunità montane	20
interventi attivabili	—
3. <i>Conferimento enti di promozione e SVIMEZ</i>	
ivi compresi studi, indagini e ricerche Ministro interventi straordinari Mezzogiorno (5 lire miliardi) legge 775/84	455
4. <i>Spese funzionamento agenzia</i>	200
	13.000

Le altre risorse, pari a 12.500 lire miliardi, già ripartite per le finalità del programma triennale di sviluppo, con la delibera CIPE del 29 dicembre 1986, saranno attribuite dal CIPE stesso, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in relazione al processo di attuazione del piano o di attivazione degli strumenti di attuazione ivi previsti.

Nel piano sono altresì specificate le assegnazioni di risorse finanziarie per i singoli interventi ed i relativi criteri di utilizzo.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all'attuazione della presente delibera.

ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO PER IL MEZZOGIORNO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 19 gennaio 1987

MENTO PER IL MEZZOGIORNO

pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 22
del 28 gennaio 1987

Le risorse disponibili per le finalità del piano sono attribuite, con la presente delibera, per l'ammontare complessivo di 13.000 miliardi, secondo la ripartizione appresso indicata:

QUADRO FINANZIARIO PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE

Risorse attribuite con riferimento alle attività ed agli interventi previsti nel Piano annuale.

ORDINAMENTO DEL MEZZOGIORNO	
1. <i>Organizzazione ed ammodernamento dell'apparato produttivo</i>	
1.1. Agevolazioni finanziarie a sostegno del settore produttivo	3.000
1.2. Turismo	—
1.3. Studi, progettazioni ed opere per reti e servizi idroelettrici	1.035
1.4. Studi, progettazioni ed opere per aree attrezzate di sviluppo industriale	1.500
1.5. Studi, progettazioni ed opere per aree ingegneristiche	1.250
1.6. Progetti e corsi formativi	900
2. <i>Valorizzazione ed incremento delle dotazioni infrastrutturali - Valorizzazione risorse territoriali</i>	
2.1. Gestione infrastrutturale	—
2.2. Studi, progetti ed opere sistemi idrici	1.630
2.3. Studi, progettazione ed opere per il disinquinamento area industriale	510
2.4. Sistemi urbani:	
studi, progettazioni ed opere	1.000
2.5. Aree interne:	
sostegno tecnico-finanziario comunità montane	20
interventi attivabili	—
3. <i>Interventi di promozione e SVIMEZ</i>	
3.1. Interventi straordinari	455
3.2. Interventi ordinari	200

pubblicato

Le risorse attribuite con riferimento alle attività ed agli interventi previsti nel Piano annuale, saranno attribuite per l'ammontare complessivo di 13.000 miliardi, secondo la ripartizione appresso indicata.

Le risorse sono attribuite con riferimento alle finalità del piano e all'attuazione degli interventi previsti nel Piano annuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 2 e 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, i quali, nell'istituire, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per il Mezzogiorno, prevedono che all'ordinamento del Dipartimento medesimo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica;

VISTO il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare gli articoli 10, 11 e 24 del testo unico medesimo;

SENTITA la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

ART. 1.

Dipartimento per il Mezzogiorno

1. La responsabilità del coordinamento della politica generale del Governo per il Mezzogiorno è affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Dipartimento per il Mezzogiorno, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge e di quelle delegategli ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 64.

3. Il Dipartimento predispone tutti gli adempimenti per conseguire il coordinamento dell'azione pubblica nel Mezzogiorno, effettua la valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione ed opera ai fini dell'esplicazione della funzione di coordinamento del complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno e delle funzioni assegnate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi la legge 1° dicembre 1983, n. 651, il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

ART. 2.

Attività del Dipartimento

1. Il Dipartimento, con riferimento al Mezzogiorno, concorre all'istruttoria delle iniziative di Governo in relazione alle priorità economico-finanziarie del programma economico nazionale e segue l'attività degli organi della pubblica am-

ministrazione preposti alla spesa, nonché quelli degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione statale. Cura, inoltre, i rapporti con i comitati interministeriali competenti in materia di politica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, per accertare e stimolare l'applicazione coordinata delle deliberazioni da essi adottate. Il Dipartimento cura, altresì, con riferimento al Mezzogiorno, il coordinamento delle politiche comunitarie.

2. Il Dipartimento opera, in particolare, per l'esplicazione dei seguenti compiti:

- a) formulazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, della programmazione finanziaria e settoriale e dei relativi aggiornamenti annuali;
- b) coordinamento tra l'intervento straordinario e quello ordinario delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni meridionali e degli enti pubblici economici; verifica delle riserve e delle direttive di coordinamento e proposte di misure integrative e sostitutive;
- c) promozione del coordinamento a livello territoriale degli interventi delle regioni e degli enti locali, fornendo, ove richiesto, il supporto tecnico ed amministrativo necessario;
- d) valutazione economica e finanziaria dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione, ivi compresi quelli di innovazione tecnologica, di formazione, di attività promozionali e di ricerca scientifica;
- e) predisposizione dei piani annuali di attuazione sulla base sia dei progetti regionali di sviluppo, sia dei progetti interregionali o di interesse nazionale;
- f) verifica dello stato di attuazione dei piani annuali, dei programmi di completamento e delle attività di trasferimento e di liquidazione;
- g) promozione della conclusione di accordi di programma per l'attuazione degli interventi che richiedono l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministra-

zioni statali, anche ad ordinamento autonomo;

h) vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma e proposta di interventi in caso di inadempienza;

i) adempimenti riguardanti l'incentivazione alle attività economiche nei vari settori produttivi, ai servizi reali, ai servizi avanzati, alla ricerca scientifica e alla innovazione tecnologica;

l) adempimenti connessi all'obbligo della riserva, a favore di imprese meridionali, di forniture e lavorazioni;

m) predisposizione delle direttive per il coordinamento delle attività dell'Agenzia e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

n) vigilanza sulle attività dell'Agenzia e degli enti predetti, anche attraverso l'esame dei rispettivi programmi, dei bilanci e della gestione delle risorse impegnate;

o) adempimenti connessi alla acquisizione delle agevolazioni comunitarie in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale, di Fondo sociale europeo, nonché adempimenti di sua competenza riguardanti l'istruttoria dei programmi integrati mediterranei;

p) informazione, nei confronti dei soggetti interessati, sulle attività di programmazione ed attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il Dipartimento cura, infine, gli adempimenti di carattere amministrativo relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei vari servizi e alla gestione di tutto il personale comunque in attività presso i servizi medesimi, nonché gli adempimenti connessi all'attività legislativa, alle interrogazioni e interpellanze parlamentari; assicura la consulenza giuridica ai servizi del Dipartimento e provvede all'istruttoria del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

ART. 3.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato o equiparati o da equiparare ed i professori universitari ordinari di ruolo. Il capo del Dipartimento è collocato fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza, in conformità all'ordinamento di questa. Il capo del Dipartimento, per l'espletamento delle sue attribuzioni, è coadiuvato dai responsabili dei servizi.

2. Il Dipartimento si articola nei seguenti servizi:

- a) Servizio affari legislativi e generali, contenzioso e stampa;
- b) Servizio attività di coordinamento;
- c) Servizio valutazione economica;
- d) Servizio programmazione e accordi di programma;
- e) Servizio attività promozionali ed innovazione;
- f) Servizio programmi comunitari.

3. I servizi sono articolati, per omogeneità di materia, in reparti ed in sezioni mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; ad essi sono preposti dirigenti nominati con decreto del medesimo Ministro, sentito il capo del Dipartimento. Per la nomina a capo servizio è richiesta la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6.

4. Gli esperti, i quali devono essere dotati di buona qualificazione nelle specifiche aree professionali connesse con la programmazione e l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, se stranieri, della padronanza della lingua italiana, possono essere anche persone estranee alla pubblica amministrazione. Essi sono nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione dei compensi agli

esperti in relazione all'importanza delle attività da svolgere e tenendo conto della natura e del livello delle varie prestazioni. Il rapporto con gli esperti è costituito ai sensi dell'art. 2222 del codice civile ed il relativo contratto è stipulato per la pubblica amministrazione dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, dal capo del Dipartimento.

5. È posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non più di un dirigente generale o equiparato o da equiparare, con funzioni di consigliere ministeriale.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per provvedere, anche a favore delle regioni e degli enti locali meridionali, agli adempimenti relativi a studi, programmi, ricerche, indagini e progettazioni occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, per la predisposizione del piano annuale e per le altre attività connesse alla programmazione e attuazione degli interventi, nonché per provvedere alla valutazione della efficienza e dell'efficacia degli interventi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del capo del Dipartimento, può avvalersi delle strutture dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché, mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti e organismi pubblici e privati.

7. Nell'ambito del Dipartimento è istituito un apposito Ispettorato competente in materia di amministrazione e personale.

ART. 4.

Conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

1. Il Dipartimento organizza, secondo le indicazioni del Ministro, conferenze pe-

riodiche, con frequenza almeno quadrimestrale, dei presidenti e dei direttori degli organismi dell'intervento straordinario di cui gli articoli 4 e 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, allo scopo di verificare e analizzare l'andamento dell'intervento straordinario e per individuare i criteri per il coordinamento delle rispettive azioni programmatiche.

2. Alle sedute, presiedute dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o da suo delegato, oltre al capo del Dipartimento, possono partecipare anche i responsabili dei servizi.

ART. 5.

Conferenze e riunioni periodiche dei direttori dei servizi

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, il capo del Dipartimento, convoca, con frequenza almeno quadrimestrale, periodiche riunioni dei direttori dei servizi del Dipartimento per verificare i risultati dell'attività svolta e per analizzare le prospettive programmatiche per l'azione del Dipartimento. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare anche gli esperti assegnati ai singoli servizi nonché i direttori generali degli organismi dell'intervento straordinario.

2. Per l'esame delle attività e per realizzare il migliore funzionamento del Dipartimento, il capo del Dipartimento convoca apposite riunioni con i responsabili dei servizi, con frequenza almeno mensile.

ART. 6.

Personale

1. Per l'espletamento delle attività previste dal presente decreto si provvede con personale, comandato o collocato in posizione di fuori ruolo, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici, nonché con personale, coman-

dato o collocato in posizione di fuori ruolo, degli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, oltre che con esperti.

2. Il contingente del personale è determinato nella misura fissata nell'allegata tabella A. La ripartizione interna ai quadri fra le qualifiche di cui a tale tabella può essere modificata, per sopravvenute particolari esigenze funzionali, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, fermo restando il numero complessivo del contingente del personale da comandare o da collocare in posizione di fuori ruolo ed il numero di funzionari con qualifica di dirigente generale o equiparata o da equiparare.

3. Ai fini del presente decreto, il personale comandato e proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti pubblici economici verrà equiparato, anche in relazione alle professionalità acquisite, alle qualifiche ed ai livelli del personale statale sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali.

ART. 7.

Spese di funzionamento

1. Alle spese per il Dipartimento si provvede ai sensi della legislazione vigente sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA A
(prevista dall'art. 6)

CONTINGENTE DEL PERSONALE

	Collocati fuori ruolo e comandati	Esperti
	-	-
Quadro 1° - PERSONALE DIRIGENTE:		
Dirigenti generali, livello B e C, e qualifiche equiparate o equiparabili	8	-
Dirigenti superiori e primi dirigenti e qualifiche equiparate o equiparabili	50	-
Esperti	-	40
Totale quadro 1°	58	40
Quadro 2° - QUALIFICHE A ESAURIMENTO E LIVELLI FUNZIONALI:		
Qualifiche a esaurimento, 8° e 7° livello	115	-
6°, 5° e 4° livello	75	-
3°, 2° e 1° livello	40	-
Totale quadro 2°	230	-
Totale quadro 1° e 2°	288	40
Totale generale	328	

**RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PER LA PROMOZIONE
E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64**

Decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 28 febbraio 1987

pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 3 marzo 1987

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64
E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PER LA PROMOZIONE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 28 febbraio 1987

pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 3 marzo 1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale prevede che al riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno si provveda con uno o più decreti del Presidente della Repubblica;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

SENTITA la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 febbraio 1987;

SULLA proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto

ART. 1.

Obiettivi del riordinamento

Il riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui al presente decreto, sottoposti alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è finalizzato al conseguimento della massima efficienza ed economicità dell'attività degli enti volta allo sviluppo economico e sociale dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi

nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

In particolare l'attività dei predetti enti che concorrono all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è diretta a facilitare la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi; a potenziare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base dei programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione; ad assicurare alle amministrazioni pubbliche regionali e locali e agli operatori privati assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

L'attività dei predetti enti viene svolta, in conformità del programma triennale, dei piani annuali e delle direttive impartite per la relativa attuazione, con le modalità ed i criteri indicati nel presente decreto.

ART. 2.

Costituzione di una società per la progettazione di investimenti

Entro il termine fissato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, costituisce, con uno o più soggetti indicati dall'art. 6, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, la società finanziaria per azioni prevista dal comma 2, lettera q), dello stesso art. 6, per investimenti e progettazioni nel Mezzogiorno.

Tale società - denominata SPINSUD

(Società per la progettazione e l'innovazione nel Mezzogiorno S.p.a.) – con un capitale iniziale di 25 miliardi, ha il compito di predisporre progetti di investimento, specie ad alto contenuto tecnologico, per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private anche di natura cooperativa, promuovendo e favorendo nel contempo l'innovazione tecnologica.

La SPINSUD promuove ed organizza direttamente l'assistenza tecnica e la consulenza finalizzate al potenziamento delle capacità tecniche, organizzative, progettuali e di programmazione delle amministrazioni regionali, degli enti locali e dei relativi enti operativi. Essa concorre altresì, indirettamente, ad incrementare il patrimonio dei progetti per le opere pubbliche finanziando la realizzazione di studi di fattibilità e di progettazione di massima ed esecutiva.

ART. 3.

Modificazione della natura giuridica dello IASM

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con proprio decreto fissa il termine entro il quale vengono avviate dall'Agenzia le procedure per lo scioglimento e per la contestuale costituzione, sotto forma di società per azioni, anche con i soggetti indicati all'art. 6, comma 3, della legge n. 64 del 1986, dell'istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), con un capitale sociale di dieci miliardi.

L'Agenzia è autorizzata a cedere ai soggetti che erano associati allo IASM e in misura proporzionale al loro apporto, quota parte delle azioni della nuova società mantenendo comunque per sé la maggioranza. Le cessioni verranno effettuate al valore nominale.

Il personale e il patrimonio dello IASM confluiscono nella nuova società, nell'ambito della quale continua il rapporto di lavoro del personale senza soluzione di continuità.

ART. 4.

Attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno

Gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, ivi compresa la società di cui al precedente art. 2, svolgono la loro attività esclusivamente a favore dello sviluppo economico e sociale dei territori meridionali.

Nell'ambito delle rispettive competenze, i predetti enti promuovono la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti ed aziende di credito, società finanziarie nonché imprenditori singoli ed associati.

Gli enti inoltre promuovono e sostengono il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire l'occupazione giovanile.

Per gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, gli enti di promozione stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati secondo criteri e modalità fissati dal programma triennale di sviluppo e dai piani annuali di attuazione.

Gli enti di promozione hanno per oggetto le attività di seguito indicate.

Società finanziaria agricola meridionale S.p.a. (FINAM)

Ha per oggetto l'attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché le attività concernenti la forestazione produttiva.

Allo scopo di assicurare dimensioni aziendali efficienti, l'ammodernamento delle attrezzature e delle tecniche di gestione e le trasformazioni culturali collegate allo sviluppo dell'irrigazione ed alle esigenze del mercato interno, comunitario, europeo ed internazionale, la FINAM

partecipa al capitale di rischio delle imprese agricole, in particolare delle cooperative e loro consorzi e delle società di piccoli e medi imprenditori agricoli, comprese quelle di prima trasformazione dei prodotti agricolo-alimentari.

La FINAM fornisce alle imprese, alle cooperative e in particolare alle società partecipate assistenza tecnica e servizi reali.

La FINAM può, inoltre:

a) partecipare a società di locazione finanziaria di macchine, apparecchiature ed attrezzature da utilizzare nell'ambito delle aziende agricole e negli impianti di raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

b) promuovere e favorire, anche mediante la partecipazione alla costituzione di appositi organismi, l'assistenza tecnica ed i servizi reali alle imprese agricole, la sperimentazione e l'esecuzione di programmi di ricerca in materia di economia agraria;

c) partecipare alla realizzazione di programmi e di iniziative finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro della politica agricola comune e finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura del Mezzogiorno, fornendo al riguardo ogni utile collaborazione ed assistenza alle regioni meridionali.

Società finanziaria meridionale S.p.a. (FIME)

La FIME ha per oggetto l'attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria.

La FIME, inoltre, allo scopo di favorire ed espandere l'industrializzazione e l'occupazione nel Mezzogiorno, partecipa al capitale di rischio delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria e dei servizi connessi alle moderne forme di progettazione industriale e di gestione dell'impresa.

La partecipazione di cui al precedente comma è finalizzata alla creazione di

nuovi impianti o all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla riconversione di impianti esistenti, nonché allo sviluppo tecnologico o commerciale di imprese.

La FIME può, altresì, svolgere attività di assistenza tecnica ed assicurare servizi reali a favore delle imprese e in particolare delle società partecipate.

Società finanziaria nuove iniziative per il Sud S.p.a. (INSUD)

La INSUD ha per oggetto l'attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali.

La INSUD, allo scopo di favorire un equilibrato e moderno sviluppo del turismo nelle regioni meridionali, partecipa al capitale di rischio di imprese e società che agiscono nei settori della ricettività, sia tradizionale che di nuova tipologia, dei servizi, della infrastrutturazione e della utilizzazione delle risorse termali.

In particolare, la INSUD partecipa alla realizzazione di:

complessi ricettivi nelle zone caratterizzate da vocazioni turistiche o termali non sufficientemente valorizzate;

parchi naturali di interesse paesaggistico, faunistico ed archeologico e loro inserimento in circuiti regionali ed interregionali.

La INSUD fornisce alle imprese e in particolare alle società partecipate assistenza tecnica e servizi reali e partecipa alla costituzione di società per i servizi di commercializzazione, anche a livello internazionale, e di assistenza tecnica alle aziende operanti nei settori del turismo e del termalismo.

La INSUD cura l'attuazione, nelle forme e secondo le modalità indicate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del progetto per gli itinerari turistico-culturali predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per i beni culturali e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le regioni interessate.

La INSUD fornisce alle regioni meridio-

nali assistenza e collaborazione in materia di turismo, termalismo e agriturismo, anche in riferimento agli interventi della Comunità economica europea in tali settori.

Società finanziaria di commercializzazione per il Mezzogiorno S.p.a. (ITALTRADE)

La ITALTRADE ha per oggetto l'attività per la commercializzazione delle produzioni meridionali.

La ITALTRADE, allo scopo di incrementare e qualificare la commercializzazione delle produzioni meridionali in Italia e all'estero, partecipa al capitale di rischio di imprese e società, anche di natura cooperativa, che agiscono nei settori della distribuzione dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato.

Essa, pertanto, partecipa alla promozione ed alla realizzazione di reti di penetrazione e di distribuzione commerciale in Italia e all'estero, nonché di strutture di stoccaggio.

La ITALTRADE partecipa, inoltre, alla costituzione di società di servizi commerciali a favore delle imprese produttrici, in particolare in materia di ricerca di mercato, di promozione e penetrazione sui mercati e di quant'altro può risultare utile alla collocazione delle produzioni meridionali.

Le iniziative a sostegno della commercializzazione delle produzioni meridionali all'estero devono essere assunte dall'ITALTRADE in coordinamento con l'Istituto del commercio estero.

Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ)

Il FORMEZ ha per oggetto l'attività per la formazione e l'aggiornamento degli operatori pubblici e privati.

Il FORMEZ, allo scopo di contribuire alla qualificazione del fattore umano, predispone, anche per la formulazione dei piani annuali di attuazione, progetti di interventi formativi in armonia con gli obiettivi fissati dal programma triennale

e ne cura la realizzazione secondo i criteri e le modalità fissati dai piani medesimi.

Nel quadro dell'azione volta alla valorizzazione del sistema formativo, il FORMEZ partecipa a consorzi, società consortili ed organismi associativi, esistenti o da costituire nelle regioni meridionali, cui concorrono università ed altri soggetti sia pubblici che privati, al fine di realizzare la formazione di ricercatori, tecnici, formatori ed operatori socio-culturali, in connessione con progetti di ricerca di interesse per lo sviluppo della economia e la crescita della società civile.

Il FORMEZ promuove e realizza studi e ricerche, anche in collegamento con le università meridionali, sui problemi della formazione finalizzata allo sviluppo economico, all'innovazione tecnologica, all'organizzazione e alla prestazione dei servizi reali alle imprese ed assicura il potenziamento di tale formazione e l'adeguamento delle strutture formative regionali e locali in funzione delle esigenze delle attività produttive. Il FORMEZ promuove - inoltre - programmi ed azioni a favore delle istituzioni culturali del Mezzogiorno e delle strutture formative regionali per un loro rafforzamento ed adeguamento alle esigenze di crescita e modernizzazione delle strutture produttive e di sistemi sociali locali.

Il FORMEZ può allestire, su richiesta delle amministrazioni regionali e locali, progetti e servizi in materia di formazione e qualificazione dei quadri direttivi e intermedi, avvalendosi, allo scopo, anche degli aiuti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

Il FORMEZ, infine, può predisporre e realizzare, eventualmente anche utilizzando sussidi audiovisivi, progetti per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche locali, di intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con il Ministero della pubblica istruzione, nel quadro degli interventi previsti dal programma triennale,

dai relativi aggiornamenti e dai piani annuali di attuazione.

Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno S.p.a. (IASM)

Lo IASM ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e la promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese.

Lo IASM, allo scopo di contribuire allo sviluppo industriale, predispone progetti di assistenza e di promozione per l'attuazione di obiettivi fissati dal programma triennale e ne cura la realizzazione secondo le modalità ed i criteri fissati dai piani annuali di attuazione.

A tali fini lo IASM:

- a) fornisce servizi informativi per gli operatori italiani ed esteri interessati ad avviare, ampliare o ristrutturare attività produttive nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a quelli riguardanti l'accesso alle agevolazioni ed agli incentivi nazionali e comunitari, ed a quelli necessari per facilitare le scelte ubicazionali;
- b) fornisce servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle imprese interessate, prevalentemente di piccola e media dimensione, curando in particolare, per conto delle stesse, la documentazione occorrente per fruire delle agevolazioni, anche attraverso la esecuzione di analisi e studi finalizzati alla valutazione di fattibilità e di redditività delle iniziative;
- c) elabora piani e programmi finalizzati alla localizzazione ed allo sviluppo economico-produttivo ed alla salvaguardia delle condizioni ambientali.

ART. 5.

Coordinamento delle attività

Per il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari svolti dagli enti di cui all'art. 1 del presente decreto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvale delle conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali degli organi-

smi dell'intervento straordinario previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, relativo all'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno.

Nell'ambito di tali conferenze vengono determinate le azioni di promozione e sostegno per una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Nello stesso ambito sono definite adeguate iniziative per favorire con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali e di servizi sociali essenziali, sia attraverso l'acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti, avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicati dal piano annuale di attuazione del programma triennale.

ART. 6.

Organizzazione e funzionamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno

Gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno adottano il relativo statuto sulla base di un uno statuto tipo, predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Tale statuto tipo deve, tra l'altro, prevedere che:

il consiglio di amministrazione sia composto da 7 a 11 membri, la maggioranza dei quali, fra cui sarà scelto il presidente,

nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 2459 del codice civile; di tale nomina viene data comunicazione alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno;

Il presidente del collegio sindacale ed un sindaco supplente siano nominati dal Ministro del tesoro ai sensi degli articoli 2459 e 2460 del codice civile;

i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società non possono assumere cariche negli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate.

Sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definiti i compensi per i componenti degli organi sociali degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno con criteri di armonizzazione, in sede delle assemblee di approvazione dei singoli bilanci, assicurando anche il coordinamento del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, tenendo conto anche della professionalità dei dipendenti e della produttività relativa agli enti medesimi.

Gli enti di promozione presentano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relazioni semestrali sulla attività svolta; le società finanziarie trasmettono le relazioni semestrali presentate alla CONSOB ai sensi della normativa vigente.

ART. 7.

Attribuzione dei mezzi finanziari agli enti

Agli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno vengono assegnate dall'Agenzia, con i criteri fissati dal CIPE su proposta MISM e in conformità del piano annuale di attuazione del programma triennale per il Mezzogiorno, le necessarie risorse finanziarie attraverso dotazioni di capitale sociale, contributi in

conto capitale, costituzione di fondi di rotazione di cui al successivo art. 8.

Gli enti, per il perseguimento delle loro finalità, possono altresì avvalersi dei mezzi finanziari provenienti dalle istituzioni comunitarie ed internazionali.

Per l'acquisizione di mezzi finanziari all'estero e per le attività di finanziamento le società finanziarie possono avvalersi degli istituti meridionali di credito speciale nonché degli organismi creditizi a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno.

I bilanci delle società finanziarie, da redigere nella forma di consolidato, debbono essere certificati da una società di revisione da scegliersi tra quelle iscritte nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB.

ART. 8.

Partecipazioni delle società finanziarie

La partecipazione delle società finanziarie, previste nel presente decreto, al capitale di rischio delle imprese produttrici di beni e di servizi, deve assumere posizione di minoranza, avere una durata limitata nel tempo ed essere fondata sulla validità economica delle iniziative.

La partecipazione delle società finanziarie non può superare il 5% del proprio capitale sociale, elevabile al 10% previa autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in relazione ad iniziative di particolare rilievo sotto il profilo territoriale e settoriale.

Le partecipazioni della FIME nelle iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti non possono assorbire più del 30% del capitale sociale della stessa.

Le partecipazioni della FINAM a società di locazione finanziaria non possono complessivamente superare il 10% del capitale sociale della stessa.

Lo smobilizzo ed il ridimensionamento delle attuali partecipazioni di maggioranza devono essere conclusi, al più tardi, entro due anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Le società finanziarie possono assumere partecipazioni negli enti e nelle società finanziarie regionali operanti nel Mezzogiorno, limitatamente alle attività corrispondenti alle attribuzioni di propria competenza.

Sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si procede alla verifica dell'attuale assetto delle partecipazioni delle società finanziarie, con formulazione di proposte per armonizzarlo con gli obiettivi del riordinamento, anche suggerendo eventuali cessioni, da effettuarsi in base al netto patrimoniale, di partecipazioni non coerenti con l'attività di ciascuna società. Per il raggiungimento delle stesse finalità, le eventuali proposte di costituzione di nuove società da parte degli enti finanziari devono essere approvate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La partecipazione eccezionalmente di maggioranza in particolari società che svolgono attività di carattere strategico per le finalità perseguite dagli enti di promozione deve essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

ART. 9.

Costituzione di fondi di rotazione

L'assistenza finanziaria alle società partecipate – per specifiche finalità riferite alle attività svolte nelle aree più svantaggiate e socialmente più arretrate, per settori di particolare rilevanza strategica, per il sostegno della cooperazione, specie nel settore agricolo, per favorire l'occupazione giovanile, o per facilitare l'introduzione di tecnologia avanzata – può essere attuata attraverso la costituzione, presso le società finanziarie previste nel presente decreto, di appositi fondi di rotazione con gestione e rendicontazione separate, previsti nei piani annuali di attuazione.

L'assistenza finanziaria deve essere sempre correlata per singole iniziative

ad un corretto rapporto tra i mezzi propri dell'iniziativa stessa e quelli forniti da terzi ed essere disciplinata con modalità e criteri che le società devono prefissare tenendo conto delle particolari esigenze dei settori di competenza.

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definiti, d'intesa con il Ministro del tesoro, i criteri per l'utilizzazione di tali fondi nonché i tassi di interesse e le modalità della relativa applicazione.

ART. 10.

Trasferimenti delle quote azionarie

Sulla base di criteri e modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno devono essere avviate iniziative per la cessione da parte dell'Agenzia – che manterrà comunque, in tutti gli enti di promozione, la maggioranza assoluta – di quote di partecipazione nelle società di cui al precedente art. 4 a favore degli enti di gestione e delle società a partecipazione statale per i settori di rispettiva competenza, nel limite massimo del 30%, nonché a favore, per le rimanenti quote, di aziende ed istituti di credito speciali ed ordinari, di enti pubblici economici e, ove partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario, di società finanziarie regionali, di cooperative e di altri soggetti privati.

Con le stesse procedure di cui al precedente comma devono essere eliminate le eventuali reciproche partecipazioni degli enti di promozione.

Il trasferimento delle quote azionarie ad altri soggetti nonché tra una società e l'altra, con riferimento alle iniziative per le quali non risultino ancora avviate azioni di smobilizzo, secondo le attribuzioni e le competenze previste dalla legge e dal presente decreto, avviene sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Nelle medesime direttive viene indicato, altresì, il personale delle società stesse che, in aderenza alla redistribuzione del-

le attività, viene trasferito tra le singole società con il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento, con l'anzianità di servizio maturata e con le funzioni corrispondenti a quelle svolte.

ART. 11.

Relazione annuale alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'e-

sercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno in attuazione del programma triennale, avvalendosi delle relazioni trasmesse dagli enti stessi ed allegando i relativi bilanci d'esercizio opportunamente riepilogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 97

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

- VISTA la legge 1° dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
- VISTO il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, recante «Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;
- VISTA la legge 1° marzo 1986, n. 64, riguardante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;
- VISTO in particolare l'art. 5 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64, che detta norme per l'emanazione di direttive regolanti i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;
- VISTA la delibera 20 dicembre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985) di approvazione del piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge n. 775/1984 e relativa dotazione finanziaria;
- VISTA la deliberazione 10 luglio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985) con la quale è stato approvato il programma triennale di intervento 1985-1987 del Mezzogiorno ed è stata, tra l'altro, prevista una ulteriore assegnazione finanziaria al citato piano dei completamenti;
- VISTA la delibera 29 dicembre 1986 (pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 28 febbraio 1987) di approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 64/1986, che ha provveduto all'accantonamento di uno stanziamento di 6.050 miliardi per il piano dei completamenti e trasferimenti per il triennio 1987-1989 ed ha acquisito nel proprio ambito le opere di cui all'ex progetto speciale ricerca scientifica e relativi mezzi finanziari pari a 45 miliardi di lire, nonché opere per 873,3 miliardi di lire, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), della citata legge n. 64/1986;
- VISTA la relazione presentata con nota n. 53/GAB del 19 marzo 1987, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 64/1986 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sull'attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione;
- VISTE le proposte, con la relativa specifica documentazione, formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in merito alle opere da trasferire, a quelle da completare ed a quelle da revocare nonché sui criteri per la liquidazione delle residue attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;
- VISTO il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 6 aprile 1987;
- UDITA la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA

1. CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DELLE OPERE E DELLE ATTIVITÀ DELLA CESSATA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, DELLE GESTIONI COMMISSARIALI E DELL'AGENZIA

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvederà, a mezzo della gestione separata, istituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, all'immediato trasferimento agli enti competenti per legge:

1.1. Di tutte le opere già ultimate e/o collaudate dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalla successiva gestione commissariale che, alla data della presente delibera, non risultino ancora trasferite, con i relativi mezzi finanziari.

1.2. Di tutte le opere in corso di esecuzione – in concessione, affidamento o gestione diretta – per le quali, alla data del 28 febbraio 1987, risulta anticipato od erogato non più dell'80% dell'importo, a qualsiasi titolo complessivamente impegnato.

1.3. Di tutte le opere approvate dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalle gestioni successive i cui lavori principali risultino in corso di appalto ovvero per i quali non sia stata ancora bandita la gara di appalto.

1.4. Di tutte le opere per le quali siano stati disposti finanziamenti integrativi per estendimenti funzionali, qualunque sia la percentuale di realizzazione dei lavori di cui al progetto base, ivi comprese le opere afferenti il porto-canale di Cagliari il cui completamento funzionale è già stato previsto nell'ambito del contratto stipulato con la BEI.

1.5. Di tutte le opere previste nel piano dei completamenti già approvato con delibera del 20 dicembre 1984 ai sensi della legge n. 775/84 per le quali non è intervenuta delibera di approvazione da parte dell'Agenzia o dei soggetti cui essa è subentrata.

L'Agenzia trasmetterà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, trimestralmente, la situazione dell'attività svolta in merito ai sopracitati trasferimenti.

In caso di ritardi nel trasferimento, non motivati, il Ministro vigilante potrà adottare idonee procedure sostitutive.

2. CRITERI PER IL COMPLETAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DELLE OPERE CON AVANZAMENTO LAVORI ALLO STATO FINALE.

L'Agenzia, a mezzo della gestione separata, provvederà a completare i lavori, senza alcun estendimento, di tutte le opere in corso di esecuzione – in concessione, affidamento o gestione diretta – per le quali, alla data del 28 febbraio 1987, risulti anticipato od erogato più dell'80% dell'importo complessivamente impegnato a qualsiasi titolo. Ad ultimazione e collaudo effettuato, l'Agenzia, a mezzo della gestione separata, ne curerà il trasferimento agli enti competenti per legge.

3. DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PUNTI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

3.1. Per le opere da eseguire in concessione, affidamento o gestione diretta, che alla data del 28 febbraio 1987 risultino approvate ma le cui gare di appalto relative ai lavori principali risultino non ancora bandite, l'Agenzia provvederà all'immediato trasferimento delle competenze.

Per le opere approvate e da eseguire in gestione diretta ma le cui gare di appalto alla predetta data del 28 febbraio 1987 risultino già bandite o in corso di espletamento,

si provvederà, prima del trasferimento delle competenze, alla formale aggiudicazione da parte dell'Agenzia, senza alcuna interruzione del procedimento di gara, qualunque sia il metodo di appalto prescelto.

I soggetti ai quali dovranno trasferirsi le competenze ad eseguire le opere dovranno essere gli stessi titolari delle concessioni o affidamenti. Di tali trasferimenti dovrà darsi preventiva comunicazione alla regione competente ed avranno effetto, qualora la regione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, non abbia formulato motivate proposte diverse.

Per le opere eseguite in gestione diretta dovrà sempre acquisirsi da parte dell'Agenzia il preventivo assenso della regione circa l'ente destinatario del trasferimento.

L'Agenzia stipulerà, con l'ente come sopra individuato, apposito atto di trasferimento, con il quale verranno trasferite tutte le competenze e le attività già esercitate dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dai soggetti ad essa subentrati fino alla data del trasferimento.

3.2. Contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento verrà destinata all'ente designato la piena titolarità dei mezzi finanziari necessari alla conduzione ed alla successiva conclusione della specifica opera.

I mezzi finanziari verranno resi disponibili all'ente designato con rate e modalità che saranno dall'Agenzia stabilite in modo tale da assicurare all'ente stesso la liquidità necessaria per fare fronte con tempestività alle esigenze di cassa senza incorrere in oneri o turbative per ritardati pagamenti.

I mezzi finanziari da riservare per ciascuna opera saranno costituiti da due poste, A e B, così determinate:

A - Importo unico a corpo fisso ed invariabile per concludere l'opera secondo quanto risultante all'atto del trasferimento.

Tale importo sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti tre addendi:

saldo disponibile alla data del trasferimento, fino alla concorrenza del 100% dell'importo impegnato, al netto di eventuali disponibilità per imprevisti. Verranno considerate nel saldo disponibile le somme accreditate in conto anticipazione e non ancora rendicontate;

importo presunto (in quanto non compreso nel saldo disponibile di cui sopra) degli oneri di eventuale revisione prezzi stimati per la durata residua delle concessioni, appalti e contratti, stipulati o stipulandi. Detto importo verrà deliberato dall'Agenzia contestualmente all'approvazione dell'atto di trasferimento;

importo relativo a perizie di variante e/o suppletive necessarie alla conclusione dell'opera senza alcun estendimento rispetto all'originario oggetto progettuale, pervenute alla Cassa per il Mezzogiorno, al Commissario di Governo o all'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, entro la data del 28 febbraio 1987.

L'Agenzia esaminerà le perizie in linea tecnica ed economica, provvedendo all'impegno delle somme riconosciute necessarie.

B - Un importo pari al 7% (sette per cento) della somma della posta A, sopra definita. Tale posta potrà essere adoperata e impegnata dall'ente designato esclusivamente per fare fronte a:

maggiori quantità di lavori e/o forniture emergenti dopo la data di trasferimento, senza alcun estendimento della configurazione progettuale risultante all'atto del trasferimento stesso;

danni di forza maggiore;

maggiori costi di lavori e/o forniture affidate dopo il trasferimento e risultanti da confronti concorrenziali di mercato;

maggiori oneri per espropriazioni, occupazioni temporanee, canoni, indennizzi e simili;

esiti di contenzioso contrattuale amministrativo o espropriativo.

L'Ente, assunta in base all'atto di trasferimento la titolarità ad eseguire l'opera, provvederà, nell'ambito delle proprie responsabilità, a dare seguito ad ogni autonoma iniziativa per pervenire alla completa realizzazione dell'opera stessa, così come risultante dagli elementi progettuali all'atto del trasferimento.

L'ente agirà nel pieno rispetto di tutte le leggi generali e specifiche che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche ed alla cui osservanza l'ente stesso è tenuto.

Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici che saranno posti in essere dall'ente, saranno soggetti alle procedure di controllo degli organismi che per legge e/o statuto sono preposti al controllo degli atti di ciascun ente convenzionato.

3.3. Contenuti dell'atto di trasferimento.

L'atto di trasferimento che verrà stipulato dall'Agenzia dovrà, fra l'altro, indicare quanto segue:

3.3.1. Importo in lire correnti già erogato od anticipato fino alla data di trasferimento a carico dell'importo complessivo impegnato alla stessa data, per la specifica opera oggetto di trasferimento.

3.3.2. Importo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, valutato come sopra specificato, necessario per l'esecuzione e la conclusione dell'opera oggetto di trasferimento, nella configurazione progettuale risultante alla data di trasferimento, al netto dell'importo già erogato od anticipato.

L'importo sarà comprensivo di ogni onere e spesa che a qualunque titolo potrà risultare occorrente a dare pieno compimento all'opera, come prevista in progetto, ed includerà, fra l'altro, ogni onere per lievitazione prezzi, per esiti di contenzioso contrattuale, amministrativo od espropriativo, per spese generali, per imprevisti.

3.3.3. Specificazione che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo risultante nell'atto, per qualsiasi motivo determinatasi, sarà a carico all'ente che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

3.3.4. Modalità di erogazione dei fondi dall'Agenzia all'ente, con precisazione che, qualunque sia la cadenza delle rate, la penultima rata non potrà essere inferiore al dieci per cento (10%) dell'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 di cui sopra. Essa verrà erogata dietro certificazione che l'oggetto dell'atto di trasferimento è ultimato e collaudato in ogni sua parte.

La rata di saldo sarà pari al cinque per cento (5%) dell'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 di cui sopra e sarà erogata a chiusura dell'oggetto dell'atto di trasferimento.

3.3.5. Indicazione del tempo entro il quale dovrà essere completato l'oggetto dell'atto di trasferimento.

3.3.6. Indicazione della durata dell'oggetto dell'atto di trasferimento intesa come tempo necessario alla completa esecuzione dell'oggetto stesso e per rendere la certificazione della spesa finale ai soli fini dell'accertamento dell'esistenza di eventuali economie. La durata dell'atto di trasferimento, di norma, non dovrà eccedere centotanta (180) giorni successivi al tempo stimato necessario per l'ultimazione di ogni attività.

3.3.7. Precisazione, nel caso in cui l'ente o suoi concessionari procedano a revocare a soggetti liberi professionisti l'incarico di direttore lavori, ingegnere capo, consulente o collaudatore, che eventuali oneri finanziari conseguenti alla revoca rimarranno a carico della quota ordinaria di spese generali incluse nell'importo omnicomprensivo a corrispettivo dell'atto di trasferimento, senza alcuna maggiorazione per tale evenienza.

3.4. *Trasferimento opere in gestione diretta.*

Con riferimento, infine, al trasferimento di opere in corso di esecuzione in gestione diretta, si precisa che, nell'atto di trasferimento, dovrà farsi riferimento al consenso dei titolari dei contratti in corso stipulati dall'Agenzia o dai soggetti a cui essa è subentrata, nell'ambito delle attività relative alla realizzazione della specifica opera oggetto del trasferimento.

In assenza di tale adesione, l'Agenzia riferirà tempestivamente al Ministro fornendo ogni dettaglio necessario ad un obiettivo apprezzamento della situazione per eventuali disposizioni in deroga.

3.5. *Trasferimenti di opere oggetto di integrazioni programmatiche per adeguamenti funzionali.*

Tutte le opere oggetto di integrazioni programmatiche già autorizzate, debbono essere trasferite immediatamente qualunque sia la percentuale di anticipazione o di erogazione dell'importo a qualsiasi titolo complessivamente impegnato nella concessione, affidamento o gestione diretta originari.

A tale scopo la gestione separata dell'Agenzia segnalerà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per ottenerne specifiche direttive, quelle integrazioni che, in sede di trasferimento, facciano emergere particolari problematiche.

4. AGGIORNAMENTI TECNICO-ECONOMICI DI PROGETTI APPROVATI E NON APPALTATI.

Per i progetti approvati ma ancora da appaltare al 28 febbraio 1987, l'Agenzia adotterà, ove necessario, nuova deliberazione di approvazione prima del trasferimento della competenza ad eseguire le opere agli enti destinatari.

Nella nuova delibera di approvazione dovrà risultare fra l'altro:

l'indicazione dell'ente competente per legge all'esecuzione dell'opera con il quale l'Agenzia definirà l'atto di trasferimento;

l'avvenuto aggiornamento tecnico ed economico del progetto nei limiti già previsti dalla citata delibera CIPE del 20 dicembre 1984;

l'esistenza di tutti i consensi ed autorizzazioni di legge necessari a determinare la fattibilità del progetto;

l'esistenza di valide, approfondite ed aggiornate indagini geognostiche e topografiche relative allo stato di fatto, tali da dare certezza della rispondenza delle previsioni progettuali alla realtà dei luoghi;

la univoca definizione del progetto in ogni sua parte.

L'importo totale di approvazione dovrà risultare da analitiche valutazioni, così articolate:

- a) importi a base di appalto, omnicomprensivi;
- b) importo presunto dell'eventuale onere per lievitazione prezzi;
- c) importi per indennizzi di espropriazioni, occupazioni temporanee, servitù, nonché canoni, allacciamenti a pubblici servizi e simili;
- d) importo per spese generali;
- e) importo per imprevidi in misura fissa del 15% (quindici per cento);
- f) importo per I.V.A.

5. APPALTO CONCORSO.

Ove per l'aggiudicazione delle opere sia previsto l'appalto concorso, l'Agenzia perverrà all'aggiudicazione formale, con riserva di richiedere il nulla osta del Ministro

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel caso in cui l'importo di aggiudicazione superi l'importo stanziato. Successivamente al perfezionamento dell'aggiudicazione si procederà al trasferimento secondo quanto specificato.

Per le procedure di appalto concorso da avviare da parte degli enti l'atto di trasferimento preciserà che l'aggiudicazione avverrà con riserva di sottoporre, per il tramite dell'Agenzia, al nulla osta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno gli eventuali superi dell'importo stanziato.

6. STUDIE/O PROGETTAZIONI.

Le attività di studio e/o progettazione già in corso o comunque inserite in programmi autorizzati alla data del 28 febbraio 1987, fra cui quelle solamente deliberate dall'Agenzia o dai soggetti cui essa è subentrata, e non ancora attivate, sia in concessione o affidamento che in gestione diretta, saranno portate a compimento.

A tale scopo la competenza primaria a disporre lo studio e/o la progettazione sarà trasferita all'ente competente per legge od all'ente di promozione designato dal Ministro, con le stesse procedure previste per le opere.

Con la definizione dell'atto di trasferimento il soggetto assumerà tutta la responsabilità del completamento dello studio e/o progettazione per l'oggetto richiamato nell'atto stesso e che fu a suo tempo deliberato dall'Agenzia o dai soggetti a cui essa è subentrata.

Nella definizione degli atti di trasferimento si adotteranno, in quanto applicabili, le prescrizioni sopra espresse per il trasferimento dell'esecuzione o completamento delle opere.

Nel caso in cui l'ente o suoi concessionari procedano a revocare incarichi, eventuali oneri finanziari conseguenti alla revoca rimarranno a carico dell'importo omnicomprensivo a corrispettivo della convenzione, senza alcuna maggiorazione per tale evenienza.

7. RINVII E NORME TRANSITORIE.

L'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno dovrà tempestivamente segnalare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per ottenerne specifiche direttive, situazioni che possano ostacolare o ritardare il trasferimento delle opere in corso di esecuzione all'ente competente per legge e le eventuali anomalie che dovessero verificarsi nella gestione degli atti di trasferimento.

Fino a quando il trasferimento di ciascuna opera non sarà perfezionato ed operante, l'Agenzia continuerà ad esercitare, sempre a mezzo della gestione separata, tutti i poteri che le derivano dall'art. 17, comma 9, della legge n. 64/1986, attenendosi ai criteri a suo tempo stabiliti dal CIPE con la delibera del 20 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985, ed alle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvedendo inoltre ad ultimare quelle opere che presentino alla data del 28 febbraio 1987, esigenze di erogazione riferite a lavori complementari, forniture, espropriazioni, I.V.A., spese generali e chiusura delle concessioni.

Per quanto concerne l'incentivazione in favore delle iniziative derivate dai progetti speciali promozionali in agricoltura (coltivazioni tipiche meridionali, zootecnia e forestazione produttiva) e gli incentivi per la cooperazione e l'associazionismo, l'infrastrutturazione previsti nell'ambito del progetto speciale Mezzogiorno interno, la ge-

stione separata costituita nell'ambito dell'Agenzia provvederà ad istruire e quindi approvare in linea tecnica ed economica tutte le richieste pervenute fino alla data di adozione della presente delibera a valere sul fondo per le agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo di cui al primo piano annuale di attuazione del programma triennale 1987-1989. Tutte le richieste che perverranno dopo tale data verranno restituite alle regioni competenti per territorio che provvederanno ad esaminarle nell'ambito delle indicazioni del programma triennale di sviluppo 1987-1989.

8. REVOCHE.

Vengono revocate le opere ritenute non più realizzabili di cui alla relazione ed alla documentazione fornita dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per un importo complessivo di 184,4 miliardi di lire.

9. ESIGENZE FINANZIARIE DEL PIANO DEI COMPLETAMENTI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE.

9.1. Il fabbisogno finanziario aggiuntivo stimato per le opere pubbliche incluse nel piano dei completamenti si dimensiona in 10.520,8 miliardi di lire e si articola funzionalmente come appresso indicato:

per il completamento delle opere in corso di realizzazione comprese quelle ultimate (lavori suppletivi e revisione prezzi, ecc.)	4.242,8	miliardi
per le opere approvate e non ancora appaltate (aggiornamento tecnico-economico, ecc.)	2.029,0	»
per i progetti di opere ancora da approvare	2.811,9	»
per gli estendimenti funzionali da approvare	1.350,7	»
per la completa attuazione del programma FIO per i porti di Augusta e Pozzallo	86,4	»
Totale	10.520,8	»

9.2. Il quadro finanziario aggiuntivo per le materie non contenute nel piano dei completamenti, ancora oggetto di azione dell'intervento straordinario, è il seguente:

legge speciale Calabria (interessi per ritardati pagamenti, revisione prezzi, espropriazioni e contenzioso)	70,0	miliardi
legge speciale Napoli (contenziosi vari ecc.)	5,0	»
legge speciale Palermo (oneri aggiuntivi per completamento opere)	120,0	»
Alta Irpinia - provvidenze sisma 1962 (oneri aggiuntivi per completamento opere)	6,7	»
iniziative turistico-alberghiere: contributi in conto capitale	9,0	»
Totale	210,7	»

9.3. Pertanto il quadro delle esigenze finanziarie aggiuntive riferite al piano dei completamenti ed alle residue attività ex Cassa – da liquidare queste ultime con estrema urgenza da parte della gestione separata – da considerare ai fini della presente delibera assommano a 10.731,5 miliardi di lire che si riducono a 10.547,1 miliardi di lire in considerazione del recupero, d'anzì disposto, di 184,4 miliardi di lire per effetto dei progetti revocati.

Alla copertura di tali esigenze finanziarie aggiuntive di 10.547,1 miliardi, complessivamente necessarie per il piano dei completamenti e per la liquidazione delle residue attività come sopra definite, si provvede parzialmente nel triennio in corso 1987-89, destinandovi 7.150 miliardi di lire dei quali:

1.100 miliardi quale quota parte del «Fondo» disponibile a tutto il 31 dicembre 1986 presso la ex Cassa, la gestione commissariale e l'Agenzia derivanti da rientri e/o proventi;

6.050 miliardi attraverso l'utilizzo dello stanziamento accantonato, a tal fine, dal programma triennale di sviluppo con delibera CIPE 29 dicembre 1986.

Al residuo fabbisogno, pari a 3.397,1 miliardi di lire, si provvederà nell'ambito dell'aggiornamento annuale del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno.

10. La gestione separata è, infine, autorizzata alla prosecuzione dei seguenti adempimenti ed attività, da concludere nel periodo più breve possibile, volte al recupero di risorse finanziarie da riutilizzare per il finanziamento del piano dei completamenti:

le attività di chiusura degli impegni in essere per interventi non di carattere infrastrutturale (opere fisiche), compresi gli studi e le progettazioni non rientranti nelle categorie già considerate nella presente delibera;

le attività di recupero delle somme impegnate a tutto il 28 febbraio 1987 per la gestione degli acquedotti e per le quali regioni e comuni debbono provvedere ai relativi rimborsi;

le attività di chiusura per rientri del fondo interventi creditizi per mutui a tasso agevolato nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

I risultati di tale attività formeranno oggetto di relazione da trasmettere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

11. ATTUAZIONE.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all'attuazione della presente delibera, riferendo annualmente al CIPE.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

DIRETTIVE CONCERNENTI LA LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINARI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE LOCALIZZATE NEI TERRITORI MERIDIONALI

Deliberazione CIPI n. 195 dell'8 aprile 1987

1. Alla Regione, in collaborazione ed attraverso comitati settoriali nell'ambito delle aziende agricole e industriali e negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e industriali, preposti non meno essenziali che valutarne sulle diverse iniziative di applicazione la questione finanziaria in termini di costi e di benefici dell'uso del fondo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno del 5 marzo 1978, n. 218. Distribuire nelle agevolazioni sono le imprese singole e collettive del settore primario presenti nel Mezzogiorno, in relazione a iniziative di investimento attese in aziende ed impianti localizzati nei territori meridionali.
2. Per la copertura di fondo agricolo e industriale, l'importo di stanziamento di 1.000 miliardi di lire, fissato dal CIPE nel 1974 e confermato dal CIPE con delibera del 18 luglio 1977, è stato ripartito in 1.000 miliardi di lire, di cui 500 miliardi di lire sono stati stanziati nel 1974 e 500 miliardi di lire nel 1977. Tale fondo di spesa non si applica alle operazioni di cui al punto precedente.
3. Al fine dell'attuazione di interventi di conto corrente di applicare le direttive, i costi e la modalità previste in tema di locazione finanziaria agevolata nel CIPE con delibera del 21 maggio 1977 e in questo Comitato con delibera del 22 febbraio 1978 e del 18 luglio 1980, è costituito il comitato di lavoro sulla base dell'attuazione e graduazione degli incentivi finanziari stanziati nel primo piano triennale di attuazione approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1985.

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 115
del 20 maggio 1987

9.3. Pertanto il quadro delle esigenze finanziarie aggiuntive riferito al 1987-89, compiendo le debite rettifiche, si completa con le seguenti cifre: - da liquidare queste ultime con la massima urgenza da parte della gestione ordinaria - da considerare ai fini della presente delibera assommano a 10.731,5 miliardi di lire che si riducono a 10.547,1 miliardi di lire in considerazione del recupero di mezzi finanziari di 184,4 miliardi di lire per effetto dei progetti revocati.

Alla copertura di tali esigenze finanziarie aggiuntive di 10.547,1 miliardi, complessivamente necessario per il piano dei completamenti e per la liquidazione delle residue attività come sopra definite, si provvede parzialmente nel triennio in corso 1987-89, destinandovi 7.150 miliardi di lire del quale:

1.100 miliardi per le attività di recupero di mezzi finanziari nei territori meridionali;
6.050 miliardi per le attività di recupero di mezzi finanziari nei territori settentrionali;
Al residuo fabbisogno, pari a 3.397,1 miliardi di lire, si provvederà nell'ambito del triennio 1989-91.

10. Le attività di recupero di mezzi finanziari nei territori meridionali, nei seguenti adempimenti ed attività, da completarsi nel più breve possibile, volte al recupero di risorse finanziarie:

le attività di recupero di mezzi finanziari in natura per interventi non di carattere infrastrutturale (opere idriche, opere di difesa e le progettazioni non rientranti nelle categorie già considerate nella presente delibera;

le attività di recupero delle risorse finanziarie a tutto il 28 febbraio 1987 per la gestione degli interventi e dei progetti approvati, che debbono provvedere ai relativi rimborsi;

le attività di chiusura per rimborsi dei mutui e dei prestiti concessi per mutui e prestiti a breve termine e per rimborsi dei mutui e dei prestiti a medio e lungo termine;

11. ATTUAZIONE

Il Ministro delle Partecipazioni Statali, in collaborazione con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede all'attuazione delle attività di recupero di mezzi finanziari nei territori meridionali.

La presente delibera, munita del visto del Presidente del Consiglio, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 7 marzo 1987, n. 92, e si applica a decorrere dalla data di pubblicazione.

pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 118
del 20 maggio 1987

Il Comitato Interministeriale per il coordinamento della politica industriale

- VISTO l'art. 9, comma 21, della legge 1° marzo 1986, n. 64;
 - VISTO l'art. 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno del 6 marzo 1978, n. 218, contenente norme per la locazione finanziaria di attività industriali;
 - VISTE le delibere del CIPE del 31 maggio 1977 e del 20 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985, e le proprie delibere del 22 febbraio 1979 e 16 luglio 1986 concernenti direttive per la concessione del contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 29 marzo 1979 e n. 192 del 20 agosto 1986;
 - VISTO il primo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987;
 - CONSIDERATA la necessità di dare attuazione all'art. 9, comma 21, della legge n. 64/1986 con le modalità stabilite dal comma 13 dello stesso art. 9;
- Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DELIBERA

1. Alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, sempreché non siano assimilabili alla categoria delle opere murarie, è applicabile la locazione finanziaria di attività industriali prevista dall'art. 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno del 6 marzo 1978, n. 218. Destinatari delle agevolazioni sono le imprese singole o collettive del settore primario operanti nel Mezzogiorno, in relazione a macchinari ed attrezzature utilizzati in aziende ed impianti localizzati nei territori meridionali.
2. Per le operazioni di leasing agevolato di macchinari il limite di investimento di settecento milioni di lire, fissato dal CIPE con delibera del 20 dicembre 1984 e confermato dal CIPE con delibera del 16 luglio 1986 è elevato ad un miliardo di lire. Tale limite di spesa non si applica alle operazioni di cui al punto precedente.
3. Al fine dell'ammissione al contributo in conto canoni si applicano le direttive, i criteri e le modalità previste in tema di locazione finanziaria agevolata dal CIPE con delibera del 31 maggio 1977 e da questo Comitato con delibere del 22 febbraio 1979 e del 16 luglio 1986; il contributo in conto canoni è determinato sulla base dell'articolazione e graduazione degli incentivi finanziari contenuta nel primo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE che delibera del 29 dicembre 1986.

210

**PROROGA AL 31 LUGLIO 1987 DEL TERMINE PREVISTO
PER LA TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE AI FINI
DELLA FORMULAZIONE DEL SECONDO PIANO ANNUALE
DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO**

Decreto Ministeriale del 27 maggio 1987

DECRETO

Il termine del 31 maggio 1987, previsto per la trasmissione al Ministro per gli Interenti coordinati nel Mezzogiorno, da parte delle regioni, delle amministrazioni statali anche all'ordinamento nazionale e degli enti pubblici economici, delle proposte al fine della formulazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, è prorogato al 31 luglio 1987.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 aprile 1986 pubblicato in Gazzetta.

pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 126
del 2 giugno 1987

4. Le operazioni di locazione finanziaria di macchinari di cui all'art. 83, comma 11, del testo unico n. 218/1978 sono effettuate dalle società per azioni appositamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con un capitale sociale versato non inferiore a due miliardi e cinquecento milioni di lire ed in possesso dei requisiti previsti ai punti a), c) e d) del decreto del Ministro per il Mezzogiorno del 12 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1987, n. 30, per le società che esercitano la locazione finanziaria di impianti industriali (art. 9, comma 13, della legge n. 64/1986). Le presenti disposizioni sostituiscono quelle contenute nel punto 12 della delibera del CIPE del 31 maggio 1977. La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1987, n. 126.

**PER LA TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE AFFINI
DELLA FORMULAZIONE DEL SECONDO PIANO ANNUALE
DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO**

Decreto Ministeriale del 27 maggio 1987

pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 126
del 2 giugno 1987

**IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO**

VISTO l'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il proprio decreto 11 aprile 1986 sugli adempimenti relativi ai piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno ed in particolare l'art. 7, ultimo comma, dello stesso, con il quale è stato fissato al 31 gennaio 1987 il termine per la presentazione, da parte delle regioni meridionali, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici economici, delle proposte ai fini della formulazione del secondo piano annuale di attuazione;

CONSIDERATO che in data 29 dicembre 1986 il CIPE ha approvato il piano annuale di attuazione e, contestualmente, il primo aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno;

VISTO il proprio decreto 29 gennaio 1987 con il quale il termine del 31 gennaio 1987 indicato nel citato decreto ministeriale 11 aprile 1986 è stato proro-

gato al 31 maggio 1987 in quanto rivelatosi eccessivamente ristretto;

CONSIDERATA l'opportunità, prospettata anche da amministrazioni ed organismi interessati, di una ulteriore, breve proroga del termine in questione per consentire agli stessi una più puntuale e meglio articolata formulazione delle proposte relative al secondo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno;

DECRETA

Il termine del 31 maggio 1987, previsto per la trasmissione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da parte delle regioni, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici economici, delle proposte ai fini della formulazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, è prorogato al 31 luglio 1987.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 aprile 1986 indicato in premessa.

mentale il 11 aprile 1988 è stato proclamato il 1981 iniziato nel resto questo mi-

1981 con il quale il termine del 31 gennaio 1982 il primo gennaio del 1982

primo addebitamento del programma per la fine di attuazione e' considerato il 1988 il CHE ha ricevuto il bene su-

CONSIDERATO che in vista del dispendio

unite di attuazione.

la formulazione del secondo piano su-
più economici, delle proposte di un im-
ordinamento economico e degli altri pro-
delle amministrazioni statali anche su-
zione di parte degli organi amministrati

Gennaio 1981 il termine per la formulazione

stesso con il quale è stato fissato il 31

bruttocoste l'art. 1, ultimo comma, dello
per lo sviluppo del Mezzogiorno, ed in
il di attuazione del programma di lavoro
sugli esperimenti relativi ai beni comuni-

VISTO il decreto del 11 aprile 1988

mento amministrato nel Mezzogiorno.

in 84, sulla disciplina attuazione dell'art. 1

VISTO l'art. 1 della legge 1. marzo 1981

sciale 1988 iniziato in attuazione.

conferma nel secondo mese del 11
partenza forma tutta la sua attuazione
1981.

Mezzogiorno' è previsto in 31 luglio
programma amministrato per lo sviluppo del
della legge amministrata di attuazione del
parte di cui della formulazione del se-
e degli altri progetti economici delle pro-
spetti anche in riferimento al primo
tutto della migliore, delle amministrazioni
perché approvazioni nel Mezzogiorno' da
per la formulazione di piano per gli in-
il termine del 31 maggio 1981, ovvero

DICHIARE

che lo sviluppo del Mezzogiorno:

di attuazione del programma principale
tutto relativi al secondo piano amministrato
nel Mezzogiorno, formulazione della pro-
correttiva agli stessi con un bilancio e
risorse del termine in direzione per
non indispensabili di cui riferisce l'art. 1
che anche le amministrazioni ed organi-
CONSIDERATA l'obsolescenza dei procedi-
per l'attuazione della legge.

Dato ai 31 maggio 1981 in due mesi-

INDICE ANALITICO-ALFABETICO

Abbreviazioni contenute nell'indice analitico-alfabetico

- CIPE : Deliberazione del CIPE
 CIPI : Deliberazione del CIPI
 C.M. : Circolare Ministeriale
 L. : Legge
 D.M. : Decreto Ministeriale
 D.P.R. : Decreto del Presidente della Repubblica
 MISM : Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

N.B. I riferimenti agli strumenti legislativi e programmatici contenuti nell'indice analitico-alfabetico seguono l'ordine di impaginazione del presente volume.

Accordo di programma

L. 64/86, art. 7 commi 1-2-3-4-5
D.M. MISM 11.4.86, art. 5
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 19.1.87, art. 1-2 g)/h)

Acqua e difesa dell'ambiente

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)

Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno

L. 64/86, art. 4
L. 64/86, art. 5 commi 1-2-3
L. 64/86, art. 6 comma 3
L. 64/86, art. 10 comma 4
L. 64/86, art. 16 comma 2
L. 64/86, art. 17 commi 4-9-10-19
D.M. MISM 11.4.86, art. 2-7
D.M. MISM 9.10.86, art. 3-4-5
CIPE 29.12.86 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 19.1.87, art. 2-3-4
D.P.R. 28.2.87
CIPE 8.4.87

Agevolazioni finanziarie all'industria e alle altre attività produttive

L. 64/86, art. 4 comma 3
L. 64/86, art. 6 comma 2
L. 64/86, art. 8
L. 64/86, art. 9
L. 64/86, art. 10
L. 64/86, art. 11
L. 64/86, art. 12
L. 64/86, art. 15
L. 44/86, art. 1 commi 1-1 bis-1 ter-1 quater
L. 44/86, art. 1 commi 2-3-8-9
L. 44/86, art. 1 commi 10-10 bis-10 ter
L. 651/83, art. 1 b)

CIPI 8.5.86
D.M. MISM 3.7.86
CIPI 16.7.86
D.M. Tesoro 27.6.86
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 19.1.87, art. 2 i)
D.P.R. 28.2.87, art. 4-5-8-9
CIPE 8.4.87, punti 7-9
CIPI 8.4.87

Agevolazioni fiscali

L. 64/86 art. 14 commi 3-4-5-6
L. 64/86 art. 15 commi 2-3
D.M. MISM 3.7.86, art. 3
C.M. Finanze 28.7.86

Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno

L. 64/86, art. 1 comma 3
CIPE 29.12.86
D.P.R. 19.1.87, art. 2 a)

Agricoltura, irrigazione e incentivi per le imprese agricole, zootecniche e forestali

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 6 comma 2 a)/r)
L. 64/86, art. 9 comma 21
L. 64/86, art. 12 commi 2-3-4-6-10-12
L. 64/86, art. 14 commi 1-4
L. 64/86, art. 17 comma 13
L. 44/86, art. 1 commi 1-1 bis-1 ter-1 quater
L. 44/86, art. 1 commi 2-3-8-9
L. 44/86, art. 1 commi 10-10 bis-10 ter
D.M. MISM 3.7.86, art. 1-3
CIPI 16.7.86, commi 2-4-7-9
CIPE 31.7.86
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 28.2.87, art. 4
CIPE 8.4.87, punti 7-10
CIPI 8.4.87

Alta irpinia (provvidenze)

CIPE 8.4.87, punto 9

Amministrazioni statali e enti pubblici economici

L. 64/86, art. 1 commi 3-5-8
L. 64/86, art. 2 commi 2-3
L. 64/86, art. 3 comma 3
L. 64/86, art. 4 comma 6
L. 64/86, art. 6 commi 2 g)/m)-3
L. 64/86, art. 9 comma 2
L. 64/86, art. 17 commi 6-7-8-14-15-16-17
D.M. MISM 11.4.86, art. 1
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 19.1.87, art. 2
D.P.R. 28.2.87, art. 4-5
D.M. MISM 27.5.87

Anticipazione del contributo in conto capitale e concessione provvisoria

L. 64/86, art. 9 commi 4-12
CIPI 16.7.86, comma 8
D.M. MISM 9.10.86, art. 4

Aree con gravi fenomeni di disoccupazione

L. 64/86, art. 9 comma 3
L. 64/86, art. 11 commi 1-2
L. 44/86, art. 1 comma 2
D.M. MISM 3.7.86, art. 1

Aree interne particolarmente depresse

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 1 comma 3
L. 651/83, art. 1 a)
CIPI 16.7.86, comma 10
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 28.2.87, art. 9

Aree e nuclei di sviluppo industriale

L. 64/86, art. 6 comma 2 l)
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 28.2.87, art. 5

Aree particolarmente svantaggiate

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 1 commi 3-4
L. 651/83, art. 2
CIPE 18.2.86
D.P.R. 28.2.87, art. 9

Aree urbane e metropolitane

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 1 comma 1
L. 651/83, art. 1 a)
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)

Artigianato ed incentivi per le imprese del settore

L. 64/86, art. 6 comma 2 i)
L. 64/86, art. 9 commi 14-15-17
L. 64/86, art. 12 commi 2-3-4-6-10-12
L. 44/86, art. 1 commi 1-1 bis-1 ter-1 quater
L. 44/86, art. 1 commi 2-3-8-9
L. 44/86, art. 1 commi 10-10 bis-10 ter
D.M. MISM 3.7.86
D.P.R. 28.2.87, art. 4

Assistenza allo sviluppo

L. 64/86, art. 6 comma 2 f)
L. 651/83, art. 1 c)
CIPE 29.12.86
D.P.R. 28.2.87, art. 1-2-4

Assistenza tecnica

L. 64/86, art. 6 comma 2 f)
L. 44/86, art. 1 comma 1
L. 651/83, art. 1 c)
CIPE 29.12.86
D.P.R. 28.2.87, art. 2-4

Attività legislativa e rapporti con il Parlamento

D.P.R. 19.1.87, art. 2

Attività produttive

Vedi: Incentivi all'industria e alle altre attività produttive

Aziende e istituti di credito

L. 64/86, art. 8
D.P.R. 28.2.87, art. 10

BEI (Banca Europea degli Investimenti)

L. 64/86, art. 17 comma 4
L. 775/84, art. 2
L. 651/83, art. 4
CIPE 8.4.87, punto 1.4

Bilancio dello Stato

- L. 64/86, art. 2 commi 3-7
- L. 64/86, art. 17 commi 4-6-7-8
- L. 64/86, art. 18
- L. 775/84, art. 2
- L. 651/83, art. 2
- CIPE 29.12.86

Brevetti e licenze

- L. 64/86, art. 9 comma 6

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

- D.M. MISM 3.7.86, art. 8

Capitale e dotazione finanziaria degli Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno

- L. 64/86, art. 6 comma 3
- L. 775/84, art. 3
- CIPE 29.12.86, paragrafo A) (programma triennale)
- CIPE 29.12.86 (piano annuale)
- D.P.R. 28.2.87, art. 2-3-7-10

Carenze di proposte e inadempienze dei soggetti attuatori degli interventi straordinari

Vedi: Inadempienze dei soggetti attuatori degli interventi straordinari

Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane

- L. 64/86, art. 9 commi 14-15

Cassa Depositi e Prestiti

- L. 44/86, art. 1 commi 1-10-11
- D.M. MISM 3.7.86, art. 6-7

Cassa per il Mezzogiorno

- L. 64/86, art. 6 commi 1-2 o)
- L. 64/86, art. 16 comma 2
- L. 64/86, art. 17 commi 1-9
- L. 775/84, art. 1 commi 1-2
- L. 775/84, art. 2 commi 1-4
- L. 775/84, art. 2 bis
- L. 775/84, art. 2*
- L. 775/84, art. 3
- L. 651/83, art. 4

- D.P.R. 28.2.87
- CIPE 8.4.87, punti 1-3-9

CEE (Comunità Economica Europea)

- CIPE 10.7.85
- L. 64/86, art. 6 comma 2 r)
- L. 64/86, art. 12 commi 6-12
- L. 64/86, art. 13
- L. 64/86, art. 17 comma 4
- L. 775/84, art. 2
- L. 775/84, art. 2*
- L. 651/83, art. 2
- L. 651/83, art. 4
- CIPE 16.7.86, comma 6
- CIPI 16.7.86, commi 5-10
- CIPE 29.12.86 (programma triennale)
- CIPE 29.12.86 (piano annuale)
- D.P.R. 19.1.87, art. 2-3
- D.P.R. 28.2.87, art. 4-7

Centri commerciali all'ingrosso

- L. 64/86, art. 9 comma 22

Centri di Ricerca scientifica e tecnologica

- CIPE 10.7.85, paragrafo A)
- L. 64/86, art. 9 commi 12-13
- CIPE 16.7.86, commi 1-2-3-5-6-7
- CIPI 16.7.86, comma 8

CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)

- CIPE 10.7.85
- L. 64/86, art. 1 commi 3-4
- L. 64/86, art. 2 comma 5
- L. 64/86, art. 5 commi 2-3-5
- L. 64/86, art. 12 commi 2-13
- L. 64/86, art. 18 comma 3
- L. 775/84, art. 1 comma 2
- L. 651/83, art. 2
- CIPI 8.5.86
- D.M. MISM 3.7.86, art. 1
- CIPE 16.7.86
- CIPI 16.7.86, commi 7-8-10
- CIPE 31.7.86
- D.M. MISM 9.10.86, art. 1-2-5
- CIPE 18.12.86
- CIPE 29.12.86 (programma triennale)
- CIPE 29.12.86 (piano annuale)
- D.P.R. 19.1.87
- D.P.R. 28.2.87
- CIPE 8.4.87
- CIPI 8.4.87

CIPI (Comitato Interministeriale per il Coordinamento della Politica Industriale)

L. 64/86, art. 9 commi 1-4-10-12-16-21
L. 64/86, art. 11 comma 1
L. 64/86, art. 12 comma 1
L. 64/86, art. 17 commi 6-14
CIPI 8.5.86
CIPI 16.7.86
CIPE 31.7.86
CIPI 8.4.87

CIS (Credito Industriale Sardo)

Vedi: Istituti speciali di credito meridionali

C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche)

L. 64/86, art. 12 comma 11
CIPE 16.7.86, commi 4-6
D.M. MISM 9.10.86, art. 2

Coltivazioni tipiche del Mezzogiorno

Vedi anche: Agricoltura
CIPE 10.7.85, paragrafo A)
CIPI 16.7.86, commi 2-7
CIPE 8.4.87, punto 7

Comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile

L. 44/86, art. 1 comma 7 bis
D.M. MISM 3.7.86, art. 5-6-7

Comitato Interministeriale per il Coordinamento della Politica Industriale

Vedi: CIPI

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

Vedi: CIPE

Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali

CIPE 10.7.85
L. 64/86, art. 1 comma 6
D.M. MISM 11.4.86
CIPE 29.12.86 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
CIPE 8.4.87

Comitato per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile

L. 44/86, art. 1 commi 4-5-6-7-8-10
D.M. MISM 3.7.86, art. 3-5-6-7-8

Comitato tecnico amministrativo per la gestione commissariale degli interventi straordinari

L. 64/86, art. 5 comma 1
L. 775/84, art. 2

Comitato tecnico-scientifico per interventi in settori dell'economia di rilevanza nazionale

L. 64/86, art. 12 comma 11
CIPE 16.7.86, commi 2-4-5
D.M. MISM 9.10.86, art. 1-2

Commercializzazione ed incentivi per le imprese del settore

L. 64/86, art. 6 comma 2 d)
L. 64/86, art. 9 commi 6-13-21-22
L. 64/86, art. 12 commi 2-3-4-6-10-12
L. 651/83, art. 2 b)
CIPI 16.7.86, comma 7
CIPE 31.7.86
D.P.R. 28.2.87, art. 4
CIPI 8.4.87

Commesse, forniture e lavorazioni alle imprese meridionali - Riserva di quote

L. 64/86, art. 9 comma 2
L. 64/86, art. 17 commi 14-15-16-17
D.P.R. 19.1.87, art. 2 l)

Commissario del Governo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno - Gestione

L. 64/86, art. 5 comma 1
L. 64/86, art. 16 comma 2
L. 64/86, art. 17 commi 9-19
L. 775/84, art. 1 commi 1-4
L. 775/84, art. 2 commi 2-4
L. 775/84, art. 2*
L. 775/84, art. 3
CIPI 16.7.86, comma 10
CIPE 8.4.87

Commissario liquidatore della Cassa per il Mezzogiorno

L. 775/84, art. 1 commi 1-4
L. 775/84 art. 3

Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari per il Mezzogiorno

L. 64/86, art. 3 comma 2
L. 64/86, art. 4 commi 5-8
L. 64/86, art. 6 commi 1-4
L. 64/86, art. 9 comma 19
L. 64/86, art. 17 comma 3
L. 44/86, art. 1 comma 12
L. 775/84, art. 1 comma 1
L. 775/84, art. 2
CIPE 29.12.86 (programma triennale)
D.P.R. 19.1.87
D.P.R. 28.2.87

Completamenti, trasferimenti, liquidazione delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno

Vedi: Piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno

Comunità Economica Europea

Vedi: C.E.E.

Comunità Montane

Vedi: Aree interne particolarmente depresse

Concessione provvisoria del contributo in conto capitale

L. 64/86, art. 9 comma 12

Concessioni edilizie

L. 64/86, art. 7 comma 3

Conferenze periodiche dei Presidenti e Direttori degli organismi dell'intervento straordinario

D.P.R. 19.1.87, art. 4
D.P.R. 28.2.87, art. 5

Consiglio dei Ministri

L. 64/86, art. 2 comma 5
L. 64/86, art. 4 commi 5-8
L. 64/86, art. 6 comma 1
L. 64/86, art. 7 comma 3
D.P.R. 19.1.87
D.P.R. 28.2.87

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Vedi: C.N.R.

Consiglio di Stato

D.P.R. 19.1.87
D.P.R. 28.2.87

Consob

D.P.R. 28.2.87, art. 6-7

Consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale

L. 64/86, art. 6 comma 2 l)
D.P.R. 28.2.87, art. 5

Consorzi per la gestione e manutenzione delle infrastrutture

Vedi: Gestione delle infrastrutture

Consorzi e Società consortili di ricerca

L. 64/86, art. 12 comma 13
CIPE 16.7.86, commi 1-2-3-5-6-7
D.M. MISM 9.10.86

Contrattazione programmata

CIPE 16.7.86, comma 10
CIPE 29.12.86 (piano annuale)

Contributi agricoli unificati - Riduzioni

L. 64/86, art. 14 commi 1-2
C.M. Finanze 28.7.86

Contributi in conto capitale

L. 64/86, art. 9 commi 3-4-7-11-14-22
L. 64/86, art. 12 commi 1-3-9-12-13
L. 44/86, art. 1 commi 1-1 bis-1 ter-1 quater
L. 44/86, art. 1 commi 2-3-8-9
L. 44/86, art. 1 commi 10-10 bis-10 ter
CIPI 8.5.86
D.M. MISM 3.7.86, art. 3-4-5-6-7
CIPE 16.7.86, commi 1-2-3-5-6
CIPI 16.7.86, commi 3-6-8-9-10
D.M. MISM 9.10.86

Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie

L. 64/86, art. 13
CIPE 29.12.86 (programma triennale)

Cooperative e consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni

L. 64/86, art. 15 commi 1-2-3-4

Cooperative di produzione lavoro e società costituite da giovani

L. 44/86, art. 1 commi 1-1 bis-1 ter-1 quater
L. 44/86, art. 1 commi 2-3-8-9
L. 44/86, art. 1 commi 10-10 bis-10 ter
D.M. MISM 3.7.86

Cooperazione

L. 64/86, art. 6 comma 2 p)
L. 44/86, art. 1 commi 1-2-3-4-8-9-10
D.M. MISM 3.7.86, art. 1-2
D.P.R. 28.2.87, art. 4

Coordinamento delle agevolazioni

L. 64/86, art. 9 comma 2
CIPE 16.7.86, commi 6-7

Coordinamento tra intervento ordinario e straordinario

CIPE 10.7.85, paragrafo B)
L. 64/86, art. 2 commi 1-2-3-4-5-6
L. 651/83, art. 2
D.M. MISM 11.4.86, art. 5
CIPE 29.12.86, paragrafo B)
D.P.R. 19.1.87, art. 1-2

Credito Industriale Sardo (CIS)

Vedi: Istituti speciali di credito meridionali

Criteri, modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie

L. 64/86, art. 9
L. 64/86, art. 11
L. 64/86, art. 12
L. 44/86, art. 1 commi 2-10
D.M. MISM 3.7.86
CIPE 16.7.86, commi 2-5-6-7
CIPI 16.7.86, commi 9-10

D.M. MISM 9.10.86
CIPI 8.4.87

Cumulo delle agevolazioni finanziarie

L. 64/86, art. 9 comma 2
L. 64/86, art. 11 comma 2
L. 64/86, art. 12 commi 6-12-22
L. 44/86, art. 1 comma 2
D.M. MISM 3.7.86, art. 3
CIPE 16.7.86, comma 7
D.M. MISM 9.10.86, art. 6

Decreti del Presidente della Repubblica di attuazione della nuova normativa meridionalista

L. 64/86, art. 1 comma 1
L. 64/86, art. 3 comma 2
L. 64/86, art. 4 comma 5
L. 64/86, art. 6 comma 1
L. 64/86, art. 7 comma 3
L. 64/86, art. 9 comma 1
D.P.R. 19.1.87
D.P.R. 28.2.87

Dipartimento per il Mezzogiorno

L. 64/86, art. 3 commi 1-2-3
L. 64/86, art. 17 comma 18
D.M. MISM 11.4.86, art. 5
CIPE 16.7.86, comma 4
D.P.R. 19.1.87
D.P.R. 28.2.87, art. 5

Disinquinamento del Golfo di Napoli

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)

Disposizioni finanziarie nell'ambito dei fondi per l'attuazione dell'intervento straordinario 1985-1993

L. 64/86, art. 1 commi 1-3
L. 64/86, art. 2 commi 3-7
L. 64/86, art. 4 comma 4
L. 64/86, art. 5 comma 3
L. 64/86, art. 6 comma 3
L. 64/86, art. 8
L. 64/86, art. 14 commi 2-6
L. 64/86, art. 15 comma 7
L. 64/86, art. 17 commi 4-7-11-13
L. 64/86, art. 18
L. 44/86, art. 1 commi 14-14 bis
CIPE 29.12.86 (programma triennale)

CIPE 29.12.86 (piano annuale)
CIPE 8.4.87, punti 9-10

Durata del nuovo intervento straordinario

L. 64/86, art. 1 comma 1

EFIM (Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera)

L. 44/86, art. 1 comma 5

Energie alternative

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 9 commi 1-2
CIPI 16.7.86, comma 2

ENI (Ente Nazionale Idrocarburi)

L. 44/86, art. 1 comma 5

Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno

L. 64/86, art. 4 commi 1-3
L. 64/86, art. 6
L. 775/84, art. 2
L. 775/84, art. 3
CIPE 29.12.86, paragrafo A) (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 19.1.87, art. 2 m)/n)-4
D.P.R. 28.2.87

Enti pubblici economici e Amministrazioni statali

Vedi: Amministrazioni statali e Enti pubblici economici

F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Vedi: Comunità Economica Europea

FIME (Società Finanziaria Meridionale S.p.A)

L. 64/86, art. 6
L. 64/86, art. 17 comma 9
L. 775/84, art. 2
L. 775/84, art. 3
D.P.R. 19.1.87, art. 2 m)/n)-4
D.P.R. 28.2.87
CIPI 8.4.87

FINAM (Società Finanziaria Agricola Meridionale S.p.A)

L. 64/86, art. 6
L. 64/86, art. 17 comma 9
L. 775/84, art. 2
L. 775/84, art. 3
D.P.R. 19.1.87, art. 2 m)/n)-4
D.P.R. 28.2.87

Finanziamenti a tasso agevolato

L. 64/86, art. 9 commi 3-4-8-9-11-14
L. 64/86, art. 11
L. 64/86, art. 12 commi 1-3-12-13
L. 44/86, art. 1 commi 1-1 bis-1 ter-1 quater
L. 44/86, art. 1 commi 2-3-8-9
L. 44/86, art. 1 commi 10-10 bis-10 ter
CIPI 8.5.86
D.M. MISM 3.7.86, art. 3-5-6-7
CIPI 16.7.86, commi 3-8-9
D.M. Tesoro 27.6.86, art. 5

Finanziamento degli interventi straordinari

L. 64/86, art. 1 comma 1
L. 64/86, art. 18
L. 775/84, art. 2
L. 651/83, art. 4

Finanziamento della legge sulla imprenditorialità giovanile

L. 44/86, art. 1 commi 14-14 bis

Fondi di rotazione

L. 64/86, art. 6 comma 2 g)
L. 64/86, art. 9 comma 2
L. 64/86, art. 12 commi 4-5-6-7
D.P.R. 28.2.87, art. 7-8-9

Fondo centrale di garanzia

L. 64/86, art. 15 commi 3-4

Forestazione produttiva

Vedi anche: Agricoltura
CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 6 comma 2 a)/r)
CIPE 31.7.86
D.P.R. 28.2.87, art. 4
CIPE 8.4.87, punto 7

Formazione dei quadri, assistenza tecnica, ammodernamento della Pubblica Amministrazione

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 1 comma 2
L. 64/86, art. 6 comma 2 e)/f)
L. 651/83, art. 1 c)
D.P.R. 28.2.87, art. 1-4

Formazione e qualificazione professionale

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 6 comma 2 e)
L. 44/86, art. 1 comma 1
CIPE 16.7.86, comma 2
CIPE 31.7.86
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 28.2.87, art. 4

FORMEZ (Centro di Formazione e Studi per il Mezzogiorno)

L. 64/86, art. 6
L. 64/86, art. 17 comma 9
L. 775/84, art. 2
L. 775/84, art. 3
D.P.R. 19.1.87, art. 2 m)/n)-4
D.P.R. 28.2.87

Garanzia dello Stato sui prestiti esteri

L. 64/86, art. 17 comma 5
D.M. Tesoro 25.10.86

Garanzia sussidiaria ed integrativa dello Stato alle imprese industriali meridionali

L. 64/86, art. 15

Gestione delle infrastrutture

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 1 comma 1
L. 64/86, art. 5 comma 5
L. 64/86, art. 6 comma 2 o)
L. 775/84, art. 2
L. 651/83, art. 1 c)
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 28.2.87, art. 5
CIPE 8.4.87

Gestione separata presso l'Agenzia per i complementi, liquidazione e trasferimenti delle opere

L. 64/86, art. 5 commi 1-2-3-4
CIPE 8.4.87

Graduazione delle agevolazioni industriali

L. 64/86, art. 9 commi 3-10
CIPI 16.7.86, commi 3-10
CIPE 29.12.86 (piano annuale)

IASM (Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno S.p.A.)

L. 64/86, art. 6
L. 64/86, art. 17 comma 9
L. 775/84, art. 2
L. 775/84, art. 3
D.P.R. 19.1.87, art. 2 m)/n)-4
D.P.R. 28.2.87

ILOR

Vedi anche: Imposte e tasse
L. 64/86, art. 14 commi 4-6
C.M. Finanze 28.7.86

IMI (Istituto Mobiliare Italiano)

CIPE 16.7.86, comma 1

Impianti commerciali e di servizi

L. 64/86, art. 9 comma 13
CIPI 16.7.86, comma 7
D.P.R. 28.2.87, art. 4

Impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

L. 64/86, art. 9 comma 21
CIPI 16.7.86, commi 2-7
D.P.R. 28.2.87, art. 4
CIPI 8.4.87

Imposte e tasse

L. 64/86, art. 14 commi 3-4-5-6
L. 64/86, art. 15 commi 2-3
C.M. Finanze 28.7.86

Imprenditorialità giovanile

L. 64/86, art. 16 commi 1-2
L. 64/86, art. 18 commi 1-4

L. 44/86
D.M. MISM 3.7.86

Imprese (industriali, agricole, turistiche, commerciali)

Vedi rispettive voci: Industria, Agricoltura, Turismo, Commercializzazione)

Imprese esportatrici di beni di consumo e strumentali o esecutrici di lavori all'estero

L. 64/86, art. 15 comma 5
D.P.R. 28.2.87, art. 4

Imprese sarde

L. 64/86, art. 17 commi 11-12

Inadempienze dei soggetti attuatori degli interventi straordinari

L. 64/86, art. 1 commi 3-9
L. 64/86, art. 2 comma 5
L. 64/86, art. 7 commi 2-4
D.M. MISM 11.4.86
CIPE 29.12.86 (programma triennale)
D.P.R. 19.1.87, art. 2 b)/h)

Incentivi finanziari all'industria e alle altre attività produttive

Vedi: Agevolazioni finanziarie all'industria e alle altre attività produttive

Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica

Vedi anche singole voci: Servizi reali, Innovazioni tecnologiche, Ricerca scientifica
L. 64/86, art. 9 commi 12-13
L. 64/86, art. 12
L. 44/86, art. 1 comma 3
CIPI 8.5.86
D.M. MISM 3.7.86
CIPE 16.7.86
CIPI 16.7.86, comma 9
D.M. MISM 9.10.86
D.P.R. 19.1.87, art. 2) d)/i)

Indicatori di sottosviluppo

Vedi: Aree particolarmente svantaggiate

Industria e incentivi finanziari, fiscali, contributivi per le imprese del settore

CIPE 10.7.85, paragrafi A)-B)
L. 64/86, art. 1 commi 1-2-3
L. 64/86, art. 4 comma 3
L. 64/86, art. 6 comma 2
L. 64/86, art. 8
L. 64/86, art. 9
L. 64/86, art. 10
L. 64/86, art. 11
L. 64/86, art. 12
L. 64/86, art. 14 commi 3-4-5
L. 64/86, art. 15
L. 64/86, art. 17 commi 14-15-16-17
L. 44/86, art. 1 commi 1-1 bis-1 ter-1 quater
L. 44/86, art. 1 commi 2-3-8-9
L. 44/86, art. 1 commi 10-10 bis-10 ter
L. 615/83, art. 1 b)
CIPI 8.5.86
D.M. MISM 3.7.86
CIPI 16.7.86
D.M. Tesoro 27.6.86, art. 5
D.P.R. 19.1.87, art. 2 i)
D.P.R. 28.2.87, art. 4-5-8-9

Informazioni sulle attività di programmazione e attuazione degli interventi straordinari

D.P.R. 19.1.87, art. 2 p)

Iniziative industriali agevolabili

L. 64/86, art. 9 commi 4-5-12-15-21-22
L. 64/86, art. 11
L. 64/86, art. 12 commi 1-2-13
CIPI 8.5.86
D.M. MISM 3.7.86, art. 1-2
CIPI 16.7.86, commi 1-2-5-6-7
D.M. Tesoro 27.6.86, art. 5

Iniziative industriali sostitutive

L. 64/86, art. 1 comma 2
L. 64/86, art. 9 comma 3
L. 64/86, art. 11 commi 1-2
CIPE 29.12.86 (piano annuale)

Innovazioni tecnologiche

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 6 comma 2
L. 64/86, art. 9 commi 2-12
L. 64/86, art. 12 commi 4-5-6-7-10
L. 44/86, art. 1 comma 3
L. 651/83, art. 1 b)
D.M. MISM 3.7.86
CIPE 16.7.86, art. 3
CIPE 29.12.86 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)

D.P.R. 19.1.87, art. 2 d)/i)
D.P.R. 28.2.87, art. 1-2-4

INSUD (Società Finanziaria Nuove Iniziative per il Sud S.p.A)

L. 64/86, art. 6
L. 64/86, art. 17 comma 9
L. 775/84, art. 2
L. 775/84, art. 3
D.P.R. 19.1.87, art. 2 m//n)-4
D.P.R. 28.2.87

Investimenti pubblici - Riserva

L. 64/86, art. 17 commi 6-7-8

IRFIS (Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia)

Vedi: Istituti speciali di credito meridionali

IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale)

L. 44/86, art. 1 comma 5

IRPEF

Vedi anche: Imposte e tasse
L. 64/86, art. 15 comma 2
C.M. Finanze 28.7.86

IRPEG

Vedi anche: Imposte e tasse
L. 64/86, art. 14 commi 5-6

ISTAT

CIPi 16.7.86, commi 2-6

Istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno

L. 64/86, art. 6 commi 2 g)-3
L. 64/86, art. 9 commi 4-11-14-15
L. 64/86, art. 10 commi 1-2-4
L. 64/86, art. 12 commi 3-4-5-6-7
L. 64/86, art. 17 commi 4-5
L. 775/84, art. 2
CIPi 16.7.86, comma 10
D.M. Tesoro 27.6.86
D.M. Tesoro 25.10.86
D.P.R. 28.2.87, art. 7-10

Istituti speciali di credito meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS)

L. 64/86, art. 6 commi 2 g)-3
L. 64/86, art. 9 commi 4-11-14-15
L. 64/86, art. 10 commi 1-2-4
L. 64/86, art. 12 commi 3-4-5-6-7
L. 64/86, art. 17 commi 4-5-9
L. 775/84, art. 2
L. 775/84, art. 3
CIPi 16.7.86, comma 10
D.M. Tesoro 27.6.86
D.M. Tesoro 25.10.86
D.P.R. 28.2.87, art. 7-10

Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno S.p.A.

Vedi: IASM

Istituto del Commercio Estero (ICE)

D.P.R. 28.2.87, art. 4

Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS)

Vedi: Istituti speciali di credito meridionali

Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER)

Vedi: Istituti speciali di credito meridionali

Istruttoria ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive

L. 64/86, art. 9 comma 11
L. 64/86, art. 12 comma 3
L. 44/86, art. 1 commi 2-10
D.M. MISM 3.7.86, art. 5-6-7-8
CIPi 16.7.86, commi 2-5
CIPi 16.7.86, commi 9-10
D.M. MISM 9.10.86
D.P.R. 28.2.87, art. 4
CIPi 8.4.87

Istruttoria e valutazione delle proposte avanzate ai fini della inclusione nei piani annuali

D.M. MISM 11.4.86, art. 3-4-5
D.P.R. 19.1.87, art. 1-2 d)

ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale)

Vedi: Istituti speciali di credito meridionali

ITALTRADE (Società finanziaria di commercializzazione per il Mezzogiorno S.p.A.)

L. 64/86, art. 6
L. 64/86, art. 17 comma 9
L. 775/84, art. 2
L. 775/84, art. 3
D.P.R. 19.1.87, art. 2 m/n)-4
D.P.R. 28.2.87

Itinerari turistico-culturali

D.P.R. 28.2.87, art. 4

IVA

Vedi anche: Imposte e tasse
L. 64/86, art. 14 comma 3
C.M. Finanze 28.7.86

Leasing

Vedi: Locazione finanziaria

Leggi speciali Calabria, Napoli e Palermo

CIPE 8.4.87, punto 9

Locazione finanziaria

L. 64/86, art. 6 comma 2 b)
L. 64/86, art. 9 commi 13-21
L. 64/86, art. 12 commi 1-13
CIPI 8.5.86
CIPI 16.7.86, commi 7-8-9
D.M. Tesoro 12.11.86
D.P.R. 28.2.87, art. 4
CIPI 8.4.87

Mediocredito centrale

L. 64/86, art. 15 commi 3-4

Mezzogiorno interno (progetto speciale)

CIPE 8.4.87, punto 7

Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

L. 64/86, art. 14 comma 2
L. 64/86, art. 17 comma 13
CIPE 16.7.86, comma 4

Ministro per i Beni Culturali

D.P.R. 28.2.87, art. 4

Ministro del Bilancio

CIPE 10.7.85
L. 64/86, art. 2 commi 2-3-4
L. 651/83, art. 2
CIPE 16.7.86, comma 4

Ministro delle Finanze

L. 64/86, art. 14 comma 6

Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato

L. 64/86, art. 9 comma 1
L. 64/86, art. 17 comma 12
L. 44/86, art. 1 comma 2
D.M. MISM 3.7.86
CIPE 16.7.86, comma 4
D.M. MISM 12.11.86
CIPI 8.4.87, comma 4

Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

CIPE 10.7.85
L. 64/86, art. 1 commi 6-8-9
L. 64/86, art. 2 commi 1-2-3-4-5-6
L. 64/86, art. 4 commi 2-5-6-7-8
L. 64/86, art. 5 commi 2-3-4
L. 64/86, art. 6 commi 1-4
L. 64/86, art. 7 commi 1-3-4-5
L. 64/86, art. 9 commi 1-10-13-14-19
L. 64/86, art. 12 commi 1-2-5-11-13
L. 64/86, art. 15 comma 6
L. 64/86, art. 16 comma 1
L. 64/86, art. 17 commi 4-5-12-13
L. 64/86, art. 18 comma 2
L. 44/86, art. 1 commi 2-4-5-6-8-9-12-13-14
L. 775/84, art. 1 commi 1-2-4
L. 775/84, art. 2 bis commi 1-2
L. 775/84, art. 2*
L. 651/83, art. 2
L. 651/83, art. 4
D.M. MISM 11.4.86
CIPI 8.5.86
D.M. MISM 3.7.86
CIPE 16.7.86, commi 2-4-5-8
CIPI 16.7.86
D.M. MISM 9.10.86
D.M. MISM 12.11.86
CIPE 18.12.86
CIPE 29.12.86 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 19.1.87
D.P.R. 28.2.87
CIPE 8.4.87
CIPI 8.4.87

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

L. 64/86, art. 12 comma 1
L. 64/86, art. 14 comma 2
L. 44/86, art. 1 commi 2-5
D.M. MISM 3.7.86

Ministro delle Partecipazioni Statali

L. 44/86, art. 1 comma 6
L. 651/83, art. 2
CIPE 16.7.86, art. 4

Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

L. 64/86, art. 17 comma 12

Ministro della Pubblica Istruzione

D.P.R. 28.2.87, art. 4

Ministro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

L. 64/86, art. 12 commi 11-13
CIPE 16.7.86, commi 4-8
D.M. MISM 9.10.86, art. 1

Ministro del Tesoro

CIPE 10.7.85, paragrafo B)
L. 64/86, art. 2 comma 3
L. 64/86, art. 4 commi 6-7-8
L. 64/86, art. 9 comma 14
L. 64/86, art. 10 commi 1-3
L. 64/86, art. 12 commi 5-11
L. 64/86, art. 14 commi 2-4
L. 64/86, art. 15 comma 6
L. 64/86, art. 17 commi 4-5-6-7-8-12-13
L. 64/86, art. 18
L. 44/86, art. 1 commi 2-14-15
L. 44/86, art. 2
L. 775/84, art. 1 comma 1
L. 775/84, art. 2
L. 651/83, art. 2
L. 651/83, art. 4
D.M. MISM 3.7.86
D.M. Tesoro 27.6.86
D.M. Tesoro 25.10.86
D.P.R. 19.1.87, art. 3-6-7
D.P.R. 28.2.87, art. 6-9

Ministro dei Trasporti

L. 64/86, art. 17 commi 12-13
L. 44/86, art. 1 comma 10 ter

Ministro per il Turismo e lo Spettacolo

D.P.R. 28.2.87, art. 4

Modalità sostitutive in caso di carenze di iniziative o inadempienze dei soggetti attuatori degli interventi straordinari

Vedi: Inadempienze dei soggetti attuatori degli interventi straordinari

Nucleo di valutazione di ammissibilità alle agevolazioni dei progetti relativi alla imprenditorialità giovanile

L. 44/86, art. 1 comma 8
D.M. MISM 3.7.86, art. 6

Nuovo Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno

L. 64/86, art. 17 comma 2

Obiettivi e criteri della nuova disciplina dell'intervento straordinario

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, Tit. 1 (artt. 1/8)
L. 651/83, art. 1
CIPE 29.12.86 (programma triennale)

Occupazione

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 1 commi 1-7
L. 64/86, art. 9 comma 1
L. 44/86, art. 1 comma 2
L. 651/83, art. 1
D.M. MISM 11.4.86, art. 4
D.M. MISM 3.7.86, art. 1-2-5

Occupazione giovanile

CIPE 10.7.85, paragrafo B)
L. 64/86 art. 1 comma 1
L. 64/86, art. 6 comma 2 p)
L. 64/86, art. 16 commi 1-2
L. 64/86, art. 18 commi 1-4
L. 44/86
L. 651/83, art. 1
D.M. MISM 3.7.86, art. 1-2-5
D.P.R. 28.2.87, art. 4-9

Oneri sociali - Sgravi

L. 64/86, art. 12 comma 1

Opzione fra vecchie e nuove agevolazioni industriali

L. 64/86, art. 9 comma 16
CIPI 16.7.86, comma 10

Parere di conformità - Soppressione

L. 64/86, art. 9 comma 11

Parlamento

L. 64/86, art. 2 comma 6

Partecipazioni finanziarie

L. 64/86, art. 6 comma 2 h)
D.P.R. 28.2.87, art. 4-8-9-10

Personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno

L. 64/86, art. 3 comma 3
L. 64/86, art. 4 comma 8
L. 64/86, art. 6 comma 2 o)
L. 64/86, art. 16
L. 44/86, art. 1 comma 6
L. 775/84, art. 1 comma 4
L. 775/84, art. 2 bis
L. 775/84, art. 2*
D.P.R. 19.1.87, art. 3-6
D.P.R. 28.2.87, art. 5

Personale degli organismi dell'intervento straordinario (Dipartimento, Agenzia e Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno)

Vedi anche: Personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno

L. 64/86, art. 4 comma 8
L. 64/86, art. 6 comma 2 o)
L. 64/86, art. 16
L. 44/86, art. 1 comma 6
D.P.R. 19.1.87, art. 3-6
D.P.R. 28.2.87, art. 3-5-6-10

Personale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione delle zone terremotate

L. 64/86, art. 16

Piani annuali di attuazione del programma triennale

CIPE 10.7.85, paragrafi A)-B)
L. 64/86, art. 1 commi 3-6-7-8
L. 64/86, art. 2 comma 2
L. 64/86, art. 4 commi 2-3-4

L. 64/86, art. 9 comma 3
L. 64/86, art. 18 commi 1-2
L. 651/83, art. 2
D.M. MISM 11.4.86
CIPI 16.7.86, comma 10
CIPE 29.12.86 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 19.1.87, art. 2-3
D.P.R. 28.2.87, art. 1-4
CIPE 8.4.87
D.M. MISM 27.5.87

Piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno

CIPE 10.7.85, paragrafo C)
L. 64/86, art. 5
L. 775/84, art. 1 commi 1-2-2-bis-2-ter-2-quater
L. 775/84, art. 2 comma 4
L. 775/84, art. 2*
L. 775/84, art. 3
D.P.R. 19.1.87, art. 2 f)
CIPE 8.4.87

Pianta organica dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno

L. 64/86, art. 16 comma 2

Porto di Augusta e Pozzallo

CIPE 8.4.87, punto 9

Porto-canale di Cagliari

CIPE 8.4.87, punto 1.4

Poteri sostitutivi del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Vedi: Inadempienze dei soggetti attuatori degli interventi straordinari

Presidente del Consiglio

L. 64/86, art. 2 comma 1
L. 64/86, art. 3 comma 2
L. 775/84, art. 2 bis comma 2
D.P.R. 19.1.87

Presidenza del Consiglio

L. 64/86, art. 3 comma 1
L. 64/86, art. 16 comma 2
D.P.R. 19.1.87

Prestiti esteri

L. 64/86, art. 6 comma 2 g)
L. 64/86, art. 17 commi 4-5
L. 775/84, art. 2
L. 651/83, art. 4
D.M. Tesoro 25.10.86
D.P.R. 28.2.87, art. 7

Prestiti obbligazionari

L. 64/86, art. 10
D.M. Tesoro 27.6.86

Procedure, criteri e modalità di formulazione ed esecuzione dei piani di attuazione del programma triennale

D.M. MISM 11.4.86
CIPE 29.12.86 (piano annuale)

Procedure di esecuzione delle opere pubbliche

L. 64/86, art. 1 comma 7
L. 775/84, art. 2
CIPE 8.4.87, punti 4-5

Procedure sostitutive in caso di carenza di proposte o di inadempienze da parte dei soggetti attuatori degli interventi straordinari

Vedi: Inadempienze dei soggetti attuatori degli interventi straordinari

Progetti ammissibili ai fini della inclusione nei piani annuali di attuazione del programma triennale

L. 64/86, art. 1 commi 1-2-3-6
L. 64/86, art. 2 commi 2-3
L. 64/86, art. 4 commi 2-3
L. 651/83, art. 1
D.M. MISM 11.4.86, art. 1-2-3-4
D.P.R. 19.1.87, art. 1-2
D.M. MISM 27.5.87

Progetti regionali ed interregionali di interesse nazionale

L. 64/86, art. 1 comma 8
L. 64/86, art. 4 comma 3
D.M. MISM 11.4.86, art. 1-4
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 19.1.87, art. 2 e)
D.P.R. 28.2.87, art. 2

Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno

CIPE 10.7.85
L. 64/86, art. 1 commi 1-2-3

L. 64/86, art. 2 comma 2
L. 64/86, art. 4 commi 2-3-4
L. 64/86, art. 6 commi 1-2-4
L. 64/86, art. 7 comma 1
L. 64/86, art. 9 commi 4-17
L. 64/86, art. 13
L. 64/86, art. 17 comma 13
L. 64/86, art. 18
L. 775/84, art. 1 comma 4
L. 651/83, art. 1
L. 651/83, art. 2
D.M. MISM 11.4.86
CIPI 8.5.86
CIPI 16.7.86
D.M. MISM 9.10.86
CIPE 29.12.86 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 19.1.87, art. 1-2-3
D.P.R. 28.2.87, art. 1-4
D.M. MISM 27.5.87

Programmi regionali di sviluppo

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 1 comma 3
L. 64/86, art. 5 comma 5
L. 651/83, art. 2
CIPE 29.12.86, paragrafo A) (programma triennale)
D.P.R. 19.1.87, art. 2

Proposte ai fini della formulazione dei piani annuali di attuazione del programma triennale

Vedi: Progetti ammissibili ai fini della inclusione nei piani annuali di attuazione del programma triennale

Quote azionarie dell'Agenzia e degli Enti per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

D.P.R. 28.2.87, art. 8-10

Rapporti giuridici e finanziari della cessata Cassa per il Mezzogiorno

L. 64/86, art. 17 comma 9
L. 775/84, art. 3

Rapporto sullo stato di attuazione degli interventi straordinari in regime di Gestione commissariale

L. 64/86, art. 5 commi 2-3
L. 775/84, art. 1 commi 1-2
CIPE 8.4.87

Regioni meridionali

CIPE 10.7.85, paragrafo B)
L. 64/86, art. 1 comma 8
L. 64/86, art. 2 commi 2-3-4-5
L. 64/86, art. 5 commi 3-5

L. 64/86, art. 7 commi 1-2-3-4-5
L. 64/86, art. 9 commi 14-17
L. 44/86, art. 1 commi 7-7 bis-9
L. 775/84, art. 1 comma 4
L. 775/84, art. 2
D.M. MISM 11.4.86
D.M. MISM 3.7.86, art. 5-6-7
CIPI 16.7.86, comma 10
CIPE 29.12.86 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 19.1.87, art. 2
D.P.R. 28.2.87, art. 1-2-4
CIPE 8.4.87
D.M. MISM 27.5.87

Relazioni al Parlamento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

L. 64/86, art. 2 comma 6
L. 64/86, art. 5 comma 4
L. 64/86, art. 6 comma 4
L. 64/86, art. 9 comma 19
L. 44/86, art. 1 comma 12
L. 775/84, art. 1 comma 1
D.P.R. 28.2.87, art. 11

Rendiconto generale dello Stato

L. 64/86, art. 17 comma 8

Revoca delle agevolazioni finanziarie

L. 64/86, art. 9 comma 18
L. 44/86, art. 1 comma 13
D.M. MISM 3.7.86, art. 7
CIPE 16.7.86, comma 2
D.M. MISM 9.10.86, art. 5

Ricerca scientifica

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 6 comma 2
L. 64/86, art. 9 commi 1-2-12-13
L. 64/86, art. 12 commi 8-9-12-13
L. 651/83, art. 1 b)
CIPE 16.7.86
CIPI 16.7.86, comma 8
D.M. MISM 9.10.86
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 19.1.87, art. 2 d)/i)
D.P.R. 28.2.87, art. 1-4

Ricercatori

L. 64/86, art. 6 comma 2 r)
L. 64/86, art. 12 comma 8
CIPE 16.7.86, commi 2-6
CIPI 16.7.86, comma 8
D.P.R. 28.2.87, art. 4

230

Ripartizione dei fondi per l'attuazione dell'intervento straordinario 1985-1993

Vedi: Disposizioni finanziarie nell'ambito dei fondi per l'attuazione dell'intervento straordinario 1985-1993

Riserva di investimenti pubblici

L. 64/86, art. 17 commi 6-7-8

Riserva di quote di commesse, forniture e lavorazioni alle imprese meridionali

L. 64/86, art. 9 comma 2
L. 64/86, art. 17 commi 14-15-16-17
D.P.R. 19.1.87, art. 2 l)

Ristrutturazioni, riconversioni e riorganizzazioni

L. 64/86, art. 9 commi 5-20-22
L. 64/86, art. 14 comma 3
L. 64/86, art. 15 commi 3-4
CIPI 16.7.86, commi 2-4
D.P.R. 28.2.87, art. 8

Ruolo del personale presso il Commissario del Governo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno

L. 64/86, art. 16 comma 2

Ruolo del personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

L. 64/86, art. 16 comma 2

Scaglioni di investimenti ai fini della concessione del contributo in conto capitale

L. 64/86, art. 9 commi 3-7
CIPI 16.7.86, comma 3

Segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Soppressione

L. 64/86, art. 17 comma 18

Segreteria tecnica presso il Comitato per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile

L. 44/86, art. 1 comma 6

Servizi reali

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 6 comma 2
L. 64/86, art. 9 commi 1-3

L. 64/86, art. 12 commi 1-2-3-4
 L. 44/86, art. 1 comma 3
 L. 651/83, art. 1 b)
 CIPI 8.5.86
 D.M. MISM 3.7.86
 CIPI 16.7.86, comma 9
 CIPE 31.7.86
 CIPE 29.12.86 (programma triennale)
 CIPE 29.12.86 (piano annuale)
 D.P.R. 19.1.87, art. 2 i)
 D.P.R. 28.2.87, art. 4-8-9-10

Servizi di sostegno delle attività produttive

Vedi: Servizi reali

Settori e comparti agevolabili

L. 64/86, art. 1 comma 7
 L. 64/86, art. 9 commi 3-4
 CIPI 16.7.86, commi 2-6

Settori e comparti produttivi esclusi dalle agevolazioni o sospesi

L. 64/86, art. 9 comma 3
 D.M. MISM 3.7.86, art. 1
 CIPI, 16.7.86, commi 4-5

Settori ad economia avanzata o strategici per lo sviluppo del Mezzogiorno

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
 L. 64/86, art. 6 comma 2
 L. 64/86, art. 9 commi 2-4-12
 L. 64/86, art. 12
 L. 44/86, art. 1 comma 3
 L. 651/83, art. 1 b)
 CIPE 16.7.86, comma 3
 CIPI 16.7.86, comma 6
 D.M. MISM 9.10.86
 CIPE 29.12.86 (programma triennale)
 CIPE 29.12.86 (piano annuale)
 D.P.R. 19.1.87, art. 1 d)/i)
 D.P.R. 28.2.87, art. 4

Sindacati

L. 64/86, art. 16 comma 2
 L. 775/84, art. 2 bis comma 2

Sistemi urbani

Vedi: Aree urbane e metropolitane

Società e cooperative costituite da giovani

L. 44/86, art. 1 commi 1-1 bis-1 ter-1 quater
 L. 44/86, art. 1 commi 2-3-8-9

L. 44/86, art. 1 commi 10-10 bis-10 ter
 D.M. MISM 3.7.86

Società esercenti la locazione finanziaria agevolata nel Mezzogiorno

L. 64/86, art. 9 comma 13
 D.M. MISM 12.11.86
 CIPI 8.4.87, comma 4

Società Finanziaria Agricola Meridionale S.p.A.

Vedi: FINAM

Società Finanziaria di Commercializzazione per il Mezzogiorno S.p.A.

Vedi: ITALTRADE

Società Finanziaria Meridionale S.p.A.

Vedi: FIME

Società Finanziaria Nuove Iniziative per il Sud S.p.A.

Vedi: INSUD

Società per la Progettazione e l'Innovazione nel Mezzogiorno S.p.A.

Vedi: SPINSUD

Soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi straordinari

L. 64/86, art. 1 commi 3-4-6-7
 L. 64/86, art. 2
 L. 64/86, art. 3
 L. 64/86, art. 4
 L. 64/86, art. 5
 L. 64/86, art. 6
 L. 64/86, art. 7
 L. 64/86, art. 9 commi 1-11-14
 L. 64/86, art. 10 comma 4
 L. 64/86, art. 12 comma 4
 L. 775/84, art. 1
 L. 775/84, art. 2
 L. 775/84, art. 3
 L. 651/83, art. 2
 D.M. MISM 11.4.86, art. 1-3-4-5
 D.M. Tesoro 27.6.86
 D.M. MISM 9.10.86
 D.M. MISM 12.11.86
 CIPE 29.12.86 (programma triennale)
 CIPE 29.12.86 (piano annuale)
 D.P.R. 19.1.87
 D.P.R. 28.2.87
 CIPE 8.4.87
 CIPI 8.4.87, comma 4

Spese ammissibili per la concessione delle agevolazioni finanziarie

L. 64/86, art. 9 commi 4-5-6-12-15-21-22
L. 64/86, art. 12 commi 1-2-13
D.M. MISM 3.7.86, art. 3-4
CIPE 16.7.86, comma 2

SPINSUD (Società per la Progettazione e l'Innovazione del Mezzogiorno S.p.A)

D.P.R. 28.2.87, art. 2-4-5-6-11

Strumenti urbanistici

L. 64/86, art. 7 comma 3

SVIMEZ

L. 64/86, art. 17 commi 9-10
L. 775/84, art. 3
CIPE 29.12.86, paragrafo A) (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)

Tariffe ferroviarie, marittime ed aeree di favore

L. 64/86, art. 17 commi 11-12-13

Tassi di interesse sui finanziamenti agevolabili

L. 64/86, art. 9 commi 9-22
L. 64/86, art. 11 commi 1-2
L. 64/86, art. 12 commi 4-5-10
L. 44/86, art. 1 comma 1
D.M. MISM 3.7.86, art. 3
CIPE 16.7.86, comma 3

Territorio di intervento straordinario

L. 64/86, art. 1
L. 651/83, art. 1

Tesoreria centrale dello Stato

L. 64/86, art. 18 comma 2

Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno - Proroga di disposizioni - Nuovo Testo Unico

L. 64/86, art. 17 commi 1-2-3

Trasferimenti e gestione delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno

L. 64/86, art. 5 commi 2-3-5
L. 775/84, art. 1 comma 2 ter
L. 775/84, art. 2
CIPE 8.4.87

Turismo, termalismo e incentivi alle imprese del settore

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 1 comma 2
L. 64/86, art. 6 comma 2 c)/i)
L. 64/86, art. 12 commi 2-3-12
L. 64/86, art. 14 comma 4
L. 44/86, art. 1 commi 1-1 bis-1 ter-1 quater
L. 44/86, art. 1 commi 2-3-8-9
L. 44/86, art. 1 commi 10-10 bis-10 ter
L. 651/83, art. 1 b)
D.M. MISM 3.7.86, art. 1
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)
D.P.R. 28.2.87, art. 4
CIPE 8.4.87, punto 10

Ufficio Italiano dei Cambi

D.M. Tesoro 25.10.86, art. 3

Uniformità del trattamento bancario

L. 64/86, art. 8

Unioncamere

L. 44/86, art. 1 comma 5

Urbanistica, sistemi urbani, strumenti urbanistici

CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 1 comma 1
L. 64/86, art. 7 comma 3
L. 651/83, art. 1 a)
CIPE 29.12.86, tab. 2 (programma triennale)
CIPE 29.12.86 (piano annuale)

Utili reinvestiti

L. 64/86, art. 14 commi 4-6
C.M. Finanze 28.7.86

Zootecnia e incentivi alle imprese del settore

Vedi anche: Agricoltura
CIPE 10.7.85, paragrafo A)
L. 64/86, art. 6 comma 2 a)/r)
L. 64/86, art. 9 comma 21
L. 64/86, art. 12 commi 2-3-4-6-10-12
CIPE 16.7.86, commi 2-7
CIPE 31.7.86
D.P.R. 28.2.87, art. 4
CIPE 8.4.87, punto 7
CIPE 8.4.87

SOMMARIO

Presidenza	245	2
------------	-----	---

Presidenza CPE del 10.7.1985

Presidenza CPE del 10.7.1985	245	3
------------------------------	-----	---

Presidenza CPE del 10.7.1985	245	3
------------------------------	-----	---

Presidenza CPE del 10.7.1985	245	3
------------------------------	-----	---

Presidenza CPE del 10.7.1985	245	3
------------------------------	-----	---

Presidenza CPE del 10.7.1985

Legge 7 marzo 1985, n. 84

Legge 7 marzo 1985, n. 84	245	13
---------------------------	-----	----

Art. 1	245	13
Art. 2	245	13
Art. 3	245	13
Art. 4	245	13
Art. 5	245	13
Art. 6	245	13
Art. 7	245	13
Art. 8	245	13
Art. 9	245	13
Art. 10	245	13
Art. 11	245	13
Art. 12	245	13
Art. 13	245	13
Art. 14	245	13
Art. 15	245	13
Art. 16	245	13
Art. 17	245	13
Art. 18	245	13

Legge 28 febbraio 1985, n. 84

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge	245	75
--	-----	----

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge	245	75
--	-----	----

Art. 1	245	75
Art. 2	245	75
Art. 3	245	75

Presentazione

pag. 5

Deliberazione CIPE del 10.7.1985

(Programma triennale di intervento 1985/1987)

pag. 9

paragrafo A) (Programma triennale)

» 10

paragrafo B) (Misure per il coordinamento)

» 14

Strumenti legislativi

Legge 1 marzo 1986, n. 64

(Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno)

pag. 17

art. 1 (intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione)	» 19
art. 2 (Coordinamento degli interventi)	» 24
art. 3 (Dipartimento per il Mezzogiorno)	» 26
art. 4 (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno)	» 27
art. 5 (Completamenti, trasferimenti e liquidazioni)	» 29
art. 6 (Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno)	» 32
art. 7 (Accordo di programma)	» 35
art. 8 (Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito)	» 37
art. 9 (Incentivi finanziari per le attività produttive)	» 38
art. 10 (Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari)	» 51
art. 11 (Incentivi alle iniziative industriali sostitutive)	» 52
art. 12 (Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica)	» 53
art. 13 (Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie)	» 58
art. 14 (Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali)	» 58
art. 15 (Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva)	» 61
art. 16 (Disposizioni riguardanti il personale)	» 63
art. 17 (Disposizioni finali e transitorie)	» 65
art. 18 (Disposizioni finanziarie)	» 72

Legge 28 febbraio 1986, n. 44

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30.12.1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno)

pag. 75

art. 1	» 77
art. 2	» 83
art. 3	» 84

Legge 17 novembre 1984, n. 775

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18.9.1984, n.581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno)

	pag.	85
art. 1	»	87
art. 2	»	88
art. 2/bis	»	88
art. 2*	»	89
art. 3	»	90

Legge 1 dicembre 1983, n. 651

(Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno)

	pag.	93
art. 1 (Contenuti dell'intervento straordinario)	»	95
art. 2 (Programma triennale)	»	95
art. 3 (Disciplina degli interventi)	»	96
art. 4 (Disposizioni finanziarie)	»	96
art. 5 (Entrata in vigore)	»	97

Provvedimenti attuativi

Decreto Ministeriale dell'11 aprile 1986

(Adempimenti relativi ai piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno)

	pag.	101
art. 1	»	103
art. 2	»	103
art. 3	»	104
art. 4	»	104
art. 5	»	105
art. 6	»	105
art. 7	»	105

Deliberazione CIPI dell'8 maggio 1986

(Incentivi ad imprese meridionali fornitrici di servizi reali, ai sensi dell'art. 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64)

pag. 107

Decreto Ministeriale del 3 luglio 1986

(Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno)

	pag.	111
art. 1 (Progetti finanziabili)	»	113
art. 2 (Soggetti beneficiari)	»	114
art. 3 (Misura del contributo in conto capitale e del credito agevolato e spese ammissibili)	»	114
art. 4 (Contributo per le spese di gestione)	»	115
art. 5 (Domanda di ammissione)	»	116
art. 6 (Provvedimenti di ammissibilità alle agevolazioni)	»	116
art. 7 (Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni)	»	117

art. 8 (Disposizioni transitorie)	» 118
Fac-simile di domanda di ammissione alle agevolazioni	» 119

Deliberazione CIPE del 16 luglio 1986

(Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 13 dell'art. 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64)

	pag. 121
comma 1 (Soggetti beneficiari)	» 123
comma 2 (Attività agevolabili)	» 123
comma 3 (Obiettivi tematici)	» 124
comma 4 (Comitato tecnico-scientifico)	» 125
comma 5 (Modalità per la concessione dei contributi)	» 125
comma 6 (Indicatori di ammissibilità)	» 125
comma 7 (Coordinamento tra agevolazioni di fonte finanziaria diversa)	» 126
comma 8 (Relazione annuale)	» 126

(Deliberazione CIPI del 16 luglio 1986

(Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali)

	pag. 127
comma 1	» 129
comma 2	» 130
comma 3	» 130
comma 4	» 131
comma 5	» 132
comma 6	» 132
comma 7	» 133
comma 8	» 133
comma 9	» 134
comma 10	» 135

Circolare del Ministero delle Finanze n. 30 del 28.7.1986

(Normativa sulle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 17 della legge 1 marzo 1986, n. 64)

pag. 137

Deliberazione CIPE del 31 luglio 1986

(Ammissibilità al contributo di cui all'art. 12, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64, per i servizi reali in agricoltura)

pag. 145

Decreto del Ministro del Tesoro del 27 giugno 1986

(Modalità relative alle agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari destinati al finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 10 della legge 1 marzo 1986, n. 64)

pag. 149

art. 1	» 151
art. 2	» 151
art. 3	» 152
art. 4	» 152
art. 5	» 152
art. 6	» 152

Decreto Ministeriale del 9 ottobre 1986

(Procedure relative alla concessione ed alla erogazione dei contributi ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali)

	pag. 153
art. 1 (Presentazione della domanda)	» 155
art. 2 (Istruttoria della domanda)	» 155
art. 3 (Provvedimento di ammissibilità)	» 155
art. 4 (Concessione ed erogazione del contributo)	» 156
art. 5 (Controlli)	» 156
art. 6 (Coordinamento)	» 156

Decreto del Ministro del Tesoro del 25 ottobre 1986

(Norme di attuazione dell'art. 17, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, con il quale è stata concessa la garanzia dello Stato per il rischio di cambio)

	pag. 157
art. 1	» 159
art. 2	» 159
art. 3	» 160
art. 4	» 160

Decreto Ministeriale del 12 novembre 1986

(Istituzione dell'albo speciale delle società che esercitano la locazione finanziaria agevolata nel Mezzogiorno)

	pag. 161
art. 1	» 163
art. 2	» 164
Schema di domanda di iscrizione all'Albo	» 164

Deliberazione CIPE del 18 dicembre 1986

(Individuazione delle aree particolarmente svantaggiate del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64)

	pag. 165
--	----------

Deliberazione CIPE del 29 dicembre 1986

(Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64)

	pag. 169
paragrafo A)	» 172
paragrafo B)	» 173
tab. 1	» 173
tab. 2	» 174

Deliberazione CIPE del 29 dicembre 1986

(Approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89, ai sensi dell'art. 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64)

	pag. 175
--	----------

Decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1987, n. 12
(Ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, di cui all'art. 3 della
legge 1 marzo 1986, n. 64)

pag. 179

art. 1	(Dipartimento per il Mezzogiorno)	»	181
art. 2	(Attività del Dipartimento)	»	181
art. 3	(Organizzazione del Dipartimento)	»	182
art. 4	(Conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno)	»	183
art. 5	(Conferenze e riunioni periodiche dei direttori dei servizi)	»	184
art. 6	(Personale)	»	184
art. 7	(Spese di funzionamento)	»	184
tab. A	(Contingente del personale)	»	185

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1987, n. 58
(Riordinamento degli Enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzo-
giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64)

pag. 187

art. 1	(Obiettivi del riordinamento)	»	189
art. 2	(Costituzione di una società per la progettazione di investimenti)	»	189
art. 3	(Modificazioni della natura giuridica dello IASM)	»	190
art. 4	(Attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno)	»	190
art. 5	(Coordinamento delle attività)	»	193
art. 6	(Organizzazione e funzionamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno)	»	193
art. 7	(Attribuzione dei mezzi finanziari agli enti)	»	194
art. 8	(Partecipazioni delle società finanziarie)	»	194
art. 9	(Costituzione di fondi di rotazione)	»	195
art. 10	(Trasferimenti delle quote azionarie)	»	195
art. 11	(Relazione annuale alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno)	»	196

Deliberazione CIPE n. 157 dell'8 aprile 1987
(Direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere della cessata
Cassa per il Mezzogiorno)

pag. 197

punto 1	(Criteri per il trasferimento delle opere e delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno, delle Gestioni commissariali e dell'Agenzia)	»	200
punto 2)	(Criteri per il completamento ed il trasferimento delle opere con avanzamento lavori allo stato finale)	»	200
punto 3)	(Direttive per l'attuazione del punto 1)	»	200
punto 4	(Aggiornamenti tecnico-economici di progetti approvati e non appaltati)	»	203
punto 5)	(Appalto concorso)	»	203
punto 6)	(Studi e/o progettazioni)	»	204
punto 7)	(Rinvii e norme transitorie)	»	204
punto 8)	(Revoche)	»	205
punto 9)	(Esigenze finanziarie del piano dei completamenti e delle altre attività di liquidazione)	»	205
punto 10)		»	206
punto 11)	(Attuazione)	»	206

Deliberazione CIPI n. 195 dell'8 aprile 1987

(Direttive concernenti la locazione finanziaria di macchinari per le attività produttive localizzate nei territori meridionali)

pag. 207

comma 1

» 209

comma 2

» 209

comma 3

» 209

comma 4

» 210

Decreto Ministeriale del 27 maggio 1987

(Proroga al 31 luglio 1987 del termine previsto per la trasmissione delle proposte ai fini della formulazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno)

pag. 211

Indice analitico-alfabetico

pag. 215

